

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e relativa nota di variazioni. C. 4768 Governo, approvato dal Senato e C. 4768/I Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	87
ALLEGATO 1 ( <i>Proposte di riformulazione</i> ) .....	114
ALLEGATO 2 ( <i>Proposte emendative approvate</i> ) .....	122
ALLEGATO 3 ( <i>Emendamenti del Relatore e relativi subemendamenti</i> ) .....	185

##### SEDE REFERENTE

Mercoledì 20 dicembre 2017. — *Presidenza del Presidente Francesco BOCCIA. — Intervengono il Viceministro dell'economia e delle finanze Enrico MORANDO, la Ministra per i rapporti con il Parlamento Anna FINOCCHIARO e il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.*

##### La seduta comincia alle 00.45.

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e relativa nota di variazioni.**

**C. 4768 Governo, approvato dal Senato e C. 4768/I Governo, approvato dal Senato.**

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 dicembre 2017.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, dopo aver dato conto delle sostituzioni, avverte che sono state avanzate

alcune proposte di riformulazione di proposte emendative, su cui il parere del relatore è favorevole. Tali proposte di riformulazione saranno poste in votazione qualora il proponente non vi dissenta.

Alberto ZOLEZZI (M5S) segnala ironicamente la rilevanza dell'emendamento Gutgeld 59.32, volto a favorire la diffusione di tecnologie illuminanti di tipo LED.

Filippo GALLINELLA (M5S) segnala che nel testo distribuito del suo emendamento 17-*quater*.39 (*vedi allegato 1*), la riformulazione concordata con il Governo prevede un esplicito riferimento anche alla città di Ravenna.

Tiziano ARLOTTI (PD) ritira il suo emendamento 69-*bis*.22, non accettandone la riformulazione, riduttiva rispetto agli obiettivi del testo originario.

Luca SANI (PD) interviene sui suoi emendamenti 17-*ter*.3, 17-*ter*.13 e 17-*ter*.14 nonché sull'emendamento Oliverio 38-*bis*.14 in materia di pesca, Rileva che il tentativo di riformulazione avrebbe dovuto salvaguardarne la natura di intervento

organico e di razionalizzazione del piano triennale e del fermo pesca volontario, recependo testi già approvati dalla Camera, ma non al Senato, con riguardo anche all'apparato sanzionatorio, ampiamente condiviso, essendo una riforma necessaria per gli operatori. Il testo distribuito però non risponde pienamente a tali obiettivi e chiede un supplemento istruttorio.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, osserva che in questa fase istruttoria vi sono difficoltà ad accedere a tale richiesta.

Luca SANI (PD) chiede almeno di recuperare la parte dell'intervento normativo in materia di pesca riguardante l'apparato sanzionatorio.

Roberto OCCHIUTO (FI-PdL) interviene sugli emendamenti in materia elettorale e, a suo giudizio estranei al contenuto della legge di bilancio e fortemente discutibili, rispettivamente in materia di proroga delle province, Melilli 101-*quater*.138 e Ferrari 101-*quater*.72 sulle sottoscrizioni per la presentazione delle liste elettorali. L'intervento sulle amministrazioni provinciali è asseritamente giustificato con una motivazione, quella di pregiudicare la candidatura dei presidenti, che non appare plausibile o convincente. Inoltre, è fortemente criticabile l'intervento sulle sottoscrizioni, mascherata dietro una piccola attribuzione di risorse per perseguire anche l'obiettivo di poter raccogliere le firme su « fogli in bianco », privi cioè dell'indicazione delle candidature unimominali. Non è sua intenzione sostenere soluzioni volte ad impedire il processo democratico, ma certamente ciò non può avvenire permettendo sottoscrizioni prive di contenuto. Ne chiede pertanto il ritiro, quantomeno con riguardo alla parte relativa ai moduli di raccolta delle firme.

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD) lamenta l'assenza tra le proposte di riformulazione, di quella riguardante l'emendamento Bruno Bossio 101-*quater*.263 e

77.121 su cui le risultava si fosse pervenuti a una nuova formulazione concordata.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, conferma che i testi in distribuzione recano tutte le proposte di riformulazione avanzate dal relatore e dal rappresentante del Governo.

Piergiorgio CARRESCIA (PD) osserva che sull'emendamento Carrescia 101-*quater*.264 vi è un errore materiale sulla tenuta dei registri e che occorre una piccola correzione formale.

Guido GUIDESI (LNA) criticando le difficoltà di svolgere un lavoro accurato e tempestivo, si associa alle considerazioni svolte dal collega Occhiuto sugli emendamenti in materia elettorale. Reputa grave che si voglia agire con lo strumento della legge di bilancio su una materia così delicata, addirittura favorendo la raccolta di firme false o addirittura il tradimento della reale volontà del sottoscrittore. Né si può invocare come giustificazione gli errori commessi nel varo della legge elettorale, che è stata voluta e prodotta nell'intera responsabilità della maggioranza. Anche per quanto riguarda la proroga delle cariche nelle amministrazioni provinciali, sorge il sospetto che vi sia una evidente volontà di favorire gli esponenti del Partito democratico in carica. Peraltro, ricorda i pregiudizi che possa ciò arrecare agli insediamenti produttivi, che si troverebbero a confrontarsi con soggetti politici in una assurda situazione di precarietà. Ribadisce la richiesta di ritiro dei due emendamenti in commento, come riformulati.

Gianni MELILLA (MDP) esprime amarezza, dal punto di vista personale e politico, per il fatto che nessuno degli emendamenti da lui segnalati sia stato accolto dal relatore, osservando per inciso che per due di essi è stata proposta una riformulazione facendo però riferimento ad emendamenti di altri presentatori. Ad esempio, l'emendamento Tancredi 60.15 è stato riformulato in un testo analogo a quello del suo emendamento 60.14. For-

mula quindi un giudizio fortemente critico sulla riformulazione proposta all'emendamento Ferrari 101-*quater*.72, non tanto per il merito, in quanto comprende la necessità di ridurre il numero delle firme, quanto per una questione di metodo non essendo opportuno intervenire sulla materia elettorale in sede di legge di bilancio.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, nel riservarsi di verificare e, nel caso, attribuire correttamente la paternità della proposta emendativa, propone di svolgere i lavori della Commissione iniziando ad esaminare il fascicolo degli emendamenti riformulati, valutando gli aspetti problematici in relazione ai singoli casi.

Giovanni MONCHIERO (Misto-CI-EPI) rileva che appare a questo punto impossibile votare in blocco le riformulazioni, come prefigurato dal presidente in sede di Ufficio di presidenza, e che occorre pertanto esaminare ciascun singolo emendamento.

Silvia GIORDANO (M5S) segnala che alcuni emendamenti che riguardano la materia sanitaria sono stati ripetutamente accantonati e che ora non appaiono inseriti nel fascicolo dei riformulati. Per scongiurare il rischio che non vengano esaminati, richiama l'attenzione sulle proposte emendative riferite ai danni per emotrasfusione e al finanziamento del registro per la dichiarazione anticipata di trattamento.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, ricorda che le votazioni in corso non riguarderanno solo gli emendamenti ricompresi nel fascicolo dei riformulati.

Francesco CARIELLO (M5S) sottolinea che l'emendamento Ferrari 101-*quater*.72 appare del tutto estraneo al contenuto della legge di bilancio e che pertanto dovrebbe essere stralciato dal fascicolo delle riformulazioni. Rileva inoltre che la riformulazione contiene norme ulteriori rispetto al testo originale, in particolare in

relazione alla presenza di osservatori dell'OSCE.

Rocco PALESE (FI-PdL), nel ricordare che il Gruppo di Forza Italia si è comportato nel corso dei lavori sulla legge di bilancio con senso di responsabilità, ribadisce, anche a nome del suo Gruppo, la forte contrarietà all'inserimento di norme di natura elettorale nel provvedimento in esame. Giudica ancor più grave la disposizione relativa al prolungamento della durata del mandato dei presidenti delle province, prevista dalla riformulazione dell'emendamento Melilli 101-*quater*.138. Preannuncia pertanto che utilizzerà tutti gli strumenti a disposizione per rallentare i lavori della Commissione se tale emendamento non venisse stralciato.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, pur ribadendo la piena legittimità del contenuto della proposta di riformulazione dell'emendamento Ferrari 101-*quater*.72 (*vedi allegato 1*), al fine di fugare alcuni timori espressi nei precedenti interventi, propone una sua ulteriore riformulazione, segnatamente, eliminando l'ultimo periodo del comma 666-*bis*.

Cesare DAMIANO (PD) richiama l'attenzione sugli emendamenti 23.31 della XI Commissione e Damiano 23.10, entrambi relativi all'anticipo del pensionamento dei lavoratori turnisti, di cui nei giorni passati era stata informalmente proposta una riformulazione per escludere il personale sanitario. Rileva che grazie a tale esclusione è possibile rispondere alle esigenze di alcuni lavoratori con un costo molto contenuto essendo i soggetti interessati solo alcune centinaia nel prossimo decennio.

Walter RIZZETTO (FDI) ritiene inaccettabile l'approvazione dei due emendamenti, Ferrari 101-*quater*.72 e Melilli 101-*quater*.138, che giudica delle vere e proprie « porcherie », non condividendone il merito e criticando fortemente la procedura adottata. Ritiene necessario investire su

tale questione anche la Presidenza della Camera.

Barbara SALTAMARTINI (LNA) si associa ai giudizi fortemente critici circa l'esame in sede di legge di bilancio dei due emendamenti, Ferrari 101-*quater*.72 e Mellilli 101-*quater*.138. Prende atto, in ogni caso, della decisione del presidente di espungere dal primo di essi il periodo relativo ai « moduli in bianco » per la raccolta delle firme. Sottolinea una contraddizione tra la riduzione del numero delle firme per la presentazione delle liste elettorali prevista dal primo emendamento, tesa a favorire la massima partecipazione democratica, e la proroga della durata del mandato dei presidenti delle province che costituisce una palese violazione di ogni principio democratico. Rileva che se tale proposta fosse stata fatta dalla sua parte politica, sarebbero sicuramente pervenute pesanti accuse, utilizzando espressioni quali « fascisti » o « regime ». A nome del suo Gruppo ribadisce la ferma richiesta di espungere l'emendamento sulle province, minacciando altrimenti il rallentamento dei lavori della Commissione.

Pietro LAFFRANCO (FI-PdL) non si stupisce dell'andamento dei lavori ma ritiene che per poter proseguire occorra ritirare l'emendamento riformulato che riguarda la riorganizzazione ed il funzionamento delle Agenzie fiscali, emendamento che doveva essere giudicato inammissibile, che consente una riorganizzazione assai discutibile. Analoghe considerazioni intende svolgere per gli emendamenti in materia elettorale e delle province.

Rocco PALESE (FI-PdL) sottolinea come le questioni poste dall'opposizione rappresentino delle questioni pregiudiziali sulle quali la presidenza si deve pronunciare prima di poter proseguire con le votazioni degli emendamenti.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore* fa presente di aver già chiarito la sua

posizione in ordine alla volontà di riformulare l'emendamento Ferrari 101-*quater*.72 in materia elettorale così come emerso dal dibattito appena conclusosi.

Arturo SCOTTO (MDP) intervenendo sull'ordine dei lavori, ritiene che la seduta non possa proseguire oltre perché la Commissione si trova in una situazione di grande difficoltà. A parte alcune norme già approvate di cui non si può che stigmatizzare il contenuto, come già osservato dal collega Palese la questione sottoposta alla Commissione Bilancio è da ritenersi assolutamente pregiudiziale; pur comprendendo lo sforzo del presidente di portare avanti e concludere i lavori sul disegno di legge di bilancio, ritiene necessario che siano ritirati gli emendamenti di cui si discute, che recano evidenti disposizioni di carattere ordinamentale che nulla hanno a che fare con il contenuto proprio del disegno di legge in esame. In caso contrario, a suo avviso, sarà difficile proseguire i lavori della Commissione.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL) esprimendo la posizione del suo gruppo, rileva come si ponga in primo luogo una questione di metodo. Gli emendamenti in discussione, come riformulati, non dovrebbero essere considerati ammissibili. Le province sono un organo costituzionale e non si può disporre la proroga con un emendamento. Invita quindi il relatore e il Governo a ritirare i testi come riformulati.

Davide CRIPPA (M5S) sottolinea come, in modo inusuale per questa sessione di bilancio, le opposizioni si trovino d'accordo sul fatto che debba essere ritirato l'emendamento che, nel testo riformulato, prevede la proroga dei consigli provinciali, che già vivono una condizione di estrema confusione istituzionale. Dovrebbe altresì essere almeno riscritta la riformulazione dell'emendamento che incide in materia elettorale, nella parte che prevede il metodo di raccolta delle firme. In caso contrario sarebbe molto difficile proseguire in modo sereno e ordinato nei lavori della Commissione.

Mario MARAZZITI (DeS-CD) anticipa che interverrà successivamente su due emendamenti in materia di registro delle disposizioni anticipate di trattamento, precisando che essi non recano ulteriori oneri finanziari perché attingono al Fondo che già esiste presso il ministero della Salute, nonché su proposte emendative riferite ai malati cronici e ai malati di diabete, rilevando che essi non sono tra quelli per i quali vi sia stata una proposta di riformulazione.

Alfredo D'ATTORRE (MDP), nel dare atto del proficuo lavoro della Commissione, invita la presidenza a riflettere e a valutare che si sta concludendo una legislatura che ha visto una fase drammatica relativa proprio al tema della legge elettorale. Ricorda che una prima legge, il cosiddetto « *Italicum* », è stata approvata con il voto di fiducia e poi dichiarata incostituzionale, mentre la nuova legge elettorale è stata approvata addirittura con otto voti di fiducia. Questi rimarranno, a suo avviso, segni indelebili sulla legislatura. Ora il Governo, tramite la riformulazione di un emendamento, cerca di intervenire nuovamente sulla legge elettorale in modo del tutto inadeguato. Si richiama ad un intervento personale del presidente svolto in occasione della riforma della legge di bilancio, proprio allo scopo di assicurarne un suo contenuto proprio e coerente. Tale preoccupazione, evidentemente, non ha impedito in questo disegno di bilancio l'ingresso di norme eterogenee, ma inserire anche emendamenti in materia elettorale ovvero che prevedono la proroga degli organi provinciali non può che mettere ulteriormente in discussione il rispetto di quei principi di omogeneità del contenuto proprio del disegno di bilancio richiamati e difesi dal presidente Boccia. Condivide quindi gli interventi dei colleghi che ne hanno chiesto con forza lo stralcio, ponendo una questione pregiudiziale.

Ettore ROSATO (PD) rileva che nella Conferenza dei presidenti di Gruppo testé conclusa tutti hanno dato atto del clima

sereno in cui si stanno svolgendo i lavori di questa sessione di bilancio, un clima di grande collaborazione tra tutte le forze politiche di maggioranza ed opposizione. Evidenzia, altresì, come è un fatto assolutamente normale che vi siano norme non condivise ma che gli emendamenti in materia elettorale e di proroga degli organi provinciali sono stati presentati tempestivamente da alcuni deputati e non costituiscono alcuna mossa a sorpresa messa in campo dalla maggioranza.

Con particolare riguardo all'emendamento Ferrari 17-*quater*.72, ora riformulato, evidenzia la rilevanza delle disposizioni che prevedono l'intervento dei rappresentanti dell'OSCE in occasione di consultazioni elettorali o referendarie. Riguardo alla questione della raccolta delle firme, comprende le critiche anche se ricorda le modalità previste nel precedente sistema elettorale. Non ritiene peraltro di mettere a rischio l'approvazione della legge di bilancio essendo profondamente convinto che venga prima l'interesse generale, anche se molti sono i partiti che hanno chiesto di modificare il meccanismo di raccolta delle firme. Prende atto quindi delle posizioni emerse dal dibattito e pur rivendicando la correttezza dal punto di vista del merito della norma proposta, giudica preferibile, dal punto di vista politico che prevalga il senso di responsabilità e quindi dichiara di condividere la proposta di ulteriore riformulazione avanzata dal presidente Boccia che di fatto espunge dall'emendamento Ferrari la questione della raccolta delle firme. Con riferimento all'emendamento relativo alla proroga degli organi provinciali, evidenzia come vi siano delle situazioni nelle quali non ci sono sindaci candidabili e rileva l'opportunità di una riscrittura della legge Delrio. Se su questo emendamento non è possibile raccogliere il necessario consenso, dichiara che il suo gruppo è disposto a fare un passo indietro, invitando quindi il presentatore a ritirarlo, mentre al collega Ferrari chiede di accettare l'ulteriore riformulazione proposta dal relatore al fine di ritrovare un clima di efficace

collaborazione perché i lavori della Commissione Bilancio riprendano serenamente.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, ringrazia il presidente Rosato per il contributo al dibattito e avverte che l'emendamento Melilli 101-*quater*.138 è stato ritirato dal presentatore.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S), intervenendo sulla proposta di riformulazione dell'emendamento Fraccaro 3.63 (*vedi allegato 1*), sottolinea l'opportunità di una ulteriore riformulazione volta a sopprimere anche il comma 3-*ter*.

Davide CRIPPA (M5S) chiarisce che la soppressione del comma 3-*ter* appare necessaria al fine di evitare un aggravio degli oneri a carico delle bollette dei cittadini

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, ricorda che l'emendamento Fraccaro 3.63 era stato precedentemente accantonato. Alla luce della sua nuova ulteriore formulazione avverte che l'emendamento è stato sottoscritto anche dai deputati Catalano e Mucci.

La Commissione approva l'emendamento Fraccaro 3.63, come ulteriormente riformulato (*vedi allegato 2*).

Gessica ROSTELLATO (PD) accetta la riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 10.16, che riprende il contenuto di una petizione popolare.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, avverte che l'emendamento Rostellato 10.16 è stato sottoscritto anche dai deputati Catalano, Mucci e Galgano.

La Commissione approva l'emendamento Rostellato 10.16, come riformulato (*vedi allegato 2*).

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) chiede alla presidenza di valutare la possibilità di esaminare unitamente all'emendamento Arlotti 10.46 anche l'analogo emenda-

mento Dell'Orco 49-*ter*.7, entrambi i quali recano disposizioni aventi misure volte a contrastare l'inquinamento atmosferico.

Davide CRIPPA (M5S) chiarisce che l'emendamento Dell'Orco 49-*ter* 7. era stato presentato unitamente al pacchetto degli emendamenti relativi al tema dell'inquinamento della Pianura padana.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, dispone l'accantonamento dell'emendamento Arlotti 10.46.

Daniele PESCO (M5S), in ordine all'emendamento Marco Di Maio 14.9, pur apprezzando il tentativo del Governo di pervenire ad una riformulazione, trattando l'emendamento una questione a lungo dibattuta in Commissione Finanze, non ritiene tuttavia accettabile tale riformulazione, che a suo giudizio non risolve compiutamente la questione posta dall'emendamento. Appone pertanto la propria firma al suddetto emendamento ed esprime la volontà di ritirarlo.

Il Viceministro Enrico MORANDO fa presente che il Governo ha ritenuto di riformulare l'emendamento Marco Di Maio 14.9 ritenendolo preferibile ad altri presentati in materia di agenzie fiscali. Nel caso il proponente ritiri la propria proposta emendativa, il Governo si riserva di riferire la propria riformulazione ad un altro emendamento sul medesimo tema, essendo ferma la volontà del Governo di affrontare la questione in questa sede.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, fa presente che l'emendamento è stato presentato dal deputato Marco Di Maio che non ha manifestato l'intenzione di ritirarlo e che pertanto si considera ritirata la firma apposta dal deputato Pesco.

Daniele PESCO (M5S) osserva che, non essendoci il presentatore, l'emendamento deve ritenersi decaduto.

Riccardo NUTI (Misto) ritiene che non essendoci il presentatore, e avendo il collega Pesco fatto proprio l'emendamento, questi sia nella piena legittimità di ritirarlo.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, osserva che non si è esaurito il dibattito sull'emendamento in esame, essendoci altri deputati che intendono intervenire al riguardo. Fa presente al deputato Pesco che l'emendamento decadrebbe se non fosse presente nessuno dei firmatari nel momento in cui lo si pone in votazione.

Cinzia Maria FONTANA (PD) sottoscrive l'emendamento Marco Di Maio 14.9 e accoglie la proposta di riformulazione del Governo.

Daniele PESCO (M5S) ritiene che l'emendamento in esame sia incostituzionale dal momento che la sentenza n. 372 del 2015 della Corte costituzionale ha sancito che i dirigenti debbano essere assunti tramite concorso, e non incaricati. Osserva che la riformulazione proposta dal Governo assegna delle funzioni dirigenziali tramite procedure interne e non per concorso, cosa a suo giudizio inammissibile. Ritiene incostituzionale anche la riserva del 50 per cento dei posti a favore degli interni nei concorsi per dirigente. Auspica che il Governo faccia un passo indietro e rinunci alla propria riformulazione, che non solo non apporta miglioramenti alla struttura delle agenzie fiscali ma che persegue la finalità di continuare ad orientare politicamente gli accertamenti fiscali.

Ivan CATALANO (Misto-CI-EPI) sottolinea che la riformulazione non è formalmente riferibile ad alcuna parte del testo del disegno di legge di bilancio.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, fa presente che si tratta di un comma aggiuntivo.

Pietro LAFFRANCO (FI-PdL) nello stigmatizzare le modalità con le quali il

Governo e la maggioranza stanno portando avanti l'esame del disegno di legge di bilancio, che a suo giudizio costituiscono un precedente negativo, ritiene che di fatto con la riformulazione proposta dal Governo si tenta di attuare una riforma completa di entrambe le agenzie fiscali negli ultimi giorni di una legislatura durata cinque anni, compiendo un'operazione politica aberrante e costringendo il futuro Governo ad abrogare immediatamente tali disposizioni. Sottolinea che nel periodo di *prorogatio* il Parlamento non potrà operare alcun controllo sulle agenzie fiscali, cosa a suo giudizio assai grave, anche alla luce delle recenti nomine operate all'interno di una delle due agenzie fiscali. Chiede pertanto che l'emendamento venga accantonato al fine di un'ulteriore riflessione da parte del Governo.

Davide CRIPPA (M5S) non ritiene che la proposta del Governo si possa considerare una riformulazione dell'emendamento Marco Di Maio 14.9, bensì una disposizione del tutto nuova e pertanto un nuovo emendamento del Governo. Chiede quindi che venga aperto il termine per i subemendamenti a questa nuova proposta emendativa del Governo.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, ritiene che la proposta del Governo si possa senz'altro considerare una riformulazione dell'emendamento 14.9, trattando entrambe le proposte la medesima questione, la cui soluzione è una priorità del Governo e della maggioranza.

Davide CRIPPA (M5S) osserva che il presidente, pur se relatore, dovrebbe tenere scissi i due ruoli e garantire l'applicazione del regolamento della Camera, per tutelare le garanzie dei gruppi di opposizione e in particolare dare la facoltà di subemendare un testo non condiviso.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, ribadisce l'attinenza della riformulazione con il testo originario.

Ivan CATALANO (Misto-CI-EPI) chiede nuovamente precisazioni al presidente ri-

guardo al comma del disegno di legge cui è riferita la riformulazione in esame.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, ribadisce che la proposta emendativa introduce un comma aggiuntivo.

La Commissione approva l'emendamento Marco Di Maio 14.9 così come riformulato (*vedi allegato 2*).

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, propone, rispetto alla precedente (*vedi allegato 1*), una ulteriore riformulazione dell'emendamento Vignaroli 14.16, al fine di rendere la disposizione compatibile con la relativa copertura finanziaria, accettata dal presentatore.

Stella BIANCHI (PD) domanda se sia possibile ricomprendere nella riformulazione proposta anche l'emendamento 14.43, a sua prima firma, vertente sulla medesima materia.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Vignaroli 14.16 così come ulteriormente riformulato (*vedi allegato 2*), risultando assorbito l'emendamento Stella Bianchi 14.43, nonché l'emendamento Giuseppe Guerini 16.98 così come riformulato (*vedi allegato 2*).

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, propone una ulteriore riformulazione dell'emendamento Tripiedi 17-ter.7, accettata dal proponente.

Cinzia FONTANA (PD) dichiara di sottoscrivere l'emendamento.

La Commissione approva l'emendamento Tripiedi 17-ter.7, come ulteriormente riformulato (*vedi allegato 2*).

Luca SANI (PD) osserva che, a suo avviso, l'emendamento Oliverio 38-bis.14 presenta un contenuto assimilabile all'emendamento Tripiedi 17-ter.3.

Il Viceministro Enrico MORANDO si dichiara disponibile a valutare ulteriori

integrazioni della riformulazione purché sintetiche e prive di oneri finanziari. Propone, pertanto di mantenere accantonato l'emendamento Tripiedi 17-ter.3.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) condivide le considerazioni del rappresentante del Governo.

La Commissione accantona l'emendamento Tripiedi 17-ter.3, indi approva l'emendamento Capone 17-quater.49 così come riformulato (*vedi allegato 2*).

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) interviene sull'emendamento Gallinella 17-quater.39 ricordando che il presentatore aveva chiarito che la riformulazione concordata con il Governo prevedeva un esplicito riferimento anche alla città di Ravenna.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL-POS), Guido GUIDESI (LNA), Enrico BORGHI (PD), Riccardo NUTI (Misto), Walter RIZZETTO (FDI), Colomba MONGIELLO (PD) e Simonetta RUBINATO (PD) sottoscrivono l'emendamento Gallinella 17-quater.39.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Gallinella 17-quater.39 così come ulteriormente riformulato, gli identici emendamenti Luciano Agostini 17-quater.55 e Mongiello 17-quater.43 così come riformulati (*vedi allegato 2*), che assorbono l'emendamento 17-quater.5 della XIII Commissione. La Commissione approva altresì, con distinte votazioni, l'emendamento Oliverio 17-quater.58 così come riformulato e l'emendamento Cinzia Fontana 19.10 così come riformulato.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, avverte che, a seguito di approfondimenti effettuati, risulta che l'emendamento Di Salvo 24.26 necessita di essere integrato con una norma di copertura a fronte degli oneri da esso derivanti. A tal fine occorre procedere ad una nuova deliberazione sul testo come ulteriormente riformulato a seguito di tale integrazione.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Di Salvo 24.26, come ulteriormente riformulato (*vedi allegato 2*), che assorbe l'emendamento 24.2 della XI Commissione, nonché l'emendamento Tancredi 26.18 così come riformulato e l'emendamento Gadda 26.3 così come riformulato (*vedi allegato 2*).

Elena CARNEVALI (PD) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Di Salvo 26-ter.7.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Di Salvo 26-ter.7 così come riformulato, che assorbe l'emendamento 26-ter.3 della XI Commissione, nonché l'emendamento Boccuzzi 29-ter.17 così come riformulato, che assorbe l'emendamento 29-ter.2 della XI Commissione (*vedi allegato 2*).

Antonio PLACIDO (SI-SEL-POS) rammenta che, sulla questione dei lavoratori esposti a materiale assimilabile all'amianto, il Governo si era impegnato a valutare positivamente eventuali future iniziative. Evidenzia, quindi, che l'originaria formulazione dell'emendamento Fanucci 29-ter.27 riguarda un numero ristretto di lavoratori e presenta risorse finanziarie assai modeste.

Il Viceministro Enrico MORANDO dà atto della veridicità di quanto affermato dal deputato Placido e si dichiara disponibile a reperire risorse congrue per le finalità di cui all'emendamento Fanucci 29-ter.27, proponendo un'ulteriore riformulazione, accettata dal presentatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Fanucci 29-ter.27 così come ulteriormente riformulato, gli identici emendamenti Tidei 32-bis.6 e Alberto Giorgetti 32.6 così come riformulati, l'emendamento Zampa 38.4 così come riformulato, l'emendamento Incerti 39.76 così come riformulato, l'emendamento Alberto Giorgetti 39.88 così come riformulato, l'emendamento Cenni 39.111 così come riformulato, l'emendamento Preziosi

39.87 così come riformulato e l'emendamento Schullian 41-quinquies.34 così come riformulato (*vedi allegato 2*). Con distinte votazioni, approva altresì gli identici emendamenti Latronico 42.25, Fanucci 42.1 e D'Alia 42.8 così come riformulati, l'emendamento Ferranti 46.15 così come riformulato, risultando pertanto assorbito l'emendamento 46.20 della II Commissione (*vedi allegato 2*). La Commissione infine, con distinte votazioni, approva l'emendamento Guerra 47.11 così come riformulato e l'emendamento Di Gioia 47.7 così come riformulato (*vedi allegato 2*).

Guido GUIDESI (LNA) poiché l'emendamento Gianluca Pini 84.3 affronta il medesimo tema dell'emendamento 48-ter.4 della XIII Commissione, domanda se sia possibile considerare l'emendamento assorbito dall'emendamento Sani 48-ter.43.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Sani 48-ter.43, risultando assorbiti gli emendamenti 48-ter.4 della XIII Commissione e Gianluca Pini 84.3 (*vedi allegato 2*). La Commissione inoltre, con distinte votazioni, approva l'emendamento Braga 51.27 così come riformulato, gli identici emendamenti Paola Bragantini 52.24 e Marchi 52.35 così come riformulati, nonché gli identici emendamenti Tullo 52-bis.7 e Oliaro 52-bis.8 così come riformulati (*vedi allegato 2*). Con distinte votazioni, approva altresì gli identici emendamenti Paola Bragantini 52.23, Mognato 52.37 e Famiglietti 52.30 così come riformulati e l'emendamento Galperti 52-sexies.5 così come riformulato (*vedi allegato 2*).

Colomba MONGIELLO (PD) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Malpezzi 54.45.

La Commissione approva l'emendamento Malpezzi 54.45, come riformulato (*vedi allegato 2*), risultando assorbito l'emendamento 54.52 della VII Commissione. Indi, con distinte votazioni, approva l'emendamento Malpezzi 54.43 come riformulato, risultando assorbiti gli emenda-

menti 54.53 e 54.51 della VII Commissione e Malpezzi 54.42. Approva poi gli identici emendamenti Ghizzoni 55.34 e Mongiello 55.2 così come riformulati, risultando assorbito l'emendamento 55.33 della VII Commissione e l'emendamento Dell'Aringa 57.53 così come riformulato (*vedi allegato 2*).

Raffaello VIGNALI (AP-CpE-NCD), interviene sul suo emendamento 57.63 che reca una proroga del cosiddetto *bonus Stradivari*, lamentando l'insufficiente sforzo fatto del Governo nel riformulare la proposta emendativa, che comunque rappresenta un aiuto importante che merita di essere inserito nel bilancio dello Stato.

Mino TARICCO (PD) e Cinzia Maria FONTANA (PD) dichiarano di sottoscrivere l'emendamento Vignali 57.63.

La Commissione approva l'emendamento Vignali 57.63 così come riformulato (*vedi allegato 2*).

Raffaello VIGNALI (AP-CpE-NCD) interviene sul suo emendamento 57.49 che riguarda la situazione dei conservatori di musica.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Vignali 57.49 così come riformulato, gli identici emendamenti Crimi 57-*quinquies*.30, Bossa 57-*quinquies*.23, Mongiello 57-*quinquies*.27, Vignali 57-*quinquies*.1, Brescia 57.17 e Pannarale 57-*quinquies*.17 così come riformulati (*vedi allegato 2*), risultando assorbito l'emendamento 57-*quinquies*.27 della VII Commissione. Approva poi l'emendamento Alfreider 57-*quinquies*.22 così come riformulato (*vedi allegato 2*).

Emanuele FIANO (PD) illustra l'emendamento 58.90, a sua prima firma, che incrementa il trattamento economico accessorio del personale del comparto sicurezza e difesa. Auspica, pertanto, che possa essere approvato con il più ampio consenso.

Colomba MONGIELLO (PD), Paola BRAGANTINI (PD), Umberto MARRONI (PD), Elena CARNEVALI (PD) e Dario PARRINI (PD) dichiarano di sottoscrivere l'emendamento Fiano 58.90.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Fiano 58.90 così come riformulato (*vedi allegato 2*), risultando assorbito l'emendamento 58.118 della I Commissione. Approva quindi gli identici emendamenti Tancredi 60.15 e Melilla 60.14 così come riformulati (*vedi allegato 2*).

Federico D'INCÀ (M5S), Mino TARICCO (PD) e Ernesto PREZIOSI (PD) dichiarano di sottoscrivere l'emendamento De Menech 60-*bis*.1.

La Commissione approva l'emendamento De Menech 60-*bis*.1, così come riformulato (*vedi allegato 2*).

Dario PARRINI (PD) interviene sull'emendamento Carrescia 65.11, domandando se sia possibile inserire nella riformulazione anche un riferimento alle calamità naturali che hanno colpito la città di Livorno.

Piergiorgio CARRESCIA (PD) rimarca l'importanza di mantenere la finalità del proprio emendamento che è quella di sostenere i territori colpiti dagli eventi sismici.

Il Viceministro Enrico MORANDO, ricordando di essersi già impegnato nel corso dell'esame al Senato per la definizione degli interventi nella città di Livorno e dei comuni limitrofi, chiede che l'emendamento Carrescia 65.11 venga accantonato.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, dispone l'accantonamento dell'emendamento Carrescia 65.11.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Tancredi 65.1 e 68.1, come riformulati (*vedi allegato 2*).

Il Viceministro Enrico MORANDO, d'intesa con il relatore, propone una ulteriore nuova formulazione dell'emendamento Prestigiacomò 69.9, accettata dalla proponente.

La Commissione approva l'emendamento Alfreider 69.16, come riformulato (*vedi allegato 2*).

Dario GINEFRA (PD) esprime alcune perplessità relativamente alla nuova formulazione del suo emendamento 76-bis.8. In particolare, rileva che la riformulazione riflette un'interpretazione estensiva rispetto alla necessità di prorogare solo le concessioni in scadenza al 31 dicembre 2021.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, d'intesa con il relatore, propone quindi un'ulteriore nuova formulazione dell'emendamento Ginefra 76-bis.8 nel senso riferito dal proponente.

La Commissione approva l'emendamento Ginefra 76-bis.8 (ulteriore nuova formulazione).

Il Viceministro Enrico MORANDO, propone, d'intesa con il relatore, una nuova formulazione dell'emendamento Carrescia 65.11, precedentemente accantonato, accettata dal proponente.

Giampiero GIULIETTI (PD), Dario PARRINI (PD), Edoardo FANUCCI (PD), Adriana GALGANO (Misto-CI-EPI), Tea ALBINI (MDP) sottoscrivono l'emendamento Carrescia 65.11.

La Commissione approva l'emendamento Carrescia 65.11, come ulteriormente riformulato (*vedi allegato 2*).

Giovanni PAGLIA (SI-SEL-POS) interviene sull'emendamento Di Salvo 77.51 chiedendo alcuni chiarimenti in merito alle modalità di pagamento presso l'istituto bancario previste dall'emendamento.

Titti DI SALVO (PD) chiarisce che le indicazioni di pagamento devono essere fornite dalle imprese e che il pagamento in contanti può avvenire solo presso uno sportello bancario.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL-POS) ritiene che tale modalità andrebbe specificata con una migliore formulazione del testo.

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con il deputato Paglia e, d'intesa con il relatore, propone una ulteriore riformulazione del testo, accettata dalla proponente.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Di Salvo 77.51 (*ulteriore nuova formulazione*), Marco Di Maio 88.3 (nuova formulazione), Liuzzi 89.3 (nuova formulazione), Cicchitto 102-ter.49 (nuova formulazione), Braga 95.47 (nuova formulazione), sottoscritto da Enrico Borghi, nonché l'emendamento Paola Bragantini 95-bis.31 (nuova formulazione) (*vedi allegato 2*), sottoscritto anche dai deputati Marroni e Menorello, risultando così assorbito l'emendamento 95-bis.32 della IX Commissione. Approva poi, con distinte votazioni, gli emendamenti Scuvera 95-ter.6 (nuova formulazione) e Camani 96.12 (nuova formulazione) (*vedi allegato 2*).

Domenico MENORELLO (Misto-CI-EPI) chiede che la riformulazione dell'emendamento Rubinato 100-bis.1 possa ricomprendere anche l'emendamento 100-bis.4 a sua prima firma e sottoscrive l'emendamento Rubinato 100-bis.1.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici emendamenti Rubinato 100-bis.1 e Menorello 100-bis.4 (nuova formulazione), l'emendamento Missiani 101-quater.195 (*nuova formulazione*), sottoscritto anche dai deputati Gribaudo e Ribaldo, l'emendamento Melilli 101-quater.141 (nuova formulazione), sottoscritto altresì dal deputato Pillozzi, l'emendamento Ferrari 101-quater.72 (ulteriore nuova formulazione), sottoscritto altresì

da Cinzia Fontana, l'emendamento Carrescia 101-*quater*.264 (ulteriore nuova formulazione) (*vedi allegato 2*).

Francesco RIBAUDO (PD) interviene sugli identici emendamenti Fiorio 101-*quater*.246, e Mongiello 101-*quater*.275 (nuova formulazione), per sostenere l'opportunità di specificare se il limite di 25.000 euro si riferisca al singolo pagamento o al pagamento annuo.

Il Viceministro Enrico MORANDO si dichiara contrario ad una ulteriore riformulazione del testo.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici emendamenti Fiorio 101-*quater*.246 (*vedi allegato 2*), sottoscritto anche dai deputati Valiante e Ribaud, e Mongiello 101-*quater*.275 (nuova formulazione) (*vedi allegato 2*), risultando così assorbito l'emendamento 101-*quater*.3 della XIII Commissione. Approva poi l'emendamento Castricone 101-*quater*.53 (nuova formulazione) (*vedi allegato 2*), sottoscritto da Patrizia Maestri, risultando così assorbito l'emendamento 102-*ter*.3 della XIII Commissione. Approva inoltre gli identici emendamenti Mucci Tab.7.2 e Tancredi Tab.7.3, come riformulati (*vedi allegato 2*).

Mara MUCCI (Misto-CI-EPI) precisa che, d'intesa con il relatore, gli identici emendamenti Mucci Tab.7.2 e Tancredi Tab.7.3 sono finalizzati a destinare un contributo annuo a favore dell'*Alma mater studiorum* Università di Bologna.

La Commissione approva l'emendamento Prestigiacoמו 69.9 (*ulteriore* nuova formulazione), sottoscritto anche dal deputato Francesco Saverio Romano (*vedi allegato 2*).

Girgis Giorgio SORIAL (M5S), ribadisce la richiesta che l'emendamento Arlotti 10.46 precedentemente accantonato venga valutato congiuntamente all'emendamento Dell'Orco 49-*ter*.7.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, ritiene opportuno che la questione venga affrontata al momento in cui si esaminerà l'emendamento Arlotti 10.46. Avverte che si passerà adesso alla votazione degli emendamenti segnalati da ultimo dai gruppi, sui quali c'è il parere favorevole del relatore e del Governo, che possono essere votati nella loro formulazione originaria o con una riformulazione inerente alla sola copertura finanziaria, che, nel caso, sarà esplicitata dal Viceministro Morando.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Romanini 102-*ter*.40, come riformulato, Ginefra 21.10, sottoscritto altresì dal deputato Michele Bordo, l'emendamento Moretto 26.2, sottoscritto altresì dal deputato Fanucci, nonché gli identici emendamenti Galati 29.12, Abrignani 29.13 e Realacci 29.16 (*vedi allegato 2*).

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, fa presente che non tutti gli emendamenti precedentemente accantonati in attesa di valutazione sono stati valutati favorevolmente e che pertanto si procederà alla votazione dei soli emendamenti sui quali, ad esito della valutazione richiesta, c'è stato un parere favorevole di relatore e Governo.

Il Viceministro Enrico MORANDO, richiamando quanto detto dal presidente, osserva che per molti degli emendamenti accantonati non è stato possibile pervenire ad una riformulazione accettabile per il Governo e pertanto non saranno posti in votazione in questa fase. Rileva inoltre che gli identici emendamenti Giorgis 29.10 e Zampa 29.9. non presentano problemi di copertura e pertanto possono essere votati nella loro formulazione originaria.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici emendamenti Giorgis 29.10 e Zampa 29.9, previa loro riammissione nonché gli emendamenti Marchi 29-*bis*.5 e 29-*bis*.14, Giulietti 42.2 e Tancredi 42-*ter*.1 (*vedi allegato 2*).

Ivan CATALANO (Misto-CI-EPI) chiede chiarimenti riguardo al proprio emendamento 42.9, che non reca oneri finanziari, rispetto al quale il Governo ha dichiarato nel corso del dibattito di avere pronta una riformulazione.

Il Viceministro Enrico MORANDO ritiene opportuno che si concluda la votazione degli emendamenti che possono essere approvati nella loro formulazione originaria e affrontare in una fase successiva le questioni relative agli emendamenti che necessitano di una riformulazione. Fa presente quindi che l'emendamento Tancredi 42-ter.9, non presenta problemi di copertura e pertanto su di esso c'è il parere favorevole del Governo.

Giuseppe GUERINI (PD) segnala che l'emendamento Tancredi 42-ter.9 è analogo all'emendamento a propria firma 101-quater.125.

La Commissione approva gli identici emendamenti Tancredi 42-ter.9 e Giuseppe Guerini 101-quater.125 (nuova formulazione) (*vedi allegato 2*).

Alberto GIORGETTI (FI-PdL) chiede al viceministro Morando chiarimenti sul proprio emendamento 46-bis.15, identico agli emendamenti 46-bis.27 Tabacci e 46-bis.11 Albini sui quali era stato dato un parere favorevole.

Il Viceministro Enrico MORANDO sottolinea che il Governo non aveva reso un parere favorevole sugli emendamenti richiamati, e dichiara che su di essi si rimette alla Commissione.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Palese 52-quinquies.7 Tancredi 52-quinquies.5 e Marroni 52-quinquies.6, sull'emendamento Marroni 55.10, sull'emendamento Vignali 57.36, sull'emendamento Famiglietti 59.31, sull'emendamento Melilli 65.58.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici emendamenti Palese 52-quinquies.7 Tancredi 52-quinquies.5 e Marroni 52-quinquies.6, l'emendamento Marroni 55.10, l'emendamento Vignali 57.36, l'emendamento Famiglietti 59.31 e l'emendamento Melilli 65.58 (*vedi allegato 2*).

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, esprime parere favorevole sugli emendamenti Palese 98.5 e 98.6, a condizione che vengano rispettivamente riformulati nei termini riportati in allegato.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme.

Rocco PALESE accetta la riformulazione degli emendamenti a sua firma proposta dal relatore e condivisa dal rappresentante del Governo.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Palese 98.5 e 98.6, come riformulati (*vedi allegato 2*).

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Vignali 39-ter.1 sull'emendamento Melilla 39-ter.5, sull'emendamento Castricone 43.7, sugli identici emendamenti 101-quater.245 della I Commissione e Fabbri 101-quater.194, sugli identici emendamenti Guidesi 101-quater.31, Castricone 101-quater.41, Vignali 101-quater.62, Locatelli 101-quater.76, Pastorino 101-quater.79, Lodolini 101-quater.132, Carra 101-quater.151, De Mita 101-quater.167, Falcone 101-quater.123, Romanini 101-quater.122, Prativiera 101-quater.145, Vico 101-quater.144, Nastri 101-quater.120, Basso 101-quater.172, Oliaro 101-quater.101, Capezzone 101-quater.182, Taricco 101-quater.164 e Alberto Giorgetti 101-quater.288, nonché sull'emendamento Cinzia Fontana 101-quater.7,

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Vignali 39-ter.1, l'emendamento Melilla 39-ter.5, sottoscritto dal deputato Tancredi, l'emendamento Castricone 43.7, gli identici emendamenti 101-quater.245 della I Commissione e Fabbri 101-quater.194, gli identici emendamenti Guidesi 101-quater.31, Castricone 101-quater.41, Vignali 101-quater.62, Locatelli 101-quater.76, Pastorino 101-quater.79, Lodolini 101-quater.132, Carra 101-quater.151, De Mita 101-quater.167, Falcone 101-quater.123, Romanini 101-quater.122, Prataviera 101-quater.145, Vico 101-quater.144, Nastri 101-quater.120, Basso 101-quater.172, Oliaro 101-quater.101, Capezzone 101-quater.182, Taricco 101-quater.164 e Alberto Giorgetti 101-quater.288, nonché l'emendamento Cinzia Fontana 101-quater.75 (vedi allegato 2).

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere favorevole sull'emendamento Sanga 46.25, a condizione che venga riformulato nei termini riportati in allegato, al fine di modificare la clausola di copertura finanziaria.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, concorda con la proposta di riformulazione del rappresentante del Governo, che viene accolta dai presentatori.

La Commissione approva l'emendamento Sanga 46.25 (*nuova formulazione*) (vedi allegato 2).

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Benamati 79.26 e 79.34 della X Commissione, in precedenza accantonati.

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con il parere del relatore.

La Commissione approva gli identici emendamenti Benamati 79.26 e 79.34 della X Commissione (vedi allegato 2).

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, avverte che si passerà ora all'esame degli identici emendamenti Giuseppe Guerini 101-ter.5 e II Commissione 101-ter.6.

Enrico BORGHI, in considerazione della affinità di materia, chiede al Governo di compiere una verifica sull'emendamento Borghi 101-ter. 8, atteso che sullo stesso risulterebbe comunque un orientamento favorevole da parte del competente Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il Viceministro Enrico MORANDO, preso atto della idoneità della clausola di copertura finanziaria, esprime parere favorevole sull'emendamento Borghi 101-ter. 8.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, concorda con il parere del rappresentante del Governo.

La Commissione approva l'emendamento Borghi 101-ter.8 (vedi allegato 2).

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Giuseppe Guerini 101-ter.5 e II Commissione 101-ter.6.

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con il parere del relatore.

La Commissione approva gli identici emendamenti Giuseppe Guerini 101-ter.5 e II Commissione 101-ter.6 (vedi allegato 2).

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Famiglietti 101-quater.251 e sugli identici emendamenti 101-quater.10 della XI Commissione, Saltamartini 101-quater.13, D'Alia 101-quater.107, Latronico 101-quater.113, Marroni 101-quater.115, Gasparini 101-quater.129, Rizzetto 101-quater.140 e Paris 101-quater.272.

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con il parere del relatore.

La Commissione approva, con distinte votazioni, l'emendamento Famiglietti 101-*quater*.251 e gli identici emendamenti 101-*quater*.10 della XI Commissione, Saltamartini 101-*quater*.13, D'Alia 101-*quater*.107, Latronico 101-*quater*.113, Marroni 101-*quater*.115, Gasparini 101-*quater*.129, Rizzetto 101-*quater*.140 e Paris 101-*quater*.272 (vedi allegato 2).

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Sanga 101-*sexies*.2, Tancredi 102-*ter*.30 e Donati 102-*ter*.35 (vedi allegato 2).

Walter RIZZETTO (FdI-AN) segnala che l'emendamento a sua prima firma 69-*bis*.1, analogamente all'emendamento Donati 102-*ter*.35, testé approvato, concerne la proroga delle concessioni di commercio su aree pubbliche.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, evidenzia che l'emendamento Rizzetto 69-*bis*.1 risulta assorbito dall'emendamento Donati 102-*ter*.35.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL) evidenzia che anche l'emendamento Laffranco 101-*quater*.287 è volto a prorogare le concessioni di commercio su aree pubbliche.

Il Viceministro Enrico MORANDO, d'intesa con il relatore, propone una riformulazione degli emendamenti Loreface 41-*sexies*.31 e Miotto 41-*ter*.3, riguardanti il riconoscimento di un risarcimento ai familiari dei soggetti contagiati da sangue infetto. In proposito osserva che entrambi gli emendamenti, non comportando nuovi o maggiori oneri, non necessitano di copertura. Propone quindi una riformulazione, in identico testo, di entrambi gli emendamenti

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, avverte che la riformulazione è accettata dai proponenti.

La Commissione approva gli identici emendamenti Loreface 41-*sexies*.31 e

Miotto 41-*ter*.3 (nuova formulazione) (vedi allegato 2).

Il Viceministro Enrico MORANDO, in relazione alla questione del coefficiente applicabile, a fini previdenziali ai lavoratori impegnati in turni di dodici ore consecutive, affrontata dagli emendamenti 23.31 della XI Commissione e Damiano 23.10, propone, d'intesa con il relatore, una riformulazione di quest'ultimo emendamento, volta a limitarne l'applicazione al solo settore industriale, con esclusione degli altri settori lavorativi, come quello sanitario. In tal modo la copertura necessaria potrebbe essere ridotta a 300 mila euro per l'anno 2018, a 600 mila euro per l'anno 2019 e a un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

Cesare DAMIANO (PD), sottolineando la particolare gravosità del lavoro su turni di dodici ore svolto nel settore industriale, accetta la proposta di riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 23.10.

La Commissione approva l'emendamento Damiano 23.10 (*nuova formulazione*) (vedi allegato 2), intendendosi così assorbito l'emendamento 23.31 della XI Commissione.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere favorevole sull'emendamento Fabbri 36.46, che autorizza assunzioni nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, esprimendo parere favorevole sull'emendamento Fabbri 36.46, segnala che lo stesso è sottoscritto dai deputati Carnevali, Scuvera, Borghi, Taricco, Oliverio, Bruno Bossio, Valiante, Gribaudo, Cinzia Maria Fontana, Guerra, Covello, Giacobbe e Rizzetto.

La Commissione approva l'emendamento Fabbri 36.46 (vedi allegato 2), risultando pertanto assorbiti gli identici emendamenti Mongiello 36.5. e 36.61 della

I Commissione, nonché l'emendamento Melilla 36.26. Approva altresì l'emendamento Ginefra 77.50 (*vedi allegato 2*), sul quale il relatore e il rappresentante del Governo avevano espresso parere favorevole.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Quintarelli 26-ter.4 a condizione che sia riformulato, nel senso di provvedere alla relativa copertura a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

Giuseppe Stefano QUINTARELLI (Misto-CI-EPI) accetta la proposta di riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 26-ter.4.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, esprimendo parere favorevole sull'emendamento Quintarelli 26-ter.4, comunica che lo stesso è sottoscritto dai deputati Rizzetto, D'Incà e Galgano.

La Commissione approva l'emendamento Quintarelli 26-ter.4 (Nuova formulazione) (*vedi allegato*).

Il Viceministro Enrico MORANDO propone alla Commissione la riformulazione degli emendamenti Malpezzi 53.13 e Tentori 26-ter.15. Fa presente inoltre che nell'immediato può esprimersi in senso favorevole soltanto su quegli emendamenti che non comportino oneri per le casse dello Stato, perché nello stato attuale non è in grado di verificare le eventuali coperture finanziarie. Considerato che non è in grado di determinare in tempi brevi l'impatto dell'emendamento Paris 101-*quater*.274, identico all'emendamento XI Commissione 101-*quater*.9, volto a prevedere una proroga per talune categorie di lavoratori della pubblica amministrazione, chiede di non essere messo in difficoltà, evidenziando che si potrebbe mettere a rischio la bollinatura da parte della Ragioneria dello Stato di tutto il lavoro fin qui svolto.

Chiara GRIBAUDO (PD) precisa che l'emendamento in questione, rispondendo ad una richiesta del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, prevede la proroga al 1° gennaio 2019 dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa, non essendo stato possibile bandire i relativi concorsi.

Rocco PALESE (FI-PdL), nel chiedere chiarimenti in merito all'andamento dei lavori, segnala che relatore e Governo non si sono ancora espressi su talune proposte emendative segnalate da ultimo dal suo gruppo.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, sulla base delle considerazioni del viceministro, mantiene accantonati gli identici emendamenti XI Commissione 101-*quater*.9 e Paris 101-*quater*.274

Maino MARCHI (PD) segnala i seguenti cinque emendamenti: Lenzi 41.64 in tema di DAT, ricordando che sul medesimo argomento sono stati presentati emendamenti anche dai colleghi del Movimento 5Stelle; Tabacci 46-*bis*.11; Paris 28.3; Basso 77.21, relativo al provvedimento sulle cosiddette false cooperative in discussione al Senato, nonché gli identici emendamenti II Commissione 46.19 e Verini 46.14.

Silvia GIORDANO (M5S), nel precisare che in materia di DAT il Movimento 5Stelle non ha presentato alcun emendamento, chiede di sottoscrivere gli emendamenti Lenzi 41.64 e Marazziti 41.117, anche per conto del collega Mantero.

Paolo Nicolo' ROMANO (M5S) interviene sull'ordine dei lavori, evidenziando che erano state date alcune indicazioni sull'andamento futuro dei lavori della Commissione, sulla base delle quali si era proceduto in maniera spedita. Stigmatizza quindi che adesso, a quattr'ore dalla richiesta del presidente, sia ricominciata la corsa a segnalare emendamenti, richiedendo dal relatore e dal rappresentante del Governo una risposta che allo stato attuale è impossibile per chiunque fornire.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, ritiene di essersi espresso in senso favorevole in tutti i casi in cui ciò era possibile.

La Commissione approva l'emendamento Sani 17-*ter*.14 (nuova formulazione) (*vedi allegato 2*).

Mino TARICCO (PD) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 48-*ter*.42, identico a quello proposto dalla XIII Commissione 48-*ter*.5.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere favorevole sull'emendamento Taricco 48-*ter*.42 a condizione che sia riformulato nel senso di mantenere solo il capoverso comma 301-*bis*.

Mino TARICCO (PD) accetta la riformulazione del suo emendamento 48-*ter*.42.

La Commissione approva l'emendamento Taricco 48-*ter*.42 nella sua nuova formulazione (*vedi allegato 2*), risultando così assorbito l'emendamento 48-*ter*.5 della XIII Commissione.

Laura CASTELLI (M5S) auspica un più ordinato andamento dei lavori.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Tentori 26-*ter*.15 e Malpezzi 53.13 nelle loro rispettive nuove formulazioni (*vedi allegato 2*).

Rocco PALESE (FI-PdL) chiede una verifica sugli emendamenti 41-*quinquies*.33, a sua prima firma, e Prestigiacomio 101-*quater*.289, in precedenza segnalati. Fa notare che tali proposte di modifica non recano oneri.

Mario MARAZZITI (DeS-CD) chiede un approfondimento sugli identici emendamenti 41.134 della XII Commissione, 41.119, a sua prima firma, Gelli 41.73, nonché sugli identici emendamenti Lenzi 41.64 e 41.117, a sua prima firma.

Raffaello VIGNALI (AP-CpE-NCD) auspica che siano esaminati gli emendamenti segnalati dai gruppi, anche laddove vi sia un parere contrario.

Francesco BOCCIA (PD), *presidente e relatore*, ritiene più opportuno procedere prima con l'esame degli emendamenti del relatore.

Giovanni MONCHIERO (Misto-CI-EPI) attende ancora una risposta dal Governo in merito a taluni emendamenti segnalati dal suo gruppo.

Il Viceministro Enrico MORANDO si impegna affinché questi aspetti siano approfonditi.

Raffaello VIGNALI (AP-CpE-NCD) chiede una verifica sul suo emendamento 57.65, in precedenza accantonato.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) chiede un approfondimento sugli emendamenti Carriello 100.14, Brugnerotto 92.2, D'Inca 6.2, Gagnarli 17-*quater*-20 e Simona Valente 40.26.

Gianni MELILLA (MDP) e Rocco PALESE (FI-PdL) preannunciano la presentazione di relazioni di minoranza da parte dei rispettivi gruppi.

Simonetta RUBINATO (PD) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Menorello 101-*quater*.99, auspicando su di esso un approfondimento.

Chiara GRIBAUDO (PD) auspica un approfondimento sugli identici emendamenti 101-*quater*.9 della XI Commissione e Paris 101-*quater*.274.

Stefania PRESTIGIACOMO (FI-PdL) chiede un approfondimento sull'emendamento Sisto 101-*quater*.205.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) chiede che relatore e Governo gli rammentino il parere che hanno espresso sull'emendamento Dall'Orco 49-*ter*.7.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, si riserva di dare un riscontro al collega Sorial allorquando si perverrà alla votazione.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) specifica che, a suo avviso, il contenuto normativo dell'emendamento Dall'Orco 49-ter.7, da lui sottoscritto, può essere ritenuto analogo a quello dell'emendamento accanto-nato Arlotti 10.46.

Laura CASTELLI (M5S) lamenta la confusione con cui si stanno svolgendo i lavori.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, avverte che la Commissione ha testé terminato l'esame degli emendamenti raccolti – come da intese concluse in seno all'Ufficio di Presidenza integrato – nel fascicolo delle proposte emendative riformulate. Passerà ora all'esame del fascicolo che reca gli ulteriori emendamenti del relatore e i relativi subemendamenti. Al riguardo, peraltro, ritira i propri emendamenti 80.36 e 101-*quater*.315 (*vedi allegato 3*), precisando che pertanto i relativi subemendamenti s'intendono decaduti. Dichiarata poi inammissibili, per estraneità di materia, i subemendamenti Bechis 0.41.166.1, Caparini 0.97.42.1, Bechis 0.97.42.2 e Fantinati 0.101-*quater*.316.1. Sono altresì irricevibili il subemendamento Palese 0.53.61.3, ai sensi dell'articolo 89 del Regolamento, e il subemendamento Guidesi 0.Tab.4.3.2, che si limita a precisare l'azione alla quale sono destinate le risorse oggetto dell'emendamento cui esso è riferito, intervenendo su una partizione del bilancio inferiore all'unità di voto parlamentare.

Fa presente che gli emendamenti 36.81 e 36.82 del relatore, che intervengono sul personale dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, presentano contenuto affine agli identici emendamenti Mattiello 58.97 e 58.116 della I Commissione nonché agli identici emendamenti Mattiello 58.98 e I Commissione 58.117, che erano stati dichiarati inam-

missibili. Riammette pertanto, alla luce delle esigenze di funzionalità dell'Agenzia, gli identici emendamenti Mattiello 58.97 e 58.116 della I Commissione, nonché Mattiello 58.98 e 58.117 della I Commissione.

Conclude esprimendo parere contrario sui subemendamenti Speranza 0.36.81.3, Palese 0.36.81.2 e Guidesi 0.36.81.1 e raccomandando l'approvazione del proprio emendamento 36.81.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere favorevole sull'emendamento del relatore 36.81 e parere conforme a quello del relatore sui relativi subemendamenti.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, i subemendamenti Speranza 0.36.81.3, Palese 0.36.81.2 e Guidesi 0.36.81.1 ed approva l'emendamento 36.81 del relatore (*vedi allegato 2*).

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, esprime parere contrario sul subemendamento Verini 0.36.82.1, favorevole sul subemendamento Tancredi 0.36.82.3, contrario sul subemendamento Speranza 0.36.82.2, raccomandando l'approvazione del proprio emendamento 36.82.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere favorevole sull'emendamento del relatore 36.82 e parere conforme a quello del relatore sui relativi subemendamenti.

Anna Margherita MIOTTO (PD) invita a riconsiderare il parere espresso in relazione al subemendamento Verini 0.36.82.1, di cui è cofirmataria, in quanto negare la possibilità di moltiplicare le sedi dell'agenzia è in contrasto con la riforma approvata sei mesi fa.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, rivede in senso favorevole il parere già espresso sul subemendamento Verini 0.36.82.1, che è identico al subemendamento Tancredi 0.36.82.3.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere conforme.

La Commissione approva gli identici subemendamenti Verini 0.36.82.1 e Tancredi 0.36.82.3 (*vedi allegato 2*), respinge il subemendamento Speranza 0.36.82.2 ed approva l'emendamento 36.82 del relatore, come modificato dai subemendamenti approvati (*vedi allegato 2*).

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, esprime parere contrario sui subemendamenti Grillo 0.41.166.2, 0.41.166.3, 0.41.166.4 e 0.41.166.5, raccomandando l'approvazione del proprio emendamento 41.166.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere favorevole sull'emendamento del relatore 41.166 e parere conforme a quello del relatore sui relativi subemendamenti.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, i subemendamenti Grillo 0.41.166.2, 0.41.166.3, 0.41.166.4 e 0.41.166.5 ed approva l'emendamento 41.166 del relatore (*vedi allegato 2*).

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, esprime parere favorevole sul subemendamento Iori 0.53.61.4 e parere contrario sui subemendamenti Marzana 0.53.61.1 e 0.53.61.2, raccomandando l'approvazione del proprio emendamento 53.61.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere favorevole sull'emendamento del relatore 53.61 e parere conforme a quello del relatore sui relativi subemendamenti.

La Commissione approva il subemendamento Iori 0.53.61.4 (*vedi allegato 2*).

Vanna IORI (PD) si compiace dell'approvazione del suo subemendamento, che di fatto si atteggia a correzione formale del testo. Raccomanda altresì l'approvazione del subemendamento Marzana

0.53.61.1, che ritiene migliorativo poiché teso a evitare discriminazioni nei confronti dei nuovi laureati. Invita relatore e Governo a rivedere il parere espresso.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, considerando la serietà della questione, esclude che si possa effettuare in tempi ristretti una immediata verifica della copertura finanziaria dell'emendamento Marzana 0.53.61.1, ai fini dell'eventuale espressione di un parere favorevole. Propone pertanto ai presentatori di ritirare l'emendamento in questione.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, concorda.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) sottoscrive e ritira i subemendamenti Marzana 0.53.61.1 e 0.53.61.2.

La Commissione approva l'emendamento del relatore 53.61, come risultante dal subemendamento approvato (*vedi allegato 2*).

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, esprime parere favorevole sul subemendamento Boccadutri 0.97.42.4, parere contrario sul subemendamento Latronico 0.97.42.3, raccomandando l'approvazione del proprio emendamento 97.42.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere favorevole sull'emendamento del relatore 97.42 e parere conforme a quello del relatore sui relativi subemendamenti.

La Commissione, con distinte votazioni, approva il subemendamento Boccadutri 0.97.42.4 (*vedi allegato 2*), respinge il subemendamento Latronico 0.97.42.3 ed approva l'emendamento del relatore 97.42, come risultante dal subemendamento approvato (*vedi allegato 2*).

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, esprime parere contrario sui subemendamenti Borghesi 0.101-*quater*.310.1 e Pannarale 0.101-*quater*.310.3, raccoman-

dando l'approvazione dell'emendamento del relatore 0.101-*quater*.310.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere favorevole sull'emendamento del relatore 101-*quater*.310 e parere conforme a quello del relatore sui relativi subemendamenti.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, i subemendamenti Borghesi 0.101-*quater*.310.1 e Pannarale 0.101-*quater*.310.3 ed approva l'emendamento 101-*quater*.310 del relatore (*vedi allegato 2*).

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 101-*quater*.316.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere favorevole sull'emendamento del relatore 101-*quater*.316.

La Commissione approva l'emendamento 101-*quater*.316 del relatore (*vedi allegato 2*).

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, prende atto che il subemendamento Tino Iannuzzi 0.119.5.1 è stato ritirato dai presentatori. Raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 119.5.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere favorevole sull'emendamento 119.5 del relatore.

Marialuisa GNECCHI (PD) ritira la propria firma dall'emendamento 41-*quinquies*.34.

Tino IANNUZZI (PD) ritira il proprio subemendamento 0.119.5.1.

La Commissione approva l'emendamento 119.5 del relatore (*vedi allegato 2*).

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, raccomanda l'approvazione del suo emendamento Tab.4.3, esprimendo parere favorevole sul subemendamento Prestigiacomino 0.Tab.4.3.1 e parere contrario sul subemendamento Rondini 0.Tab.4.3.4.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere favorevole sull'emendamento Tab. 4.3 del relatore e parere conforme a quello del relatore sui relativi subemendamenti.

Stefania PRESTIGIACOMO (FI-PdL) precisa che il subemendamento a sua firma 0.Tab.4.3.1 è volto a destinare le risorse derivanti dall'emendamento del relatore, che incrementa il programma di spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a sostegno dell'attività dell'associazione L'albero dei desideri *on-lus*.

La Commissione approva il subemendamento Prestigiacomino 0.Tab.4.3.1 (*vedi allegato 2*), respinge il subemendamento Rondini 0.Tab.4.3.4 ed approva l'emendamento Tab.4.3 del relatore, come risultante dal subemendamento approvato (*vedi allegato 2*).

Francesco RIBAUDO (PD) spera che si affronti con serietà adesso l'emendamento 54.54, inerente ai lavoratori del settore amministrativo, che dal 2001 hanno contratti di collaborazione coordinata e continuativa, peraltro dichiarati illegittimi con il *jobs act* e che da oltre 10 anni non hanno ottenuti aumenti contrattuali. Precisa che la disposizione non comporta oneri ulteriori per la casse dello Stato, dal momento che le risorse necessarie sono state già accantonate in occasione della legge n. 124 del 1999, che ha operato il trasferimento di personale dai comuni alle scuole.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 32.11 ed esprime parere contrario sul subemendamento Guidesi 0.32.11.1.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere favorevole sull'emendamento 32.11 del Relatore e parere con-

trario, conforme a quello del Relatore, sul subemendamento Guidesi 0.32.11.1.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge il subemendamento Guidesi 0.32.11.1 e approva l'emendamento 32.11 del Relatore (*vedi allegato 2*).

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 63.35.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere favorevole sull'emendamento 63.35 del Relatore.

La Commissione approva l'emendamento 63.35 del Relatore (*vedi allegato 2*).

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, raccomanda l'approvazione del suo emendamento Tab.10.3.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere favorevole sull'emendamento Tab.10.3 del Relatore.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL), intervenendo sull'emendamento Tab.10.3 del Relatore, precisa che esso è finalizzato al finanziamento delle politiche territoriali della città di Cosenza, in accordo con il relatore.

La Commissione approva l'emendamento Tab.10.3 del Relatore (*vedi allegato 2*).

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, raccomanda l'approvazione del suo emendamento Tab.10.4.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere favorevole sull'emendamento Tab.10.4 del Relatore.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL), intervenendo sull'emendamento Tab.10.4 del Relatore, precisa in accordo con il Relatore che esso è finalizzato al finanziamento delle politiche territoriali dei comuni di Zimella e Montecchia di Crosara.

La Commissione approva l'emendamento Tab.10.4 del Relatore (*vedi allegato 2*).

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, raccomanda l'approvazione del suo emendamento Tab.13.3.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere favorevole sull'emendamento Tab.13.3 del Relatore.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL), intervenendo sull'emendamento Tab.13.3 del Relatore, precisa in accordo con il Relatore che esso è finalizzato al finanziamento dell'attività del Teatro scientifico « Laboratorio ».

La Commissione approva l'emendamento Tab.13.3 del Relatore (*vedi allegato 2*).

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Prestigiacomò Tab.2.9.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere conforme a quello del relatore.

Stefania PRESTIGIACOMO (FI-PdL), intervenendo sul suo emendamento Tab.2.9, precisa che esso è volto ad integrare il finanziamento di cui all'articolo 22, comma 8, del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2017.

La Commissione approva l'emendamento Prestigiacomò Tab.2.9 (*vedi allegato 2*).

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, esprime parere contrario sull'emendamento Amato 41.74.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme.

La Commissione respinge l'emendamento Amato 41.74.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, avverte che si passerà al voto sugli identici emendamenti Albini 46-bis.11, Gregorio Fontana 46-bis.15 e Tabacci 46-bis.27, in materia di notariato.

Il Viceministro Enrico MORANDO si rimette alla Commissione.

Ivan CATALANO (Misto-CI-EPI) si dichiara contrario all'emendamento, poiché esso di fatto asseconda un disegno « di cartello » dei notai e la sua approvazione, non solo priverebbe di tutela giurisdizionale chi viola il cartello (è infatti in corso un procedimento disciplinare a carico di un notaio di Milano, oltre che, per altro verso, un'istruttoria dell'AGCM), ma esporrebbe l'Italia a una procedura d'infrazione presso l'UE.

Giuseppe Stefano QUINTARELLI (Misto-CI-EPI) concorda con il deputato Catalano.

Rocco PALESE (FI-PdL) osserva che – se è vero quel che affermano i colleghi Catalano e Quintarelli – il Governo non può lavarsene le mani. Si faccia un'istruttoria adeguata e si prenda una posizione.

Tea ALBINI (MDP) non conosce gli elementi su cui si basano le considerazioni del collega Catalano: una cosa è la libera concorrenza, altra un mercato senza regole. Sui notai gravano compiti di natura pubblicistica che i cittadini devono esigere siano svolti con competenza, trasparenza e onestà: in un simile ambito la selvaggia lotta mercatista non è accettabile.

La Commissione approva gli identici emendamenti Albini 46-bis.11, Gregorio Fontana 46-bis.15 e Tabacci 46-bis.27 (*vedi allegato 2*).

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Paris 28.3, a condizione che sia riformulato nei termini indicati in allegato.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, dispone l'accantonamento dell'emendamento Paris 28.3, per permettere alla Commissione di approfondire i termini della riformulazione proposta dal rappresentante del Governo.

La Commissione respinge l'emendamento Palese 77.121.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Basso 77.21, che riguarda le false cooperative.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme.

La Commissione approva l'emendamento Basso 77.21 (*vedi allegato 2*).

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Verini 46.14 e 46.19 della II Commissione, riguardanti il settore della giustizia.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme.

La Commissione approva gli identici emendamenti Verini 46.14 e 46.19 della II Commissione (*vedi allegato 2*).

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, esprime parere contrario all'emendamento Palese 41-*quinquies*.33, che riguarda l'Agenzia italiana del farmaco.

Il Viceministro Enrico MORANDO, avendo acquisito l'avviso del Ministero della salute, competente sull'emendamento, esprime parere conforme a quello del relatore.

Rocco PALESE (FI-PdL) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 41-*quinquies*.33

La Commissione respinge l'emendamento Palese 41-*quinquies*.33.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere contrario sull'emendamento Francesco Saverio Romano 38.10 per mancata quantificazione e copertura degli oneri.

La Commissione respinge l'emendamento Francesco Saverio Romano 38.10.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere contrario sull'emendamento Francesco Saverio Romano 90.62.

La Commissione respinge l'emendamento Francesco Saverio Romano 90.62.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Lenzi 41.64 e Marazziti 41.117, a condizione che siano riformulati nei termini indicati in allegato.

Mario MARAZZITI (DeS-CD) accoglie la riformulazione proposta dal rappresentante del Governo. Osserva che la copertura è sufficiente per far partire il registro nazionale delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) che è necessario per la messa a regime della legge appena approvata sul cosiddetto testamento biologico.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, nel condividere la riformulazione proposta dal Governo, avverte che gli identici emendamenti Lenzi 41.64 e Marazziti 41.117, oltre che dai deputati Silvia Giordano e Mantero, sono stati sottoscritti anche dalla deputata Loreface.

La Commissione approva gli identici emendamenti Lenzi 41.64 e Marazziti 41.117 nel testo riformulato (*vedi allegato 2*), risultando così assorbito l'emendamento 41.135 della XII Commissione.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere contrario sugli identici emendamenti Marazziti 41.119, Gelli 41.73 e 41.134 della XII Commissione.

Mario MARAZZITI (DeS-CD) si rammarica del parere contrario del Governo, dato che il tema affrontato nell'emendamento – le malattie croniche – è assai sentito dalla popolazione interessata. Già è stato adottato il Piano nazionale della cronicità, che prevede, per esempio, l'accesso ai farmaci per le patologie respiratorie e il diabete di tipo B.

Il Viceministro Enrico MORANDO conferma il suo parere contrario.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Marazziti 41.119, Gelli 41.73 e 41.134 della XII Commissione.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere favorevole sull'emendamento Di Gioia 41-*quater*.11, a condizione che sia riformulato nel senso che dal testo siano omessi l'ultimo periodo dell'aggiunto comma 7 nonché i commi 8 e 9, con le necessarie correzioni formali conseguenti.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, avverte che la riformulazione dell'emendamento Di Gioia 41-*quater*.11 è stata accettata dal deputato Galati, in qualità di cofirmatario.

La Commissione approva l'emendamento Di Gioia 41-*quater*.11, nel testo riformulato (*vedi allegato 2*).

Domenico MENORELLO (Misto-CI-EPI) raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 101-*quater*.99, suggerendo eventualmente una riformulazione e mantenendo solo la parte relativa alla correzione di un errore materiale, concernente la definizione di una delle materie facenti parte delle prove di esame per avvocato. Sottolinea che da tale emendamento non sorgerebbe onere alcuno.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere favorevole sull'emendamento Menorello 101-*quater*.99, a condizione che sia riformulato, secondo quanto indicato dallo stesso proponente, nei termini indicati in allegato.

Domenico MENORELLO (Misto-CI-EPI) accetta la riformulazione.

La Commissione approva l'emendamento Menorello 101-*quater*.99 nel testo riformulato (*vedi allegato 2*).

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere favorevole sugli identici emendamenti 101-*quater*.9 della XI Commissione e Paris 101-*quater*.274.

La Commissione approva gli identici emendamenti 101-*quater*.9 della XI Commissione e Paris 101-*quater*.274 (*vedi allegato 2*).

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere contrario sull'emendamento Simone Valente 40.26.

La Commissione respinge l'emendamento Simone Valente 40.26.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere contrario sull'emendamento Gagnarli 17-*quater*.20.

La Commissione respinge l'emendamento Gagnarli 17-*quater*.20.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime favorevole sugli identici emendamenti D'Incà 6.2 e Tentori 6.105, già accantonati.

La Commissione approva gli identici emendamenti D'Incà 6.2 e Tentori 6.105 (*vedi allegato 2*).

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere contrario sull'emendamento Cariello 100.14.

La Commissione respinge l'emendamento Cariello 100.14.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere favorevole sull'emendamento Vignali 57.65 a condizione che sia riformulato, nel senso di omettere l'ultimo periodo, nei termini indicati in allegato.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, prende atto che il proponente ha accettato la riformulazione proposta dell'emendamento Vignali 57.65.

La Commissione approva l'emendamento Vignali 57. 65, come riformulato (*vedi allegato 2*).

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Antezza 76-*bis*.13 e 76-*bis*. 2. della XIII Commissione.

La Commissione approva gli identici emendamenti Antezza 76-*bis*.13 e 76-*bis*. 2. della XIII Commissione (*vedi allegato 2*).

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, avverte che l'emendamento Tinagli 20-*bis*.4 è stato ritirato dai proponenti.

Il Viceministro Enrico MORANDO esporrebbe parere favorevole sull'emendamento Coppola 58.91, solo a condizione che vi fossero apportate modifiche di vasta portata, nel senso di sopprimere tutti i capoversi, tranne i capoversi comma 374-*bis* e 374-*sexies*, sopprimendo peraltro l'ultimo periodo del capoverso comma 374-*sexies*.

Paolo COPPOLA (PD) replica che l'emendamento 58.91 reca contenuti importanti, volti a dare risposte a problemi ed esigenze emersi nel corso dei lavori dell'inchiesta parlamentare – da lui presieduta – sulla digitalizzazione della pubblica Amministrazione e sulle risorse che vengono spese per darle impulso. Riteneva che l'occasione della legge di bilancio potesse essere proficua per avviarne la soluzione. Poiché constata che non è così, ritira l'emendamento.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere favorevole sull'emendamento Losacco 101-*octies*.5.

La Commissione approva gli identici emendamenti Losacco 101-*octies*.5 e Marchi 101-*octies*.4 (*vedi allegato 2*).

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere favorevole sull'emendamento Ribaudò 25.45 a condizione che sia riformulato nei termini indicati in allegato. Esprime altresì parere favorevole Parisi 49-ter.28.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, propone di accantonare l'emendamento Ribaudò 25.45 e di passare all'esame dell'emendamento Parisi 49-ter.28, sul quale esprime parere favorevole.

La Commissione approva l'emendamento Parisi 49-ter.28 (*vedi allegato 2*).

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere contrario sull'emendamento Rubinato 100-bis.32.

Simonetta RUBINATO (PD) raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 100-bis.32, ponendo in evidenza la necessità di trovare una soluzione al problema delle famiglie che hanno contratto mutui indicizzati al franco svizzero. Ricorda che i consumatori interessati alla questione si trovano, in questo momento, in gravi difficoltà e la soluzione proposta di costituire un tavolo tra le associazioni di categorie presso il Ministero dell'economia e delle finanze sarebbe utile e non costosa per le finanze pubbliche.

Ivan CATALANO (Misto-CI-EPI) sottoscrive l'emendamento Rubinato 100-bis.32.

La Commissione respinge l'emendamento Rubinato 100-bis.32.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, esprime parere contrario sull'emendamento Rubinato 100-bis.32.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, fa presente che i deputati Catalano e Menorello sottoscrivono l'emendamento Rubinato 100-bis.32.

La Commissione respinge l'emendamento Rubinato 100-bis.32.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Latronico 39.105.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva l'emendamento Latronico 39.105 (*vedi allegato 2*).

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, esprime parere contrario sull'emendamento Prestigiacomò 101-quater.289.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione respinge l'emendamento Prestigiacomò 101-quater.289.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Mongiello 101-quinquies.4.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva l'emendamento Mongiello 101-quinquies.4 (*vedi allegato 2*).

Adriana GALGANO (Misto-CI-EPI), nel raccomandare l'approvazione dell'emendamento a sua prima 41.53, volto a rendere annuale il *delisting*, precisa che l'emendamento non ha costi, può rappresentare un vantaggio per l'erario e semplificare la vita dei cittadini.

Anna Margherita MIOTTO (PD), nel far presente che quanto proposto con l'emendamento Galgano 41.53 rischia di tradursi in un aggravio di spesa per i cittadini a causa del passaggio di alcuni farmaci nella fascia non rimborsabile, preannuncia la

contrarietà del suo gruppo su tale proposta emendativa.

Adriana GALGANO (Misto-CI-EPI), nel segnalare che in alcuni casi l'ottenimento della ricetta risulta più gravoso per le famiglie dell'acquisto del farmaco, insiste per la votazione dell'emendamento a sua prima firma 41.53, nel testo originario, segnalando infine che il Partito Democratico dovrà assumersi la responsabilità della bocciatura.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere favorevole sull'emendamento Galgano 41.53.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, si rimette alla Commissione.

La Commissione respinge l'emendamento Galgano 41.53.

Francesco CARIELLO (M5S) sollecita l'espressione del parere sull'emendamento a sua prima firma 6.28.

Massimo ARTINI (Misto-AL-TIpI), nel far presente che l'emendamento a sua prima firma 88-bis.13 avrebbe come effetto di aumentare la base imponibile, oltre a rappresentare una norma antielusione, ne annuncia il ritiro e la presentazione di un ordine del giorno.

Marco MICCOLI (PD) spiega il senso del proprio emendamento 68.73, che crede avrebbe dovuto incontrare il favore della Commissione. Prende atto che così non è e lo ritira.

Il Viceministro Enrico MORANDO fa presente che l'emendamento risulta in parte assorbito.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, avverte che i presentatori accettano la riformulazione dei propri emendamenti Paris 28.3, Ribaudò 25.45, Capone 101-bis.4 e Bruno Bossio 101-quater.263.

La Commissione, con distinte votazioni, approva, nel testo riformulato, gli emendamenti Paris 28.3, Ribaudò 25.45, Capone 101-bis.4 e Bruno Bossio 101-quater.263 (*vedi allegato 2*), con il parere favorevole del relatore e del Governo.

Simonetta RUBINATO (PD), nel premettere che la Commissione ha svolto un lavoro rilevante, stigmatizza tuttavia l'assenza di risorse adeguate per le scuole dell'infanzia paritarie, che svolgono un ruolo essenziale, evidenziando anche che l'assenza di tali risorse determinerà l'aumento delle rette.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, esprime parere favorevole, con riformulazione, sull'emendamento Ribaudò 54.54.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme.

La Commissione approva l'emendamento Ribaudò 54.54, nel testo riformulato (*vedi allegato 2*).

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, esprime parere favorevole, con riformulazione, sull'emendamento Arlotti 10.46.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, segnala che, a seguito di un'ulteriore verifica, può ritenersi ammissibile l'emendamento Tancredi 41-sexies.56, in precedenza dichiarato inammissibile per estraneità di materia. Detta proposta emendativa è in fatti volta a prevedere lo stanziamento di specifiche risorse per la definizione di un contenzioso giudiziario analogamente ad altre disposizioni volte a prevedere lo stanziamento di risorse per la definizione di contenziosi, che sono state ritenute ammissibili. Esprime quindi su di esso parere favorevole a condizione che sia

riformulato, nonché sull'emendamento Manzi 41.160.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Arlotti 10.46, nel testo riformulato, e gli identici emendamenti Tancredi 41-*sexies*.56, come riformulato, e Manzi 41.160 (*vedi allegato 2*).

Il Viceministro Enrico MORANDO, nel premettere che nella relazione tecnica che ha accompagnato la scelta concernente la determinazione della soglia per i figli a carico non sono stati valutati gli effetti indiretti della norma, sollecita il relatore a presentare un emendamento relativo al comma 641, che ne riduca il Fondo.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 96.20.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 96.20 del relatore (*vedi allegato 2*).

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, fa presente la necessità di apportare una correzione di forma all'emendamento Palese 52-*quinquies*.7.

Francesco Saverio ROMANO (SC-ALA CLP-MAIE) raccomanda l'approvazione dei suoi emendamenti Tab.A.3 e Tab.A.13, recanti le finalizzazioni in favore, rispettivamente, dell'Associazione italiana tutela handicap AITH e della Fondazione Magna Grecia.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, esprime parere favorevole sugli emendamenti Francesco Saverio Romano Tab.A.3 e Tab.A.13.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Francesco Saverio Romano Tab.A.3 e Tab.A.13 (*vedi allegato 2*).

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, avverte che tutte le altre proposte emendative si intendono respinte ai fini della loro ripresentazione in Assemblea.

Maino MARCHI (PD), a conclusione di diversi giorni e notti di intenso e – a tratti – convulso lavoro di esame del disegno di legge di bilancio, esprime un non formale ringraziamento al Presidente della Commissione per averli condotti con pazienza e competenza. Deve altresì ringraziare tutti i membri della Commissione, il Governo, i funzionari ed il personale della Camera dei deputati per aver profuso un impegno non comune. Preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sul testo.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, si associa alle valutazioni e ai ringraziamenti del collega Marchi, con la menzione speciale del lavoro del Viceministro Morando.

La Commissione delibera su una proposta di coordinamento formale inerente agli identici emendamenti Palese 52-*quinquies*.7, Tancredi 52-*quinquies*.5 e Marroni 52-*quinquies*.6. Indi autorizza il presidente al coordinamento formale del testo.

Delibera di conferire al relatore, Boccia, il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, si riserva di nominare il Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Avverte quindi che i gruppi FI-Pdl, M5S, MDP e SI-SEL-POS hanno designato MORANDO quali relatori di minoranza, rispettivamente, i deputati Palese, D'Incà, Melilla e Marcon.

**La seduta termina alle 9.40.**

## ALLEGATO 1

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.****C. 4768 Governo, approvato dal Senato.****PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE**

## ART. 1.

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

*3-bis.* Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, sono individuati criteri e modalità volti a favorire la diffusione della tecnologia *vehicle to grid*, anche prevedendo la definizione delle regole di partecipazione ai mercati elettrici e di specifiche misure di riequilibrio degli oneri di acquisto rispetto ai prezzi di rivendita dell'energia.

*3-ter.* Al fine di incentivare l'uso di veicoli alimentati ad energia elettrica, entro il medesimo termine di cui al comma *3-bis*, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico definisce le tariffe per il consumo dell'energia elettrica per la ricarica dei veicoli, non superiori alle attuali tariffe previste per i clienti domestici residenti, applicabili ai punti di prelievo in ambito privato e agli operatori del servizio di ricarica in ambito pubblico di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257.

**3. 63 (Nuova formulazione)** Fraccaro, Crippa, Della Valle, Cancellieri, Vallascas, Da Villa, Sorial, Brugnerotto, Castelli, D'Incà, Cariello, Fantinati,

*Dopo il comma 49, inserire i seguenti:*

*49-bis.* Al fine di incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti

non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani, in alternativa all'avvio al recupero energetico, a tutte le imprese, che acquistano prodotti realizzati con materiali derivati da plastiche miste, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui (RUR), è riconosciuto, per ciascun anno del triennio 2018, 2019 e 2020, un credito d'imposta nella misura del 36 per cento delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti.

*49-ter.* Il credito d'imposta di cui al comma *49-bis* è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di euro 20.000 per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di 5 milione di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021. A tal fine è autorizzata la spesa di 5 milione di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021.

*49-quater.* Il credito d'imposta di cui al comma *49-bis* è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile della imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi

dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il credito, è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti dei prodotti di cui al comma 49-bis. Ai fini della fruizione del credito d'imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma sono stanziati su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento sulla contabilità speciale « Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio ».

**49-quinquies.** Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui ai commi 49-bis e 49-ter, anche al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa annui di cui al comma 49-ter.

*Conseguentemente, il fondo di cui al comma 624 è ridotto di 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021.*

**14. 16.** (Nuova formulazione). Vignaroli, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Terzoni, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

*Dopo il comma 71 aggiungere i seguenti:*

**71-bis.** All'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, dopo il comma 11, sono aggiunti i seguenti:

« **11-bis.** È istituito presso il Ministero della difesa il »Fondo antibraconaggio

ittico« con una dotazione iniziale di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018,2019 e 2020, destinato a potenziare i controlli nelle acque interne, da parte del Comando Unità per la tutela forestale ambientale e agroalimentare (CUTFAA).

**11-ter.** Con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di utilizzo del Fondo di cui al comma 11-bis. Le regioni possono concorrere al finanziamento del Fondo nel limite delle disponibilità dei propri bilanci allo scopo finalizzate secondo le modalità definite dal medesimo decreto di cui al presente comma ».

*Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 624, è ridotto di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018 2019 e 2020.*

**17-ter. 7.** (Nuova formulazione) Tripiedi, Cinzia Maria Fontana

*Dopo il comma 74, aggiungere il seguente:*

**74-bis.** Al fine di consentire la manutenzione straordinaria nonché l'adeguamento delle opere pubbliche di rilevanza nazionale necessarie alla protezione dal fenomeno della subsidenza, in particolare nei territori del delta del Po e alla difesa dalle acque dei territori subsidenti compresi nelle province di, Ferrara e Rovigo è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un fondo, con la dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2018 e di 4 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024, finalizzato all'adozione, d'intesa con le regioni interessate, di un programma di interventi e del relativo piano di riparto della spesa tra gli enti cui

è affidata la gestione delle opere di protezione e gestione del fenomeno della subsidenza.

*Conseguentemente, alla tabella B, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 2.000.000;

2019: - 4.000.000;

2020: - 4.000.000.

**17-quater. 39.** (Nuova formulazione) Gallinella, Ferraresi, L'Abbate, Gagnarli, Lupo, Parentela, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

*Dopo il comma 104, aggiungere i seguenti:*

104-bis. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Le associazioni e le fondazioni, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, sono titolari dei valori e delle disponibilità conferiti in gestione, restando peraltro in facoltà delle stesse di concludere, in tema di titolarità, diversi accordi con i gestori a ciò abilitati nel caso di gestione accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale. I valori e le disponibilità affidati ai gestori secondo le modalità e i criteri stabiliti nelle convenzioni costituiscono in ogni caso patrimonio separato e autonomo e non possono essere distratti dal fine al quale sono stati destinati, né formare oggetto di esecuzione sia da parte dei creditori dei soggetti gestori, sia da parte di rappresentanti dei creditori stessi, né possono essere coinvolti nelle procedure concorsuali che riguardano il gestore. Le associazioni e le fondazioni sono legittimate a proporre la domanda di rivendicazione di cui all'articolo 103 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Possono essere rivendicati tutti i valori conferiti in gestione, anche se non individualmente determinati o individuati e anche se depositati presso terzi, diversi dal soggetto gestore. Per l'accertamento dei valori og-

getto della domanda è ammessa ogni prova documentale, ivi compresi i rendiconti redatti dal gestore o dai terzi depositari. Sulle somme di denaro e sugli strumenti finanziari delle associazioni o delle fondazioni depositati a qualsiasi titolo presso un depositario non sono ammesse azioni dei creditori del depositario, del sub-depositario o nell'interesse degli stessi ».

104-ter. Agli enti di diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 a decorrere dall'anno 2020 non si applicano le norme di contenimento delle spese previste a carico degli altri soggetti inclusi nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ferme restando, in ogni caso, le disposizioni vigenti che recano vincoli in materia di personale. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dal comma 624 del presente articolo.

104-quater. Il comma 302 dell'articolo 1 della legge 190 del 2014 è sostituito dal seguente:

« 302. A decorrere da gennaio 2018, al fine di razionalizzare e uniformare le procedure e i tempi di pagamento delle prestazioni previdenziali corrisposte dall'INPS, i trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni e le indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, nonché le rendite vitalizie dell'INAIL sono posti in pagamento il primo giorno di ciascun mese o il giorno successivo se festivo o non bancabile, con un unico mandato di pagamento ove non esistano cause ostative, eccezion fatta per il mese di gennaio in cui il pagamento avviene il secondo giorno bancabile. ».

104-quinquies. La disposizione di cui all'articolo 69, comma 15, della legge 23

dicembre 2000, n. 388 si applica a tutte le gestioni amministrative dall'istituto nazionale della Previdenza sociale. Sono abrogate le disposizioni normative incompatibili con il presente comma.

**24. 26.** (Nuova formulazione) Di Salvo, Albanella, Arlotti, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Damiano, Incerti, Giacobbe, Patrizia Maestri, Miccoli, Cinzia Maria Fontana, Gnecci, Gribaudo, Lavagno, Paris, Rostellato, Rotta, Tinagli, Boccadutri, Fabbri.

*Dopo il comma 140, aggiungere i seguenti:*

140-bis. All'articolo 1, comma 277, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « per l'intero periodo di durata delle operazioni di bonifica » sono sostituite dalle seguenti: « durante le operazioni di bonifica » e dopo le parole: « per il periodo corrispondente alla medesima bonifica » sono aggiunte le seguenti: « e per i dieci anni successivi al termine dei lavori di bonifica, a condizione della continuità del rapporto di lavoro in essere al momento delle suddette operazioni di bonifica »;

b) al secondo periodo, dopo le parole: « entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, » sono inserite le seguenti: « corredata della dichiarazione del datore di lavoro che attesti la sola presenza del richiedente nel sito produttivo nel periodo di effettuazione dei lavori di sostituzione del tetto. I benefici sono riconosciuti »;

c) al secondo periodo, le parole: « 7,5 milioni di euro per l'anno 2018 e 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 10,2 milioni di euro per l'anno 2018, 12,8 milioni di euro per l'anno 2019, 12,7 milioni di euro per l'anno 2020, 12,6 milioni di euro per l'anno 2021, 12,2 milioni di euro per l'anno 2022, 11,6 milioni di euro per l'anno 2023, 8,3 milioni

di euro per l'anno 2024 e 2,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 ».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: – 2.700.000;  
2019: – 2.800.000;  
2020: – 2.700.000.

**29-ter. 27.** (Nuova formulazione) Fanucci, Bini, Parrini.

*Al comma 459 aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

Sono inoltre escluse le maggiori spese per il servizio del debito sostenute nel 2017 rispetto all'anno 2016 derivanti dalla rimodulazione dei mutui effettuata nel 2015, nonché le spese per le quote interessi delle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

*Conseguentemente dopo il medesimo comma 459, aggiungere il seguente:*

459-bis. Dal 2018 al 2022 la Regione siciliana si impegna a riqualificare la propria spesa attraverso il progressivo aumento degli investimenti incrementando gli impegni complessivi per gli investimenti in misura non inferiore al 2 per cento per ciascun anno rispetto all'anno precedente.

**69. 9.** (Nuova formulazione). Prestigiacomo, Alberto Giorgetti, Milanato, Palessi.

*Sostituire i commi 507 e 508 con i seguenti:*

507. All'articolo 21, comma 10, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: « e posto in liquidazione », sono aggiunte le seguenti: « Il commissario liquidatore è autorizzato, al fine di accelerare le procedure di liquida-

zione e per snellire il contenzioso in essere, a stipulare accordi transattivi anche per le situazioni creditorie e debitorie in corso di accertamento. Le transazioni di cui al periodo precedente devono concludersi entro il 31 marzo 2018. Nei successivi sessanta giorni dalla predetta data il Commissario predispone comunque la situazione patrimoniale del soppresso ente riferita alla data del 31 marzo 2018».

508, All'articolo 21, del decreto- legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo del comma 11 è sostituito dai seguenti periodi: «Le funzioni del soppresso Ente con le relative risorse, umane e strumentali, sono trasferite dal 30 giugno 2018 alla società costituita dallo Stato e partecipata, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dal Ministero dell'economia e delle finanze, e sottoposta alla vigilanza del Dipartimento delegato all'Autorità politica per le politiche di coesione e per il Mezzogiorno e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Alla società possono partecipare le regioni Basilicata, Campania, Puglia, garantendo alle stesse, nell'atto costitutivo, la rappresentanza in relazione alla disponibilità e all'utilizzo delle risorse idriche che alimentano il sistema e tenendo conto della presenza sui territori regionali delle infrastrutture di captazione e grande adduzione della Società. Lo Statuto prevede la possibilità per le predette regioni di conferire ulteriori infrastrutture di approvvigionamento dei sistemi idrici alimentate da trasferimenti di acqua tra regioni diverse, nonché di conferire, in tutto o in parte, partecipazioni al capitale di società attive in settori o in servizi idrici correlati, nonché per le ulteriori regioni interessate ai trasferimenti idrici tra regioni del distretto idrografico dell'Appennino Meridionale, di partecipare alla società di cui al presente comma. La costituita Società e il Commissario liquidatore accertano entro il 30 giugno 2018, sulla base della situazione patrimoniale predisposta dal mede-

simo Commissario liquidatore, attività e passività, eventualmente residue dalla liquidazione, che sono trasferite alla Società nei limiti del mantenimento dell'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario della stessa. La tariffa idrica da applicare agli utenti del costituito soggetto è determinata dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico in accordo a quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012. All'onere derivante dalla costituzione della società di cui al presente comma, pari a 2.000.000 di euro, si provvede, tenuto conto dell'ambito territoriale di attività, nell'anno 2018, a valere sulle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione, programmazione 2014- 2020,»;

b) dopo il comma 11 è aggiunto il seguente: «11-bis. Ai fini dell'applicazione della normativa in materia di affidamento del servizio idrico integrato, l'affidamento alla società di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141, è prorogato fino al 31 dicembre 2021.»

**76-bis. 8.** (Nuova formulazione) Ginefra.

*Dopo il comma 509, aggiungere i seguenti:*

509-bis. A far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:

a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;

b) strumenti di pagamento elettronico;

c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;

d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo

delegato. L'impedimento s'intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.

**509-ter.** I datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.

**509-quater.** Per rapporto di lavoro, ai fini del comma 509-bis, si intende ogni rapporto di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto, nonché ogni rapporto di lavoro originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142. La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.

**509-quinquies.** Le disposizioni di cui ai commi 509-bis e 509-ter non si applicano ai rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a quelli di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 339, né a quelli comunque rientranti nell'ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Al datore di lavoro o committente che viola l'obbligo di cui al comma 509-bis, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro.

**509-sexies.** Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo stipula con le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale, con l'Associazione bancaria ita-

liana e con la società Poste italiane Spa una convenzione con la quale sono individuati gli strumenti di comunicazione idonei a promuovere la conoscenza e la corretta attuazione delle disposizioni di cui ai commi 509-bis, 509-ter e 509-quater. Gli obblighi di cui ai commi 509-bis, 509-ter e 509-quater e le relative sanzioni si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. La Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con il Ministero dell'economia e delle finanze, predispone campagne informative, avvalendosi dei principali mezzi di comunicazione, nonché degli organi di comunicazione e di stampa e di soggetti privati. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2018.

*Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, è ridotto di 100.000 euro per l'anno 2018.*

**77. 51.** (Nuova formulazione) Di Salvo, Paris, Albanella, Ariotti, Baruffi, Bocuzzi, Casellato, Damiano, Incerti, Giacobbe, Patrizia Maestri, Miccoli, Cinzia Maria Fontana, Gnecci, Gribaudo, Lavagno, Rostellato, Rotta, Tinagli.

*Dopo il comma 666, aggiungere il seguente:*

**666-bis.** Al fine di garantire il tempestivo avvio delle procedure connesse all'entrata in vigore del nuovo sistema elettorale, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2018 per l'attuazione degli obblighi di trasparenza previsti dall'articolo 20, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dall'articolo 4 della legge 11 novembre 2017, n. 165, e per l'implementazione dei sistemi informativi a supporto dei nuovi adempimenti degli uffici elettorali e per la trasmissione in formato elettronico alle Camere di tutti i dati necessari per la proclamazione degli eletti,

e, anche in considerazione dei termini connessi alla nuova determinazione dei collegi elettorali in attuazione dell'articolo 3 della legge 11 novembre 2017, n. 165, per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge, il numero delle sottoscrizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è ridotto ad un quarto. Per le liste di cui all'articolo 18-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, richiamato dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 533 del 1993, o di cui all'articolo 2, comma 36, della legge n. 52 del 2015 e successive modificazioni, e per le liste ad esse collegate ai sensi dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 l'indicazione dei candidati nei collegi uninominali è presentata separatamente dalla lista dei candidati nel collegio plurinomiale, con la sola sottoscrizione di cui al comma 1-bis, secondo periodo, del medesimo articolo 18-bis.

**666-ter.** L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotta di 1 milione di euro per l'anno 2018.

**666-quater.** In attuazione degli impegni internazionali assunti dall'Italia nell'ambito dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), è ammessa la presenza presso gli Uffici elettorali di sezione, in occasione di consultazioni elettorali o referendarie, di osservatori internazionali. A tale fine, gli osservatori internazionali sono preventivamente accreditati dal Ministero degli Affari Esteri che, almeno venti giorni prima della data stabilita per il voto, trasmette al Ministero dell'interno l'elenco nominativo per la successiva comunicazione ai prefetti di ciascuna provincia e ai sindaci. Gli osservatori internazionali non possono in alcun modo interferire nello svolgimento delle operazioni degli Uffici elettorali di sezione.

**101-quater. 72.** (Nuova formulazione)  
Ferrari.

*Dopo il comma 670, aggiungere i seguenti:*

**670-bis.** All'articolo 11, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 sono apportate le seguenti modifiche:

a) ai commi 3-bis e 9-bis, dopo le parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre», ovunque ricorrenti, sostituire *017* con *018*»;

b) al comma 9-bis, quarto periodo, dopo le parole: «nonché nel limite massimo di 10 milioni di euro», è inserita la seguente: «annui» e le parole «nel corso dell'anno 2017.» sono sostituite con le seguenti: «nel corso degli anni 2017 e 2018.».

**670-ter.** Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, dopo l'articolo 194 è aggiunto il seguente:

#### ART. 194-bis.

*(Semplificazione del procedimento di tracciabilità dei rifiuti e per il recupero dei contributi dovuti in materia di SISTRI).*

1. In adempimento alle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni «Codice di amministrazione digitale» e consentire la lettura integrata dei dati riportati, gli adempimenti relativi alle modalità di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del formulario di trasporto di cui agli articoli 190 e 193 sono effettuati anche in formato digitale.

2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può, sentiti il Ministero delle infrastrutture e trasporti, il Ministero dello sviluppo economico, l'Agenzia per l'Italia Digitale ed Unioncamere, con proprio decreto predisporre il formato digitale degli adempimenti citati.

3. È consentita la trasmissione della quarta copia del formulario di trasporto prevista al comma 2 dell'articolo 193, anche mediante posta elettronica certificata.

4. Al contributo previsto dall'articolo 7 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 30 marzo 2016, n. 78, si applicano i termini di prescrizione di cui all'articolo 2946 del codice civile.

5. Per il recupero di contributi SISTRI dovuti e non corrisposti e delle richieste di rimborso o conguaglio da parte di utenti del sistema SISTRI, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta con proprio decreto di natura non regolamentare, una o più procedure, nel rispetto dei seguenti criteri direttivi:

a) comunicazione di avvio del procedimento con l'invio del sollecito di pagamento, prima di procedere alla riscossione coattiva del credito vantato dal Ministero dell'ambiente per contributi SISTRI dovuti e non corrisposti o corrisposti parzialmente;

b) determinazione unitaria del debito o del credito, procedendo alla compensazione dei crediti maturati a titolo di rimborso con quanto dovuto a titolo di contributo;

c) previsione di modalità semplificate per la regolarizzazione della posizione

contributiva degli utenti obbligati al pagamento del contributo SISTRI, fino all'annualità in corso alla data di approvazione della presente disposizione, che non vi abbiano provveduto o vi abbiano provveduto parzialmente, mediante ravvedimento operoso, acquiescenza o accertamento concordato in contraddittorio;

d) definizione di strumenti di conciliazione giudiziale, al fine di favorire il raggiungimento di accordi, in sede processuale, tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e gli utenti del sistema SISTRI per i profili inerenti il pagamento o il rimborso del contributo SISTRI.

6. L'esperimento delle procedure di cui al comma 2, determina, all'esito della regolarizzazione della posizione contributiva, l'estinzione della sanzione di cui all'articolo 260 bis, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e non comporta il pagamento di interessi.

**101-quater. 264** (Nuova formulazione)  
Carrescia, Marchetti, Preziosi, Borghi, Cominelli, Giovanna Sanna, Morani, Donati, Dallai, Iori, Venittelli, Ascani, Gadda, Manfredi, Crimì, Senaldi.

## ALLEGATO 2

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e relativa nota di variazioni. C. 4768 Governo, approvato dal Senato e C. 4768/1 Governo, approvato dal Senato.**

**PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE**

ART. 1

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, sono individuati criteri e modalità volti a favorire la diffusione della tecnologia *vehicle to grid*, anche prevedendo la definizione delle regole di partecipazione ai mercati elettrici e di specifiche misure di riequilibrio degli oneri di acquisto rispetto ai prezzi di rivendita dell'energia.

**3. 63 (Ulteriore nuova formulazione)**  
Fraccaro, Crippa, Della Valle, Cancelleri, Vallasca, Da Villa, Sorial, Brugnerotto, Castelli, D'Inca, Cariello, Fanti, Catalano, Mucci

*Dopo il comma 39, aggiungere i seguenti:*

39-bis. I treni adibiti al trasporto passeggeri prevedono adeguate misure atte a garantire il primo soccorso ai passeggeri in caso di emergenza.

39-ter. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le

province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuate le dotazioni minime di primo soccorso in relazione alle specifiche caratteristiche dei servizi ferroviari, nonché i tempi e le modalità di attuazione di cui al comma 39-bis. Il decreto di cui al presente comma individua altresì le modalità e i criteri per la formazione del personale viaggiante.

39-quater. A titolo di contributo per la realizzazione delle misure di cui al comma 39-ter, la dotazione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 1, comma 301, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è incrementata di 500.000 euro per l'anno 2018, 2 milioni di euro per l'anno 2019 e di 1 milione di euro per l'anno 2020. Le dotazioni di primo soccorso potranno essere acquisite dalle società di trasporto ferroviario anche tramite convenzioni o sponsorizzazioni da parte di soggetti privati.

*Conseguentemente:*

*alla tabella A, alla voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:*

2018: – 500.000;

*al comma 624, sostituire le parole: di 53.868.200 euro per l'anno 2019, di 135.812.100 euro per l'anno 2020 con le*

seguenti: di 51.868.200 euro per l'anno 2019, di 134.812.100 euro per l'anno 2020.

**10. 16** (Nuova formulazione) Rostellato, Arlotti, Paola Boldrini, Capone, Carra, Crivellari, Donati, Iacono, La Marca, Manfredi, Melilli, Narduolo, Terrosi, Venittelli, Di Salvo, Galgano, Catalano, Mucci

*Dopo il comma 49 aggiungere i seguenti:*

*49-bis.* L'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, mediante i rispettivi regolamenti di organizzazione di cui all'articolo 71 della legge 30 luglio 1999, n. 300, possono:

*a)* istituire posizioni organizzative per lo svolgimento di incarichi di elevata responsabilità, alta professionalità o particolare specializzazione, ivi compresa la responsabilità di uffici operativi di livello non dirigenziale, nei limiti del risparmio di spesa conseguente alla riduzione di posizioni dirigenziali; tale riduzione non rileva ai fini del calcolo del rapporto tra personale dirigenziale di livello generale e personale dirigenziale di livello non generale di cui all'articolo 23-*quinquies*, comma 1, lettera *a*), numero 2), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

*b)* disciplinare il conferimento delle posizioni a funzionari con almeno cinque anni di esperienza nella terza area mediante una selezione interna che tiene conto delle conoscenze professionali, delle capacità tecniche e gestionali degli interessati e delle valutazioni dagli stessi conseguite negli anni precedenti;

*c)* attribuire ai titolari delle posizioni il potere di adottare atti e provvedimenti amministrativi, compresi gli atti che impegnano l'agenzia verso l'esterno, i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, di livello non dirigenziale, e la responsabilità dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati

nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

*d)* prevedere l'articolazione delle posizioni secondo diversi livelli di responsabilità con conseguente graduazione della retribuzione di posizione e in caso di valutazione positiva, l'attribuzione della retribuzione di risultato sulla base del livello di valutazione annuale riportata;

*e)* disciplinare l'accesso alla qualifica dirigenziale dei rispettivi ruoli mediante procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami. Gli esami consistono in una prova scritta, a carattere tecnico-pratico, e in una orale, finalizzate ad individuare, secondo modalità e descrizione dei contenuti specificate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, le capacità cognitive e le competenze manageriali attinenti alle diverse tipologie di compiti istituzionali dell'agenzia che bandisce il concorso, con la possibilità di prevedere una prova preselettiva con test a risposta chiusa qualora il numero di candidati superi il limite indicato nel bando. Sono esonerati dalla prova preselettiva i candidati dipendenti dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli che abbiano svolto per almeno due anni alla data del bando funzioni dirigenziali ovvero incarichi di responsabilità relativi a posizioni organizzative di elevata responsabilità, alta professionalità o particolare specializzazione, di cui alla lettera *a*), o a quelle di cui all'articolo 23-*quinquies*, comma 1, lettera *a*), punto 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 4-bis del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 nonché il personale assunto mediante pubblico concorso ed in servizio presso l'Agenzia delle entrate o l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con almeno dieci anni di anzianità nella terza area, senza demerito. Le commissioni di valu-

tazione sono composte da magistrati ordinari, amministrativi o contabili, avvocati dello Stato, professori di prima fascia di università pubbliche o private, dirigenti di prima fascia dell'agenzia che bandisce il concorso anche in quiescenza da non oltre due anni alla data di pubblicazione del bando, tra i quali è scelto il presidente, da persone di comprovata competenza nelle aree tematiche attinenti alle funzioni dirigenziali delle agenzie fiscali, e da esperti di comprovata qualificazione ed esperienza nella selezione delle professionalità manageriali. La commissione può avvalersi dell'ausilio di soggetti specializzati, anche esterni alla pubblica amministrazione, per la predisposizione e l'esecuzione delle prove preselettive e scritte. Vengono valutati i titoli secondo i criteri definiti nei bandi, dando rilievo anche alle esperienze lavorative pregresse. Fino al 50 per cento dei posti messi a concorso può essere riservato al personale assunto mediante pubblico concorso ed in servizio presso l'Agenzia delle entrate o l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con almeno dieci anni di anzianità nella terza area, senza demerito.

*49-ter.* Al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135:

*a)* all'articolo 23-*quater*, comma 7, le parole: « due posti di vicedirettore », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « da una e fino ad un massimo di tre posti da vicedirettore »; le parole: « , per i compiti di indirizzo e coordinamento delle funzioni riconducibili all'area di attività dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato » sono soppresse;

*b)* il secondo periodo dell'articolo 23-*quinquies*, comma 1, lettera *a)*, numero 2), è soppresso. L'abrogazione di cui al primo periodo ha effetto dalla data del 31 dicembre 2018. Entro la predetta data le posizioni organizzative di cui al citato articolo 23-*quinquies*, comma 1, lettera *a)*, numero 2, sono ridefinite in coerenza con i criteri di individuazione delle posizioni

organizzative di cui al comma 49-*bis*, rideterminandone conseguentemente il trattamento retributivo.

*49-quater.* All'articolo 4-*bis* del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, primo periodo, le parole: « 30 giugno 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »;

*b)* al comma 2, primo periodo, le parole: « 30 giugno 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 ».

**14. 9.** (Nuova formulazione) Marco Di Maio, Cinzia Maria Fontana

*Dopo il comma 49, inserire i seguenti:*

*49-bis.* Al fine di incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani, in alternativa all'avvio al recupero energetico, a tutte le imprese, che acquistano prodotti realizzati con materiali derivati da plastiche miste, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui (RUR), è riconosciuto, per ciascun anno del triennio 2018, 2019 e 2020, un credito d'imposta nella misura del 36 per cento delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti.

*49-ter.* Il credito d'imposta di cui al comma 49-*bis* è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di euro 20.000 per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021. A tal fine è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021.

*49-quater.* Il credito d'imposta di cui al comma 49-*bis* è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito. Esso non concorre alla formazione del reddito

né della base imponibile della imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il credito, è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti dei prodotti di cui al comma 49-bis. Ai fini della fruizione del credito d'imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma sono stanziati su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento sulla contabilità speciale « Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio ».

**49-quinquies.** Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui ai commi 49-bis e 49-ter, anche al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa annui di cui al comma 49-ter.

*Conseguentemente, il fondo di cui al comma 624 è ridotto di 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021.*

**14. 16.** (Ulteriore nuova formulazione). Vignaroli, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Terzoni, Brugnerotto, Carriello, Castelli, D'Incà, Sorial.

*Dopo il comma 58, aggiungere il seguente:*

**58-bis.** Alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, decorrenti dal 1° gennaio 2018 e con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2018, di persone a cui sia stata riconosciuta protezione internazionale a partire dal 1° gennaio 2016, viene erogato per un periodo massimo di trentasei mesi un contributo entro il limite di spesa di 500 mila euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 a riduzione sgravio delle aliquote per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute, relativamente ai suddetti lavoratori assunti. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabiliti i criteri di assegnazione dei contributi di cui al presente comma.

*Conseguentemente, il fondo di cui al comma 624 è ridotto di 500.000 euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.*

**16. 98.** (Nuova formulazione). Giuseppe Guerini.

*Dopo il comma 71 aggiungere i seguenti:*

**71-bis.** All'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, dopo il comma 11, sono aggiunti i seguenti:

« **11-bis.** È istituito presso il Ministero della difesa il »Fondo antibraconaggio ittico« con una dotazione iniziale di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, destinato a potenziare i controlli nelle acque interne, da parte del Comando Unità per la tutela forestale ambientale e agroalimentare (CUTFAA).

**11-ter.** Con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni

dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di utilizzo del Fondo di cui al comma 11-bis. Le regioni possono concorrere al finanziamento del Fondo nel limite delle disponibilità dei propri bilanci allo scopo finalizzate secondo le modalità definite dal medesimo decreto di cui al presente comma ».

*Conseguentemente, il fondo di cui al comma 624 è ridotto di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018 2019 e 2020.*

**17-ter. 7.** *(Ulteriore nuova formulazione)*  
Tripiedi, Cinzia Maria Fontana

*Dopo il comma 71 aggiungere il seguente:*

71-bis. Al fine di poter completare le procedure di liquidazione dei danni già accertati alla data di entrata in vigore della presente legge derivanti da calamità naturali riconosciute ai sensi dell'articolo 5, comma 3-bis, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito con modificazioni dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, la dotazione finanziaria del capitolo di spesa 7350 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è incrementata di 1 milione di euro per l'anno 2019.

*Conseguentemente, alla Tabella 12, missione « 1 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca », programma « 1.1 – Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (9.2) » apportare le seguenti variazioni:*

2019: – 1.000.000.

**17-ter. 14.** *(Nuova formulazione)* Sani.

*Al comma 72, dopo le parole: sono stanziati inserire le seguenti: 1 milione di euro per l'anno 2018.*

*Conseguentemente, il fondo di cui al comma 624 è ridotto di 1 milione di euro per l'anno 2018.*

**\* 17-quater 49.** *(Nuova formulazione).*  
Capone Massa, Mariano, Vico.

**\* 17-quater. 41.** *(Nuova formulazione).*  
Mongiello, Castricone, Chaouki, Ginefra, Grassi, Marroni, Pelillo, Taranto, Valiante, Antezza.

**\* 17-quater. 47.** *(Nuova formulazione).*  
Palese

*Dopo il comma 74, aggiungere il seguente:*

74-bis. Al fine di consentire la manutenzione straordinaria nonché l'adeguamento delle opere pubbliche di rilevanza nazionale necessarie alla protezione dal fenomeno della subsidenza, in particolare nei territori del delta del Po e alla difesa dalle acque dei territori subsidenti compresi nelle province di, Ferrara, Rovigo e Ravenna è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un fondo, con la dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2018 e di 4 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024, finalizzato all'adozione, d'intesa con le regioni interessate, di un programma di interventi e del relativo piano di riparto della spesa tra gli enti cui è affidata la gestione delle opere di protezione e gestione del fenomeno della subsidenza.

*Conseguentemente, alla tabella B, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: – 2.000.000;

2019: – 4.000.000;

2020: – 4.000.000.

**17-quater. 39** *(Ulteriore nuova formulazione)* Gallinella, Ferraresi, L'Abbate, Gagnarli, Lupo, Parentela, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Inca, Guidesi, Nuti, Rizzetto, Rubinato, Mongiello, Paglia, Borghi.

*Dopo il comma 74, aggiungere il seguente:*

74-bis. Al fine di incentivare la produzione zootecnica estensiva, il Fondo di cui all'articolo 23-bis, comma 1, del decreto-

legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è esteso al settore zootecnico e conseguentemente incrementato di 10 milioni di euro per ciascuna della annualità 2019 e 2020 da destinare ad interventi in favore della zootecnia estensiva praticata nelle zone montane e, limitatamente ai comuni colpiti dal sisma del 2016 e 2017, nelle zone svantaggiate. Gli interventi sono erogati, nel rispetto del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo, alla condizioni e con i criteri, anche di natura altimetrica, stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.

*Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e l'anno 2020.*

**\* 17-quater. 55. (Nuova formulazione).**

Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Oliverio, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.

**\* 17-quater. 43. (Nuova formulazione)**

Mongiello, Ginefra, Grassi, Pelillo, Valiante, Castricone, Marroni, Antezza.

*Dopo il comma 74, aggiungere il seguente:*

**74-bis.** Al fine di incentivare l'aggregazione, gli accordi di filiera, l'internazionalizzazione, la competitività e la produzione di qualità, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un Fondo volto a favorire la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese agrumicole e

dell'intero comparto agrumicolo, nonché l'aggregazione e l'organizzazione del comparto medesimo, anche attraverso il sostegno ai contratti ed agli accordi di filiera, con una dotazione pari a 2 milioni di euro per l'anno 2018 e a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo sono erogati alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo.

*Conseguentemente, alla Tabella 12, missione « 1 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca », programma « 1.1 – Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (9.2) », apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2018: -2.000.000;  
2019: -4.000.000;  
2020: -4.000.000.

**17-quater. 58. (Nuova formulazione)** Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.

*Dopo il comma 301, aggiungere i seguenti:*

**301-bis.** All'articolo 7, comma 1, della legge 3 maggio 1982, n. 203, è aggiunto in fine il seguente periodo: « Sono altresì equiparati ai coltivatori diretti, ai fini della

presente legge, anche gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. ».

**48-ter. 42.** (Nuova formulazione) Taricco, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Oliverio, Palma, Prina, Romanini, Sani, Terrosi, Venittelli, Zanin.

*Dopo il comma 76, aggiungere il seguente:*

*76-bis.* Con effetto dall'esercizio finanziario 2019, la quota percentuale del 68 per cento, stabilita ai fini della determinazione degli stanziamenti in sede previsionale, dai commi 4 e 5 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, è elevata alla misura del 78 per cento, restando ferma la procedura di rideterminazione degli stanziamenti medesimi sulla base delle entrate affluite al bilancio dello Stato in relazione ai versamenti degli enti previdenziali.

**19. 10.** (Nuova formulazione) Cinzia Maria Fontana, Sanga, Carnevali, Arlotti, Carrescia.

*Dopo il comma 104, aggiungere i seguenti:*

*104-bis.* All'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« *1-bis.* Le associazioni e le fondazioni, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, sono titolari dei valori e delle disponibilità conferiti in gestione, restando peraltro in facoltà delle stesse di concludere, in tema di titolarità, diversi accordi con i gestori a ciò abilitati nel caso di gestione accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale. I valori e le disponibilità affidati ai gestori secondo le modalità e i criteri stabiliti nelle convenzioni costituiscono in ogni caso patrimonio separato e autonomo e non possono essere distratti dal fine al

quale sono stati destinati, né formare oggetto di esecuzione sia da parte dei creditori dei soggetti gestori, sia da parte di rappresentanti dei creditori stessi, né possono essere coinvolti nelle procedure concorsuali che riguardano il gestore. Le associazioni e le fondazioni sono legittimate a proporre la domanda di rivendicazione di cui all'articolo 103 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Possono essere rivendicati tutti i valori conferiti in gestione, anche se non individualmente determinati o individuati e anche se depositati presso terzi, diversi dal soggetto gestore. Per l'accertamento dei valori oggetto della domanda è ammessa ogni prova documentale, ivi compresi i rendiconti redatti dal gestore o dai terzi depositari. Sulle somme di denaro e sugli strumenti finanziari delle associazioni o delle fondazioni depositati a qualsiasi titolo presso un depositario non sono ammesse azioni dei creditori del depositario, del sub-depositario o nell'interesse degli stessi ».

*104-ter.* Agli enti di diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 a decorrere dall'anno 2020 non si applicano le norme di contenimento delle spese previste a carico degli altri soggetti inclusi nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ferme restando, in ogni caso, le disposizioni vigenti che recano vincoli in materia di personale. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno ed indebitamento netto, pari a 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

104-*quater*. Il comma 302 dell'articolo 1 della legge 190 del 2014 è sostituito dal seguente:

« 302. A decorrere da gennaio 2018, al fine di razionalizzare e uniformare le procedure e i tempi di pagamento delle prestazioni previdenziali corrisposte dall'INPS, i trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni e le indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, nonché le rendite vitalizie dell'INAIL sono posti in pagamento il primo giorno di ciascun mese o il giorno successivo se festivo o non bancabile, con un unico mandato di pagamento ove non esistano cause ostative, eccezion fatta per il mese di gennaio in cui il pagamento avviene il secondo giorno bancabile. ».

104-*quinquies*. La disposizione di cui all'articolo 69, comma 15, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 si applica a tutte le gestioni amministrate dall'istituto nazionale della Previdenza sociale. Sono abrogate le disposizioni normative incompatibili con il presente comma.

**24. 26.** (*Ulteriore nuova formulazione*) Di Salvo, Albanella, Arlotti, Baruffi, Bocuzzi, Casellato, Damiano, Incerti, Giacobbe, Patrizia Maestri, Miccoli, Cinzia Maria Fontana, Gneccchi, Gribaudo, Lavagno, Paris, Rostellato, Rotta, Tinagli, Boccadutri, Fabbri.

*Dopo il comma 118 aggiungere il seguente:*

118-*bis*. Al fine di contrastare le forme di esclusione sociale attraverso lo sviluppo delle iniziative finalizzate alla creazione di nuova autoimprenditorialità e di lavoro autonomo mediante l'accesso agli strumenti di microfinanza, con particolare riguardo ai giovani e alle donne, è assegnato all'Ente Nazionale per il Microcredito un contributo di 600.000 euro annui a decorrere dal 2018.

*Conseguentemente il fondo di cui al comma 624 è ridotto nella misura di 600.000 euro annui a decorrere dal 2018.*

**26. 18.** (*Nuova formulazione*). Tancredi.

*Dopo il comma 118, aggiungere il seguente:*

118-*bis*. Alla legge 19 agosto 2016, n. 166, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: « b) favorire il recupero e la donazione di medicinali, di prodotti farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale; »;

b) all'articolo 2, dopo la lettera g), sono aggiunte le seguenti:

« h) “ medicinali destinati alla donazione ”: i medicinali inutilizzati dotati di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), legittimamente in possesso del donatore, in confezionamento primario e secondario integro, in corso di validità, correttamente conservati secondo le indicazioni del produttore riportate negli stampati autorizzati del medicinale. Rientrano in questa categoria i medicinali soggetti a prescrizione, senza obbligo di prescrizione, da banco e i relativi campioni gratuiti. I farmaci che non sono commercializzati per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità di utilizzo o per altri motivi simili tali in ogni caso da non compromettere l'idoneità di utilizzo in termini di qualità, tracciabilità, sicurezza ed efficacia per il consumatore finale, possono essere donati alle associazioni che possono garantire, attraverso medici o farmacisti presso le stesse associazioni, l'efficacia dei medesimi medicinali. Possono altresì essere donati, sulla base di principi stabiliti dal decreto del Ministero della sanità dell'11 febbraio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 marzo 1997 n. 72, e con le modalità previste dalla circolare del Ministro della salute del 23 marzo 2017, i medicinali per i quali non è ancora stata autorizzata l'immissione in commercio in Italia;

i) “ Soggetti donatori del farmaco ”; ai fini della presente legge si intendono per soggetti donatori dei farmaco, le farmacie,

i grossisti, le parafarmacie, così come individuate ai sensi del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e le aziende titolari di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), i loro rappresentanti locali, i loro concessionari per la vendita e i loro distributori;

*l)* “articoli di medicazione”: gli articoli di cui al numero 1.14) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

*m)* “altri prodotti”; i prodotti che saranno individuati ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera *e*). ».

*c)* all'articolo 8 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

4. Fermo restando quanto stabilito al comma 3, il Tavolo potrà avvalersi anche di gruppi di lavoro costituiti dai soggetti indicati dai componenti di cui al comma 1 lettera *b)* nonché di altri esperti di settore.;

*d)* all'articolo 9, comma 2, dopo la parola: « medesimi. » è aggiunto il seguente periodo: « Le campagne di promozione di modelli di consumo e di acquisto improntati a criteri di solidarietà e di sostenibilità e le campagne volte a sensibilizzare l'opinione pubblica e le imprese sulle conseguenze negative degli sprechi alimentari sono pianificate sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori presenti nel Consiglio nazionale dei consumatori e utenti (CNCU). »;

*e)* all'articolo 11:

1) Alla rubrica dopo la parola: « innovativi » inserire le seguenti parole: « integrati, o di rete, »;

2) al comma 2 dopo la parola: « innovativi » inserire le seguenti parole: « integrati, o di rete, »;

*f)* all'articolo 16:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Disposizioni fiscali per le cessioni

gratuite di eccedenze alimentari, di medicinali ed altri prodotti ai fini di solidarietà sociale »;

2) i commi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

1. La presunzione di cessione di cui all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441, non opera per le seguenti tipologie di beni qualora la distruzione si realizzi con la loro cessione gratuita agli enti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*:

*a)* delle eccedenze alimentari di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*;

*b)* dei medicinali, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *h)*, donati secondo le modalità individuate dal decreto del Ministro della salute da adottarsi ai sensi dell'articolo 15;

*c)* degli articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale, di cui al numero 1.14) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non più commercializzati, purché in confezioni integre, correttamente conservati e ancora nel periodo di validità, in modo tale da garantire la qualità, la sicurezza e l'efficacia originarie;

*d)* dei prodotti destinati all'igiene e alla cura della persona, dei prodotti per l'igiene e la pulizia della casa, degli integratori alimentari, dei biocidi, dei presidi medico chirurgici, dei prodotti di cartoleria e di cancelleria, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità di utilizzo o per altri motivi similari;

*e)* degli altri prodotti che saranno individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da adottarsi ai sensi del comma 7, non più commercializzati o non idonei alla commercializza-

zione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità di utilizzo o per altri motivi similari.

2. I beni ceduti gratuitamente di cui al comma 1 non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'articolo 85, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 1917.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a condizione che:

a) per ogni cessione gratuita sia emesso un documento di trasporto avente le caratteristiche determinate con il decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, ovvero un documento equipollente;

b) il donatore trasmetta agli uffici dell'Amministrazione finanziaria e ai comandi della Guardia di finanza di competenza, per via telematica, una comunicazione riepilogativa delle cessioni effettuate in ciascun mese solare, con l'indicazione, per ognuna di esse, dei dati contenuti nel relativo documento di trasporto o nel documento equipollente, nonché del valore dei beni ceduti, calcolato sulla base dell'ultimo prezzo di vendita. La comunicazione è trasmessa entro il giorno 5 del mese successivo a quello in cui sono state effettuate le cessioni secondo modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, il donatore è esonerato dall'obbligo di comunicazione per le cessioni di eccedenze alimentari facilmente deperibili, nonché per le cessioni che, singolarmente considerate, siano di valore non superiore a 15.000 euro;

c) l'ente donatario rilasci trimestralmente al donatore, entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre, una apposita dichiarazione, recante gli estremi dei documenti di trasporto o dei documenti equipollenti relativi alle cessioni ricevute, in cui si impegna ad utilizzare i beni medesimi in conformità alle sue finalità istituzionali. Nel caso in cui sia accertato un utilizzo diverso, le operazioni realizzate

dall'ente donatario si considerano effettuate, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, nell'esercizio di un'attività commerciale.

4. Al comma 7, le parole: « destinati a fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro, di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e all'articolo 6, comma 15, della legge 13 maggio 1999, n. 133, come modificati dal presente articolo » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al comma 1, lettera e), del presente articolo ».

d) all'articolo 18, dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:

« 2. Sono fatte salve le disposizioni della legge 24 dicembre 2007 n. 244, articolo 2, commi 350, 351, 352. »;

e) dopo l'articolo 18, è inserito il seguente:

#### ART. 19.

*(Abrogazioni).*

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441;

b) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 13 del decreto legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460.

**26. 3.** *(Nuova formulazione)* Gadda, Fiorio, Cenni, Richetti, Giachetti, Cuperlo, Lenzi, Sanga, Marchi, Realacci, Vazio, Borghi, Guerra, Fiano, Moretto, Cinzia Maria Fontana, Marco Di Maio, Galperti, Dallai, Donati, Ascani, Fanucci, Coppola, Quartapelle Procopio, Parrini, Morani, Ermini, Capone, Braga, Venitelli, Famiglietti, Crimi, Mariani, Marroni, Giovanna Sanna, Cominelli, Tino Iannuzzi, Mazzoli, Manfredi, Massa, Nardi, Patrizia Maestri, Arlotti, Lodo-

lini, Librandi, Fragomeli, Carocci, Burstone, Di Salvo, Garavini, Rotta, Malpezzi, Tartaglione, Pes, Paolo Rossi, Carrescia, Patriarca, Stella Bianchi, De Menech, Zardini, Francesco Sanna, Rampi, Marantelli, D'Ottavio, Tentori, Sbrollini, Cardinale, Luciano Agostini, Zan, Romanini, Scuvera, Cova, Carnovali, Carra, Barbanti, Gribaudo, Currò, Andrea Romano, Narduolo

*Dopo il comma 120, aggiungere il seguente:*

120-bis. All'articolo 26 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, primo periodo, le parole: « commi 1 e 2 », sono sostituite dalle seguenti: « commi 1, 2 e 2-bis »;

b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

« 3-bis. La lavoratrice o il lavoratore che agisce in giudizio per la dichiarazione delle discriminazioni per molestia o molestia sessuale poste in essere in violazione dei divieti di cui al presente capo non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, determinati dalla denuncia stessa. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto denunciante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del denunciante. Le tutele di cui al presente comma non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del denunciante per i reati di calunnia o diffamazione ovvero l'infondatezza della denuncia.

3-ter. I datori di lavoro sono tenuti, ai sensi dell'articolo 2087 del codice civile, ad assicurare condizioni di lavoro tali da garantire l'integrità fisica e morale e la dignità dei lavoratori, anche concordando

con le organizzazioni sindacali dei lavoratori le iniziative più opportune di natura informativa e formativa al fine di prevenire il fenomeno delle molestie sessuali nei luoghi di lavoro. Le imprese, i sindacati, i datori di lavoro e i lavoratori e le lavoratrici si impegnano ad assicurare il mantenimento nei luoghi di lavoro di un ambiente di lavoro in cui sia rispettata la dignità di ognuno e siano favorite le relazioni interpersonali, basate su principi di eguaglianza e di reciproca correttezza. ».

**26-ter. 7.** (Nuova formulazione) Di Salvo, Tentori, Gribaudo, Camani, Fabbri, Bonomo, Carocci, Centemero, D'Incecco, Gnechi, Locatelli, Patrizia Maestri, Martelli, Marzano, Miotto, Petrenga, Quartapelle Procopio, Valeria Valente, Vezzali, Rubinato, Tidei, Bruno Bossio, Braga, Paola Boldrini, Giacobbe, Garavini, Zampa, Galgano, Cimbro, Nicchi, Iori, Iacono, Carloni, Pes, De Girolamo, Gelmini, Carra, Cenni, Scuvera.

*Al comma 90, primo periodo, dopo le parole: condizioni soggettive dei lavoratori, inserire le seguenti: e delle lavoratrici, anche derivanti dall'esposizione ambientale o diretta ad agenti patogeni.*

*Al comma 105, primo periodo, sostituire le parole: all'anno 2018 con le seguenti: agli anni 2018,2019 e 2020.*

*Al comma 106, sostituire le parole: per l'anno 2018 con le seguenti: per gli anni 2018, 2019 e 2020.*

*Dopo il comma 106, aggiungere i seguenti:*

106-bis. All'articolo 1 comma 278 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al terzo periodo, dopo le parole: « con sentenza esecutiva » sono inserite le seguenti: « o con verbale di conciliazione giudiziale ».

106-ter. Il fondo per le vittime dell'amianto di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è

incrementato della somma di 27 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020, con corrispondente riduzione delle risorse strutturali programmate dall'INAIL per il finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro ai sensi dell'articolo 11, comma, 5 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Di tale riduzione viene fornita apposita evidenza contabile in sede di predisposizione del progetto di bilancio per gli anni interessati. Per il periodo predetto, a carico delle imprese non si applica l'addizionale sui premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative comportanti esposizione all'amianto.

**29-ter. 17.** (Nuova formulazione). Bocuzzi, Lavagno, Albanella, Arlotti, Baruffi, Casellato, Damiano, Incerti, Giacobbe, Patrizia Maestri, Miccoli, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Gneccchi, Gribaudo, Paris, Rostellato, Rotta, Tinagli, Bargero, Carra, Fabbri

*Dopo il comma 140, aggiungere i seguenti:*

**140-bis.** All'articolo 1, comma 277, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « per l'intero periodo di durata delle operazioni di bonifica » sono sostituite dalle seguenti: « durante le operazioni di bonifica » e dopo le parole: « per il periodo corrispondente alla medesima bonifica » sono aggiunte le seguenti: « e per i dieci anni successivi al termine dei lavori di bonifica, a condizione della continuità del rapporto di lavoro in essere al momento delle suddette operazioni di bonifica »;

b) al secondo periodo:

1) dopo le parole: « entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, » sono inserite le seguenti: « corredata della dichiarazione del datore di lavoro che attesti la sola presenza del richiedente nel sito produttivo nel periodo di effettuazione dei lavori di sostituzione del tetto. I benefici sono riconosciuti »;

2) le parole: « 7,5 milioni di euro per l'anno 2018 e 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 10,2 milioni di euro per l'anno 2018, 12,8 milioni di euro per l'anno 2019, 12,7 milioni di euro per l'anno 2020, 12,6 milioni di euro per l'anno 2021, 12,2 milioni di euro per l'anno 2022, 11,6 milioni di euro per l'anno 2023, 8,3 milioni di euro per l'anno 2024 e 2,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 ».

**140-ter.** I benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 e successive modificazioni, sono estesi, a decorrere dall'anno 2018, anche ai lavoratori che abbiano prestato la loro attività nei reparti di produzione degli stabilimenti di fabbricazione di fibre ceramiche refrattarie. Agli oneri derivanti dal periodo precedente, nei limiti di spesa di 1 milione di euro, a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: – 2.700.000;  
2019: – 2.800.000;  
2020: – 2.700.000.

**29-ter. 27.** (Ulteriore nuova formulazione) Fanucci, Bini, Parrini.

*Dopo il comma 157 aggiungere il seguente:*

**157-bis.** Ai cittadini italiani nonché agli enti e alle società italiane già operanti in Venezuela e in Libia che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano crediti che abbiano subito svalutazione o che siano divenuti inesigibili a seguito della situazione politico-economica determinatasi in Venezuela dall'anno 2013 e in Libia dall'anno 2011 può essere concesso un contributo a parziale compensa-

zione delle perdite subite, previa ricognizione delle richieste e ripartizione proporzionale delle risorse disponibili. A seguito della liquidazione del contributo, lo Stato subentra *ex-lege* e pro-quota nella titolarità del credito vantato dagli aventi diritto. A tal fine, è istituito nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale un fondo di 1 milione di euro per l'anno 2018, di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Con uno o più decreti del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i termini e le modalità per la presentazione al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale delle istanze dirette al conseguimento del contributo nonché, nel rispetto del limite di spesa, i criteri e le modalità di corresponsione del contributo medesimo.

*Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 1 milione di euro per l'anno 2018, di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per l'anno 2020.*

\* **32-bis. 6.** (Nuova formulazione) Tidei.

\* **32. 6.** (Nuova formulazione) Alberto Giorgetti, Prestigiaco, Palese, Mila-nato.

*Dopo il comma 119, inserire il seguente:*

119-bis. Per il soddisfacimento delle nuove e maggiori esigenze dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza connesse all'adempimento, anche in sede locale, dei compiti in materia di minori stranieri non accompagnati, previsti dall'articolo 11 della legge 7 aprile 2017, n. 47, la stessa Autorità garante è autorizzata ad avvalersi di ulteriori 10 unità di personale, collocate in posizione di comando obbligatorio ai sensi e per gli effetti

dell'articolo 5, comma 1, della legge 12 luglio 2011, n. 112, per gli anni 2018, 2019 e 2020.

*Conseguentemente, il fondo di cui al comma 624 è ridotto di 260 mila euro annui per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020.*

**38. 4.** (Nuova formulazione) Zampa, Fregolent, Fabbri.

*Dopo il comma 203, aggiungere il seguente:*

203-bis. Al fine di tutelare e promuovere il patrimonio morale, culturale e storico dei luoghi di memoria della lotta al nazifascismo, della Resistenza e della Liberazione, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2018 e di 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, destinata alle seguenti Istituzioni: Civico Museo della Risiera di San Sabba – monumento nazionale, Fondazione ex Campo Fessoli, Istituto e Museo Alcide Cervi, Comitato regionale per le onoranze ai caduti di Marzabotto, Parco nazionale della pace di Sant'Anna di Stazzema.

*Conseguentemente, il fondo di cui al comma 624, è ridotto di 1 milione di euro per l'anno 2018 e di 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.*

**39. 76.** (Nuova formulazione) Incerti, Mariani, Ghizzoni, Coscia, Piccoli Nardelli, Blažina, De Maria, Carra, Scuvera, Fabbri.

*Dopo il comma 207, aggiungere il seguente:*

207-bis. Per il triennio 2018-2020 è istituito un fondo di assistenza ai bambini affetti da malattia oncologica con una dotazione di 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2018 e 2019, e di 5 milioni di euro per l'anno 2020. Al fondo possono accedere le associazioni che svolgono attività di assistenza psicologica, psico-sociologica, sanitaria in tutte le forme e

a favore del bambino affetto da malattia oncologica e alla sua famiglia. L'utilizzo del fondo, nei limiti di spesa di cui al primo periodo, è disposto con regolamento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro i sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

*Conseguentemente, il fondo di cui al comma 624 è ridotto di 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2018 e 2019, e di 5 milioni di euro per l'anno 2020.*

**39. 88.** (Nuova Formulazione) Alberto Giorgetti, Prestigiaco, Milanato, Pa-  
lese.

*Dopo il comma 215, aggiungere i seguenti:*

215-bis. Ai sensi della legge 28 dicembre 2005, n. 278, alla Federazione Nazionale delle Istituzioni Pro Ciechi con sede in Roma è erogato un contributo straordinario di 2,5 milioni di euro per l'anno 2019, per la realizzazione di un Centro polifunzionale sperimentale di alta specializzazione per la ricerca tesa all'integrazione sociale e scolastica dei ciechi con minorazioni plurime aggiuntive;

215-ter. Al fine di realizzare valutazioni e test di affidabilità, usabilità, accessibilità, relativi ai dispositivi e ai ritrovati tecnologici immessi sul mercato e destinati ai ciechi e agli ipovedenti, con conseguente rilascio di « bollino di qualità », all'Istituto Nazionale di Valutazione degli Ausili e delle Tecnologie è erogato un contributo straordinario di 300.000 euro per l'anno 2018;

*Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 300.000 euro per il 2018 e di 2,5 milioni nel 2019.*

**39. 111.** (Nuova Formulazione) Cenni.

*Al comma 204, sostituire le parole: 2018 e 2019 con le seguenti: 2018, 2019 e 2020.*

*Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo Missione 21 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici), Programma 13 (Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale), apportare le seguenti variazioni:*

2020:

CP: – 300.000;

CS: – 300.000.

**39. 87.** (Nuova formulazione) Preziosi, Pisci-  
cchio, Iori, Sanga, Berlinghieri.

*Dopo il comma 270, aggiungere i seguenti:*

270-bis. In ragione delle specificità territoriali e linguistiche, al fine di garantire la continuità dell'assistenza sanitaria in ambito provinciale, nel triennio 2018-2020, nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol le aziende sanitarie possono stipulare, per la durata massima di un anno, contratti d'opera, rinnovabili fino al massimo di due anni, con operatori sanitari e con personale nel ruolo professionale, qualora ricorrano le seguenti condizioni:

a) sussistano motivi di inderogabile e comprovata necessità per lo svolgimento delle relative mansioni e per garantire i livelli essenziali di assistenza;

b) l'oggetto del rapporto riguardi un'attività istituzionale delle aziende sanitarie per la quale il rispettivo posto in organico non è coperto;

c) il concorso pubblico bandito nell'arco dei dodici mesi precedenti per la copertura dei corrispondenti posti in organico abbia avuto esito negativo;

d) risulti impossibile provvedere in base alla normativa vigente alla sostituzione del titolare del posto;

e) i posti non possano essere coperti con i meccanismi di mobilità di personale previsti dalla normativa vigente.

270-ter. Al fine di assicurare l'efficace svolgimento del servizio sanitario, i professionisti di cui al comma 270-bis sono inseriti, sulla base del contratto d'opera stipulato con l'azienda sanitaria, nei moduli organizzativi e operativi delle singole strutture ospedaliere.

270-quater. I compensi orari del personale assunto con i contratti di cui al comma 270-bis sono stabiliti dalle singole aziende sanitarie e non possono eccedere il costo orario previsto per il personale di ruolo.

270-quinquies. I rapporti instaurati sulla base delle disposizioni dei commi 270-bis, 270-ter e 270-quater non danno luogo ad un rapporto di lavoro subordinato.

**41-quinquies. 34.** (Nuova formulazione)  
Schullian, Plangger, Gneccchi.

*Al comma 274, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) all'alea 97-bis, alla lettera a) sostituire le parole: « dalla legge 4 agosto 2017, n. 124, e dai successivi atti di regolamentazione » con le seguenti: « dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi della legge 4 agosto 2017, n. 124 » ed eliminare, in fine, l'ultimo periodo da: « La gestione dei pieghi » sino ad: « unico operatore »;

b) all'alea 97-bis, alla lettera e), sostituire il capoverso « ART. 6 » con il seguente:

« ART. 6. – 1. Lo smarrimento dell'avviso di ricevimento non dà diritto ad alcuna indennità, ma l'operatore postale incaricato è tenuto a rilasciare, senza spese, un duplicato o altro documento comprovante il recapito del piego in formato cartaceo e a farlo avere al mittente. Quando il mittente ha indicato un indirizzo di posta elettronica certificata, l'operatore forma una copia per immagine su supporto analogico dell'avviso di ricevimento secondo le modalità prescritte dall'articolo 22 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e provvede, entro tre giorni dalla consegna

del piego al destinatario, a trasmettere con modalità telematiche la copia dell'avviso al mittente. In alternativa, l'operatore postale genera l'avviso di ricevimento direttamente in formato elettronico ai sensi dell'articolo 21 del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 e lo trasmette in conformità a quanto previsto dal secondo periodo. L'originale dell'avviso di ricevimento trasmesso in copia è conservato presso l'operatore postale, dove il mittente può ritirarlo.

2. Per ogni piego smarrito, l'operatore postale incaricato corrisponde un indennizzo nella misura prevista dall'Autorità. ».

c) all'alea 97-bis, alla lettera g) sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

2. Per il ritiro della corrispondenza inesitata l'operatore postale di riferimento deve assicurare un adeguato numero di punti di giacenza o modalità alternative di consegna della corrispondenza inesitata al destinatario, secondo criteri e tipologie definite dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, tenuto conto delle esigenze di riservatezza, sicurezza, riconoscibilità ed accessibilità richieste dalla natura del servizio.

3. In ogni caso, deve essere assicurata la diretta supervisione e responsabilità dell'operatore postale, presso i punti di giacenza o sulle modalità alternative di consegna della corrispondenza inesitata in relazione alla custodia ed alle altre attività funzionali al ritiro o alla consegna degli invii;

d) all'alea 97-bis, alla lettera h) al comma 1 alle parole: « Sono restituiti » sono premesse le seguenti: »Fermo restando quanto previsto dall'articolo 201, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285« ;

e) all'alea 97-quinquies sostituire le parole: « dell'autorità di regolamentazione » con le seguenti: « del Ministero dello sviluppo economico » e aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Le disposi

zioni di cui alla lettera e) del comma 97-bis si applicano dal 1° giugno 2018.».

\* **42. 25.** (Nuova formulazione) Latronico.

\* **42. 1.** (Nuova formulazione) Fanucci, Parrini, Arlotti

\* **42. 8.** (Nuova formulazione) D'Alia

*Dopo il comma 288 inserire il seguente:*

288-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « biennio 2017-2018 » sono sostituite dalle seguenti: « triennio 2017-2019 » e le parole: « 60 unità » sono sostituite dalle seguenti: « 296 unità »;

b) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

« 3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 1.200.000 per l'anno 2017, di euro 3.966.350 per l'anno 2018 e di euro 11.798.099 a decorrere dall'anno 2019.

3.1. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2018.»

*Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti modificazioni voce: Ministero della giustizia:*

2018: -2.066.350;

2019: -9.398.099;

2020: -9.398.099

**46. 15.** (Nuova formulazione) Ferranti, Verini, Berretta, Rossomando, Ermini, Morani, Vazio, Bazoli, Giuliani, Mattiello, Di Lello, Iori, Amoddio, Giuditta Pini, Giuseppe Guerini, Campana, Tartaglione, Magorno, Greco, Zan, Piazzoni, Galati.

*Dopo il comma 291, aggiungere il seguente:*

291-bis. Al fine di potenziare le attività volte alla realizzazione degli obiettivi che

l'Italia si è impegnata a raggiungere nell'ambito dello sviluppo sostenibile e degli obiettivi indicati nell'agenda ONU 2030, nonché per la realizzazione di eventi ed iniziative ad essi collegati, a partire dalla candidatura dell'Italia per COP 26/2020, e in continuità con Expo 2015 e la Carta di Milano, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, a favore del Milan Center for Food Law and Policy.

*Conseguentemente, il fondo di cui al comma 624, è ridotto di 500.000 euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.*

**47. 11.** (Nuova formulazione) Guerra, Boccadutri, Gelmini

*Dopo il comma 291, inserire il seguente:*

291-bis. Per il potenziamento delle azioni di promozione del Made in Italy agroalimentare all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, all'articolo 1, comma 202, quinto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: « pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, », sono inserite le seguenti: « nonché di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 3 milioni di euro per l'anno 2020 ».

*Conseguentemente, il Fondo di cui al comma 624 è ridotto di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 3 milioni di euro per l'anno 2020.*

**47. 7.** (Nuova Formulazione). Di Gioia, Galati.

*Dopo il comma 301, aggiungere il seguente:*

301-bis.. A decorrere dal 1° gennaio 2019 l'aliquota di accisa sulla birra di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,

di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è rideterminata in euro 3,00 per ettolitro e per grado-Plato.

*Conseguentemente, il fondo di cui al comma 624 è ridotto di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.*

**48-ter. 43.** (Nuova formulazione). Sani, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Oliverio, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin, Gagnarli.

*Dopo il comma 324 inserire i seguenti:*

**324-bis.** Nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle dotazioni organiche, al fine di garantire l'efficace svolgimento delle funzioni di monitoraggio e controllo ambientale, in relazione a quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, della legge 28 giugno 2016, n. 132, e nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 9, comma 3, della medesima legge, le regioni, valutata prioritariamente l'assegnazione temporanea di proprio personale, possono autorizzare le rispettive agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, per il triennio 2018-2020, a procedere all'assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per il contingente strettamente necessario ad assicurare lo svolgimento delle suddette attività, incrementando il *turn over* previsto a legislazione vigente nella misura massima del 25 per cento e individuando preventivamente, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le occorrenti risorse finanziarie da trasferire alle medesime agenzie. A tal fine, nell'ambito del piano triennale dei fabbisogni delle assunzioni, le predette agenzie determinano annualmente i fabbisogni e i relativi piani occupazionali da sottoporre all'approvazione delle regioni di riferimento. L'entità delle risorse del piano annuale costituisce il corrispondente vincolo assunzionale.

**324-ter.** Per le finalità assunzionali di cui al comma 324-bis, ferma restando l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente possono utilizzare graduatorie di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, in corso di validità, banditi da altre agenzie regionali o da altre amministrazioni pubbliche che rientrano nel comparto e nell'area di contrattazione collettiva della sanità.

**51. 27.** (Nuova formulazione) Braga, Borghi, Bergonzi, Stella Bianchi, Carrescia, Cominelli, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini, Cenni.

*Dopo il comma 327, aggiungere il seguente:*

**327-bis.** All'articolo 703 del Codice della Navigazione, di cui al Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni, così come modificato dall'articolo 15-*quinquies* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al quinto comma, dopo la parola: « realizzati » e prima delle parole: « dal concessionario uscente » sono inserite le parole: « o acquisiti » ;

b) al sesto comma, dopo la parola: « realizzati » e prima delle parole: « dal concessionario uscente » sono inserite le parole: « o acquisiti » ;

c) al sesto comma, dopo le parole: « alcun rimborso » sono inserite le parole: « salvo immobili e impianti fissi di natura commerciale per cui sia stata autorizzata dall'ENAC, la realizzazione o l'acquisizione degli stessi, in quanto funzionali all'attività aeroportuale e alla valorizza-

zione dell'aeroporto, per i quali spetta un rimborso pari al valore contabile residuo da contabilità analitica regolatoria » ;

d) al settimo comma, le parole: « salvo diversa e motivata determinazione dall'ENAC, » sono sostituite dalle parole: « salvo diversa determinazione dell'ENAC motivata » ;

\* **52. 24.** (Nuova formulazione). Paola Bragantini, Guerra.

\* **52. 35** (Nuova formulazione). Marchi

*Dopo il comma 328, aggiungere i seguenti:*

**328-bis.** A decorrere dal 1° gennaio 2020, le banchine e le aree scoperte dei porti di rilevanza economica nazionale e internazionale rientranti nelle autorità di sistema portuale di cui all'Allegato A della legge 2 gennaio 1994, n. 84, adibite alle operazioni e ai servizi portuali afferenti merci e passeggeri di cui al comma 1 dell'articolo 16 della medesima legge, le connesse infrastrutture stradali e ferroviarie, nonché i depositi ivi ubicati strettamente funzionali alle suddette operazioni e servizi portuali, costituiscono immobili a destinazione particolare, da censire in catasto nella categoria E/1, anche se affidati in concessione a privati. Sono parimenti censite nella categoria E/1 le banchine e le aree scoperte dei medesimi porti adibite al servizio passeggeri, compresi i crocieristi. Ai fini della sussistenza del requisito della stretta funzionalità dei depositi, diversi da quelli doganali, alle operazioni e ai servizi portuali di cui al presente comma, si fa riferimento alle autorizzazioni rilasciate dalla competente autorità di sistema portuale ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84.

**328-ter.** Gli intestatari catastali degli immobili di cui al comma 328-bis, ovvero i concessionari, a far data dal 1° gennaio 2019, possono presentare atti di aggiornamento, ai sensi del decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701, per la revisione del classamento degli immobili già censiti in categorie catastali diverse dalla E/1, nel

rispetto dei criteri di cui al medesimo comma. Per gli immobili destinati a deposito, diversi da quelli doganali, l'intestatario, ovvero il concessionario, allega all'atto di aggiornamento apposita dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine alla utilizzazione dei depositi per operazioni e servizi portuali di cui al comma 328-bis, in base ad autorizzazione della competente autorità di sistema portuale. Resta fermo l'obbligo di dichiarare in catasto, ai sensi dell'articolo 20 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, le variazioni che incidono sul classamento e sulla rendita catastale degli immobili, anche in relazione alla perdita del requisito di stretta funzionalità degli stessi alle operazioni e ai servizi portuali di cui al comma 328-bis.

**328-quater.** Gli immobili o loro porzioni, diversi da quelli di cui al comma 328-bis, che sono destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato e ad altri usi non strettamente funzionali alle operazioni e ai servizi portuali di cui al medesimo comma, qualora presentino autonomia funzionale e reddituale, sono censiti in catasto come unità immobiliari autonome, nelle appropriate categorie diverse da quelle del gruppo E. Dal censimento catastale nelle categorie del gruppo E restano, comunque, escluse le strutture destinate a funzioni turistiche e da diporto e alla crocieristica, per la quale resta fermo quanto disposto al secondo periodo del comma 328-bis.

**328-quinquies.** A decorrere dall'anno 2020, il contributo annuo a titolo di compensazione del minor gettito nell'importo massimo di 11 milioni di euro è ripartito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare, entro il 30 giugno 2020, sulla base dei dati comunicati, entro il 31 marzo 2020, dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'economia e delle finanze e relativi, per ciascuna unità

immobiliare, alle rendite proposte nel corso del 2019 ai sensi del comma 328-ter e a quelle già iscritte in catasto dal 1° gennaio 2019. Entro il 30 aprile 2021 con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, si procede, nel limite del contributo annuo previsto nell'importo massimo di 11 milioni di euro, alla rettifica in aumento o in diminuzione dei contributi erogati ai sensi dei periodi precedenti, a seguito della verifica effettuata sulla base dei dati comunicati, entro il 31 marzo 2021, dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'economia e delle finanze, concernenti le rendite definitive, determinate sulla base degli atti di aggiornamento presentati nel corso dell'anno 2019 ai sensi del comma 328-ter, nonché quelle già iscritte in catasto dal 1° gennaio 2019.

*Conseguentemente, il fondo di cui al comma 624, è ridotto di 28 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.*

**\*\* 52-bis. 7.** (Nuova formulazione). Tullo, Guerra, Carrescia

**\*\* 52-bis. 8** (Nuova formulazione). Oliaro, Catalano, Monchiero

*All'articolo 1, dopo il comma 327, aggiungere il seguente:*

**327-bis.** Al fine di garantire il rispetto, da parte di tutti gli operatori del sistema dell'aviazione civile, degli *standard* di sicurezza stabiliti dalla normativa internazionale, l'ENAC, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, è autorizzato, nei limiti dell'attuale dotazione organica, in considerazione dei significativi incrementi degli investimenti in opere aeroportuali, del numero dei passeggeri e delle merci trasportate, a procedere, previo svolgimento di procedure selettive pubbliche, alle assunzioni di 93 unità di personale appartenenti alle categorie professionali e operative, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge

31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in deroga a quanto previsto dall'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 4, comma 3-*quiquies*, del citato decreto-legge n. 101 del 2013, in relazione alle specifiche professionalità necessarie per lo svolgimento, in particolare, di attività di certificazione, ispezione, vigilanza e controllo sugli operatori aerei e sulle organizzazioni aeronautiche. All'onere derivante dall'attuazione del precedente periodo, pari ad 5.050.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, l'ENAC provvede con risorse proprie.

*Conseguentemente il Fondo di cui al comma 626 è ridotto di 2,525 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022, di 3,525 milioni di euro per il 2023 e di 2,525 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.*

**\* 52. 23.** (Nuova formulazione) Bragantini.

**\* 52. 30.** (Nuova formulazione) Familietti.

**\* 52. 37** (Nuova formulazione). Mognato, Franco Bordo, Murer, Zoggia, Cimbri, Marcon

*Dopo il comma 332, aggiungere il seguente:*

**332-bis.** All'articolo 614 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« **2-bis.** In relazione alle medesime esigenze di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 21 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, da destinare, attraverso la contrattazione collettiva nazionale integrativa, all'incentivazione della produttività del personale contrattualizzato appartenente alle aree funzionali del Ministero della difesa. Agli oneri di cui al presente comma si provvede, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, mediante

quota parte dei risparmi di cui all'articolo 11, comma 5, lettera *b*), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94 ».

**52-sexies. 5.** (Nuova formulazione) Galperti.

*Dopo il comma 336, aggiungere i seguenti:*

**336-bis.** Al fine di ridurre gli adempimenti burocratici a carico delle istituzioni scolastiche autonome per lo svolgimento di attività amministrative non strettamente connesse alla gestione del servizio istruzione, rafforzando le funzioni istituzionali di supporto alle medesime dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in materie che richiedono competenze tecniche specialistiche non facilmente reperibili all'interno delle stesse istituzioni scolastiche, quale, a titolo di esempio, la gestione del contenzioso, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è autorizzato ad avviare le procedure concorsuali per il reclutamento, a decorrere dall'anno 2018, nei limiti della vigente dotazione organica, di 258 unità di personale, dotate di competenze professionali di natura amministrativa, giuridica e contabile, di cui 5 dirigenti di seconda fascia e 253 funzionari, area III, posizione economica F1.

**336-ter.** Fermo restando quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 417-bis del codice di procedura civile, a seguito delle assunzioni del personale all'esito delle procedure concorsuali di cui al comma 336-bis, per la gestione delle controversie relative ai rapporti di lavoro del personale della scuola i dirigenti territorialmente competenti e i direttori generali degli uffici scolastici regionali possono avvalersi dei dirigenti delle istituzioni scolastiche nella fase istruttoria della predisposizione della documentazione difensiva e, compatibilmente con il numero di unità di personale a disposizione, non delegano ai medesimi la rappresentanza e difesa in giudizio dell'Amministrazione.

**336-quater.** Alle risorse umane necessarie per l'attuazione dei commi 336-bis e 336-ter si provvede mediante il piano straordinario di reclutamento del personale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

**336-quinquies.** Le assunzioni dei vincitori delle procedure di cui al comma 336-ter possono essere effettuate in deroga alle ordinarie procedure autorizzatorie e alle disposizioni dell'articolo 4, commi 3, 3-bis, 3-ter e 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e in aggiunta alle facoltà assunzionali di cui all'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

**336-sexies.** Per l'attuazione dei commi da 336-bis a 336-quinquies è autorizzata la spesa di 846.171,94 euro per l'anno 2018 e di 10.154.063,21 euro annui a decorrere dall'anno 2019.

**336-septies.** Agli oneri di cui al comma 336-sexies, pari a 846.171,94 euro per l'anno 2018 e a 10.154.063,21 euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede, per l'anno 2018, a valere sulle vigenti facoltà assunzionali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e, per l'anno 2019, quanto a 1.531.074,71 euro, a valere sulle vigenti facoltà assunzionali del medesimo Ministero e, quanto a 8.622.988,5 euro, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

**54. 45.** (Nuova formulazione) Malpezzi, Coscia, Piccoli Nardelli, Ghizzoni, Ascani, Rocchi, Carocci, Blažina, Bonaccorsi, Iori, Coccia, Crimi, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Sgambato, Ventricelli, Capone, Ribauda, Mongiello

*Dopo il comma 336, aggiungere i seguenti:*

**336-bis.** Il fondo di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 11 dicembre 2016,

n. 232, è incrementato di 50 milioni di euro nel 2018 e di 150 milioni di euro a decorrere dal 2019. I posti di cui all'articolo 1, comma 373, della predetta legge, che si aggiungono all'organico dell'autonomia in conseguenza dell'incremento di cui al primo periodo, sono determinati nei limiti delle risorse ivi previste con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

*336-quater.* In occasione degli aggiornamenti delle graduatorie di istituto, inclusi i correlati elenchi per il sostegno didattico, relative ai gradi dell'infanzia e della primaria, la valutazione del titolo abilitante è effettuata assicurando una particolare valorizzazione a quelli acquisiti nell'ambito di percorsi universitari.

*Conseguentemente il fondo di cui al comma 624 è ridotto di 50 milioni di euro nel 2018, e di 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.*

**54. 43.** *(Nuova formulazione).* Malpezzi, Coscia, Piccoli Nardelli, Ghizzoni, Ascani, Rocchi, Carocci, Blažina, Bonaccorsi, Iori, Coccia, Crimi, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Sgambato, Ventricelli, Capone, Ribaudò, Di Lello, Mongiello

*Al comma 344, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sostituire le parole: docenti universitari con le seguenti: professori e ricercatori universitari e le parole: dall'articolo 8 con le seguenti: dagli articoli 6, comma 14, e 8 e, ovunque ricorrano, sopprimere le parole: su base premiale;*

*b) sopprimere il secondo periodo;*

*c) aggiungere, in fine, i seguenti periodi: A titolo di parziale compensazione del blocco degli scatti stipendiali disposto per il quinquennio 2011-2015 dall'articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ai professori e ricercatori universitari di ruolo in*

*servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e che lo erano alla data del 1° gennaio 2011, o che hanno preso servizio tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2015, è attribuito una tantum un importo ad personam in relazione alla classe stipendiale che avrebbero potuto maturare nel predetto quinquennio e in proporzione all'entità del blocco stipendiale che hanno subito, calcolato, nei limiti delle risorse di cui al presente comma, sulla base di criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La corresponsione dell'importo di cui al periodo precedente cessa al 31 dicembre 2019 e non produce effetti ai fini della successiva progressione di carriera esso è corrisposto in due rate, da erogare entro il 28 febbraio 2018 ed entro il 28 febbraio 2019. Al fine di sostenere i bilanci delle università per la corresponsione dei predetti importi, il fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2018 e di 40 milioni di euro per l'anno 2019. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2018 e 2019, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.*

*Conseguentemente, al comma 347 apportare le seguenti modificazioni:*

*a) nel secondo periodo sostituire le parole: l'obiettivo con le seguenti: gli obiettivi, di pari importanza, di riequilibrare la presenza di giovani ricercatori nei vari territori, nonché;*

*b) nel terzo periodo, dopo le parole: si fa riferimento aggiungere le seguenti: , in relazione all'obiettivo del riequilibrio della presenza di giovani ricercatori nei vari territori, al numero dei ricercatori in servizio rispetto al numero delle altre figure del personale docente e ricercatore e, in relazione all'obiettivo del sostegno ai livelli di maggiore qualità della ricerca;*

c) aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

Al fine di sostenere ulteriormente l'ingresso dei giovani nel sistema universitario, a decorrere dal finanziamento relativo al quinquennio 2023-2027, le percentuali di cui all'articolo 1, comma 335, lettere a) e c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono ridefinite nella misura rispettivamente dell'80 per cento e del 40 per cento. Al fine di sostenere l'internazionalizzazione del sistema universitario, all'articolo 6, comma 12, quarto periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo le parole: « Possono altresì svolgere » sono inserite le seguenti: «, anche con rapporto di lavoro subordinato,».

**55. 34.** (Nuova formulazione) Ghizzoni, Coscia, Malpezzi, Piccoli Nardelli, Ascani, Blažina, Bonaccorsi, Iori, Carocci, Coccia, Crimi, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli, Giorgis.

**55. 2.** (Nuova formulazione) Mongiello, Mongiello, Ginefra, Grassi, Pelillo, Valiante, Castricone, Marroni.

Dopo il comma 352, aggiungere il seguente:

*352-bis.* Al fine di potenziare gli interventi posti in essere dalla università per favorire l'attività sportiva degli studenti universitari e al fine di sostenere la promozione dello sport universitario, il contributo delle Università di cui alla legge 28 giugno 1977, n. 394, iscritto ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è incrementato di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020.

Conseguentemente il fondo di cui al comma 625 è ridotto di un milione di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020.

**57. 53.** (Nuova formulazione). Dell'Aringa, Misiani, D'Ottavio, Marco Meloni.

Dopo il comma 352 aggiungere il seguente:

*352-bis.* Le disposizioni di cui al terzo periodo del comma 626 dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono prorogate per l'anno 2018, secondo le modalità ivi previste, nel limite complessivo di spesa di 10 milioni euro.

Conseguentemente, il Fondo di cui al comma 624 è ridotto di 10 milioni di euro nell'anno 2018.

**57. 63.** (Nuova formulazione). Vignali, Cristian Iannuzzi, Taricco, Cinzia Maria Fontana,

Dopo il comma 352, aggiungere i seguenti:

*352-bis.* I Nuclei di valutazione delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale previsti dall'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, nonché gli enti accreditati ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005 n. 212, inoltrano le relazioni annuali sulle attività e sul funzionamento dell'istituzione oltre che al Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca anche all'Agenzia nazionale di valutazione dell'Università e della ricerca (ANVUR), entro gli stessi termini. L'ANVUR verifica l'adozione nelle relazioni cui al precedente periodo, dei criteri generali stabiliti in base a quanto disposto dall'articolo 10, comma 2, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132 comunicando al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro 90 giorni le proprie valutazioni in merito.

*352-ter.* Il comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003 n. 132 è sostituito dal seguente: »1. Il Nucleo di valutazione, costituito con delibera del Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio accademico, è formato da tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della

valutazione, scelti dalle istituzioni seguendo i criteri e le linee guida relative elaborati dall'ANVUR. Ai componenti della Commissione non spettano compensi, indennità o gettoni di presenza».

**57. 49.** (Nuova formulazione). Vignali.

*Al comma 357 aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Sono fatti salvi gli accordi di programma stipulati tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le regioni, gli enti locali, le Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e le Accademie non statali di belle arti, riguardanti processi di statizzazione già avviati.

*Dopo il comma 357 inserire i seguenti:*

*357-bis.* Al fine di superare il precariato nelle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM) sono stanziati 1 milione di euro per l'anno 2018, 6,6 milioni di euro per l'anno 2019, 11,6 milioni di euro per l'anno 2020, 15,9 milioni di euro per l'anno 2021, 16,4 milioni di euro per l'anno 2022, 16,8 milioni di euro dall'anno 2023 all'anno 2025, 16,9 milioni di euro per il 2026, 17,5 milioni di euro per il 2027, 18,1 milioni di euro per l'anno 2028 e 18,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029. A decorrere dall'anno 2018 le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato, in subordine alle graduatorie nazionali per titoli vigenti. Il personale delle graduatorie nazionali di cui al secondo periodo resta incluso nelle medesime anche a seguito dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e) della legge 21 dicembre 1999, n. 508. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla

legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni, le parole: »e 2016-2017« sono sostituite dalle seguenti: », 2016-2017 e 2017-2018«.

*357-ter.* Dall'anno accademico 2018-2019, il *turn over* del personale delle Istituzioni AFAM statali è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente, a cui si aggiunge, per il triennio accademico 2018/2019 –2019/2020 –2020/2021, un importo non superiore al 10 per cento della spesa sostenuta nell'anno accademico 2016-2017 per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato. Il predetto importo è ripartito con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Nell'ambito delle procedure di reclutamento disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è destinata una quota, pari ad almeno il 10 per cento e non superiore al 20 per cento, al reclutamento di docenti di prima fascia cui concorrono i soli docenti di seconda fascia in servizio a tempo indeterminato da almeno tre anni accademici.

*357-quater.* Il personale docente che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle Istituzioni AFAM, che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato, fino all'anno accademico 2017/2018 incluso, almeno tre anni accademici di insegnamento anche non continuativi, negli ultimi otto anni accademici, in una Istituzione AFAM nei corsi previsti dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 è inserito in apposite graduatorie nazionali utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato, in subordine alle graduatorie nazionali per titoli vigenti e di quelle di cui al comma 357-bis, nei limiti dei posti vacanti disponibili. L'inserimento è dispo-

sto con modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

357-*quinquies*. Ai maggiori oneri derivanti da quanto previsto dai commi da 357-*bis* a 357-*quater* si provvede per 1 milione di euro nell'anno 2018, 6,6 milioni di euro per l'anno 2019, 11,6 milioni di euro per l'anno 2020, 15,9 milioni di euro per l'anno 2021, 16,4 milioni di euro per l'anno 2022, 16,8 milioni di euro dal 2023 al 2025, 16,9 milioni di euro per l'anno 2026, 17,5 milioni di euro per l'anno 2027, 18,1 milioni di euro per l'anno 2028 e 18,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

\* **57-*quinquies*. 30.** (Nuova formulazione).

Crimi, Coscia, Piccoli Nardelli, Ghizzoni, Cinzia Maria Fontana, Rocchi, Malpezzi, Ascani, Covello, Blažina, Bonaccorsi, Iori, Carocci, Coccia, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Sgambato, Ventricelli, Vico, Antezza, Tino Iannuzzi, Ribauda, Cenni, Crivellari, Rotta, Cova, Bini, Rigoni, Zan, Carnevali, Iacono, Scuvera.

\* **57-*quinquies*. 1** (Nuova formulazione)  
Vignali, Crimi, Crivellari, Tancredi

\* **57. 17** (Nuova formulazione) Brescia, Corda, Luigi Gallo, Vacca, Marzana, Di Benedetto, D'Uva, Simone Valente, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

\* **57-*quinquies*. 27** (Nuova formulazione)  
Mongiello, Ginefra, Grassi, Pelillo, Valiante, Castricone, Marroni

\* **57-*quinquies*. 23** (Nuova formulazione)  
Bossa, Scotto, Melilla, Nicchi, Albini, Capodicasa, Cimbro.

\* **57-*quinquies*. 17** (Nuova formulazione)  
Pannarale, Pellegrino, Marcon, Pastorino.

Dopo il comma 359 aggiungere i seguenti:

359-*bis*. Il Conservatorio di musica Claudio Monteverdi di Bolzano, già Istituto

di alta formazione artistica e musicale (AFAM), è accorpato alla libera Università di Bolzano (LUB) ed assume la denominazione di Facoltà di musica «Conservatorio Claudio Monteverdi» della libera università di Bolzano.

359-*ter*. Il consiglio della libera Università di Bolzano approva le opportune modifiche ed integrazioni allo statuto e ai regolamenti, d'intesa con il direttore del conservatorio di musica Claudio Monteverdi di Bolzano.

359-*quater*. Le modifiche e le integrazioni di cui al precedente comma sono approvate con decreto del Ministro per la istruzione, l'università e la ricerca, d'intesa con il Presidente della provincia autonoma di Bolzano, in applicazione dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

359-*quinquies*. Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con il nuovo assetto ordinamentale della Facoltà di musica della LUB «Conservatorio Claudio Monteverdi», le norme di cui al decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 245, ivi comprese quelle relative allo stato giuridico e al trattamento economico del personale docente e amministrativo del Conservatorio di musica Claudio Monteverdi di Bolzano.

359-*sexies*. Fino al completamento delle operazioni e delle attività di accorpamento, restano ferme le vigenti disposizioni di legge sulle procedure e modalità di trasferimento a domanda del personale docente del Conservatorio di musica di Bolzano ad altro conservatorio, nonché quelle sulle graduatorie ad esaurimento previste dal decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, dal decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, e dal decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

359-*septies*. Dalle disposizioni di cui ai commi da 359-*bis* a 359-*sexies* non deri-

vano incrementi dei trasferimenti statali o nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**57-quinquies. 22.** (Nuova formulazione)

Alfreider, Gebhard, Plannger, Schulian.

*Dopo il comma 370, inserire i seguenti:*

370-bis. Al fine di riconoscere la specificità della funzione e del ruolo del personale delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per l'incremento delle risorse dei rispettivi Fondi per i servizi istituzionali del personale del comparto sicurezza-difesa e del Fondo per il trattamento accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per la rivalutazione delle misure orarie per il compenso del lavoro straordinario, nonché per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 46, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono destinati 50 milioni di euro per l'anno 2018, 100 milioni di euro per l'anno 2019 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, ad un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri della semplificazione e della pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia. Le risorse destinate a incrementare le disponibilità dei citati fondi, devono essere attribuite con riferimento ai trattamenti economici accessori relativi allo svolgimento dei servizi operativi per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche con riferimento alle attività di tutela economico-finanziaria e della difesa nazionale.

370-ter. I termini di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124 e all'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, sono prorogati al 31 dicembre 2018.

*Conseguentemente:*

*al comma 563 sostituire le parole: è elevata al 55 per cento per gli anni 2018 e 2019 e al 70 per cento per gli anni successivi con le seguenti: è elevata al 58 per cento per l'anno 2018, al 59 per cento per l'anno 2019 e al 74 per cento per gli anni successivi;*

*il fondo di cui al comma 624 è ridotto di 50 milioni di euro per l'anno 2018, di 100 milioni di euro per l'anno 2019 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.*

**58. 90.** (Nuova formulazione). Fiano, Paola Bragantini, Mongiello, Carnevali.

*Il comma 394 è sostituito dal seguente:*

394. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: « e per l'anno 2017 è destinato un contributo pari a 2,0 milioni di euro, nonché » sono inserite le seguenti: « per l'anno 2017 e per l'anno 2018 »;

b) dopo le parole: « ivi previste. » sono inserite le seguenti: « Per l'anno 2018 è destinato un contributo pari a 2 milioni di euro. ».

*Dopo il comma 394, sono aggiunti i seguenti:*

394-bis: Al comma 32 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modifiche:

1. le parole; « 1° maggio 2018 » ove ricorrono sono sostituite da: « 1° luglio 2018; »

2. al sesto periodo, dopo le parole: « legge 7 agosto 2012, n. 134 » sono aggiunte le seguenti: « informati i sindaci coordinatori delle aree omogenee, »;

3. all'ultimo periodo, infine, aggiunge le seguenti parole: « , informati i sindaci coordinatori delle aree omogenee ».

394-ter: Al comma 38 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modifiche:

1. dopo le parole: « , e successive modificazioni » sono aggiunte le seguenti: « dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3784 del 25 giugno 2009 e successive modificazioni, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3803 del 15 agosto 2009 e successive modificazioni, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3808 del 15 settembre 2009 e successive modificazioni, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3881 del 11 giugno 2010 e successive modificazioni e dell'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 3923 del 18 febbraio 2011 e successive modificazioni ».

394-quater: Al fine di realizzare il centro di arte e creatività contemporanea denominato « MAXXI L'Aquila » è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2024.

Al comma 395, il capoverso 1-bis è sostituito dal presente: 1-bis. Il contributo per la stabilizzazione della Scuola sperimentale di dottorato internazionale del Gran Sasso Science Institute (GSSI) è incrementato di 4,5 milioni di euro in ciascuno degli anni dal 2019 al 2027 e di 1,5 milioni di euro a decorrere dal 2028. Ai relativi oneri si provvede: quanto a 1,5 milioni di euro a decorrere dal 2019 mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Dopo il comma 395 sono aggiunti i seguenti commi:

395-bis. All'articolo 4, comma 14 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, con-

vertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125, le parole: « nonché per gli anni 2016 e 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « nonché per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 ».

395-ter. Le graduatorie formatesi a seguito delle procedure concorsuali di cui all'articolo 67-ter, commi 5 e 6, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con vigenza al 31 dicembre 2018, al fine di continuare a garantire, mediante l'istituto dello scorrimento, le sostituzioni del personale dimissionario impegnato nella ricostruzione conseguente agli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, in deroga all'articolo 4, comma 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono prorogate fino al 31 dicembre 2019 ».

Conseguentemente il fondo di cui al comma 625 è ridotto di un milione di euro per l'anno 2018, di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027.

\* **60. 15.** (Nuova formulazione) Tancredi.

\* **60. 14** (Nuova formulazione) Melilla, Tancredi, Castricone, Cimbri.

Dopo il comma 395 aggiungere il seguente:

395-bis. Per lo svolgimento delle attività di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74, lo stanziamento di cui all'articolo 5 della legge 26 gennaio 1963, n. 91, e successive modificazioni e integrazioni, è incrementato di 500.000 euro per l'anno 2018 e di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2019.

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato

dal comma 624, è ridotto di 500.000 euro per l'anno 2018 e di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2019.

**60-bis. 1.** (Nuova formulazione) De Menech, Borghi, D'Inca, Taricco, Preziosi

Dopo il comma 412, aggiungere i seguenti:

412-bis. All'articolo 3, comma 1, sesto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: « fino ad un massimo di complessivi 16 milioni di euro » sono sostituite dalle parole « fino ad un massimo di complessivi 20 milioni di euro ».

412-ter. All'articolo 6, comma 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Gli esiti della procedura concorrenziale, completi della documentazione stabilita con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono prodotti dall'interessato in ogni caso prima dell'emissione del provvedimento di concessione del contributo ».

412-quater. All'articolo 12 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, la lettera d) è soppressa:

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: « 3. L'ufficio speciale per la ricostruzione, verificata la spettanza del contributo e il relativo importo, dopo aver acquisito e verificato la documentazione relativa all'individuazione dell'impresa esecutrice dei lavori di cui al comma 13 dell'articolo 6, trasmette al vice commissario territorialmente competente la proposta di concessione del contributo medesimo, comprensivo delle spese tecniche. ».

412-quinquies. All'articolo 2 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, il comma 7-bis è soppresso.

412-sexies. All'articolo 20 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e successive modifiche ed integrazione, i commi 1, 2 e 3, sono integralmente sostituiti dai seguenti:

« 1. Una quota pari a complessivi 35 milioni di euro delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, è trasferita sulle contabilità speciali di cui al comma 4 del medesimo articolo 4 ed è riservata alla concessione di agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale alle imprese che realizzino, ovvero abbiano realizzato, a partire dal 24 agosto 2016, investimenti produttivi nei territori dei Comuni di cui all'articolo 1, con priorità per le imprese, con sede o unità locali ubicate nei territori dei Comuni di cui all'articolo 1, che hanno subito danni per effetto degli eventi sismici di cui all'articolo 1. Sono comprese tra i beneficiari anche le imprese agricole la cui sede principale non è ubicata nei territori dei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, ma i cui fondi siano situati in tali territori.

2. I criteri, le condizioni e le modalità di concessione delle agevolazioni di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, su proposta delle Regioni interessate. Alla concessione delle agevolazioni di cui al presente articolo provvedono i vice commissari, ai sensi dell'articolo 1, comma 5.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato. ».

412-septies. All'articolo 24 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e successive modifiche ed integrazione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è integralmente sostituito dal seguente: « I finanziamenti di cui al presente articolo sono concessi, per gli anni 2016, 2017 e 2018, nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro, a tal fine utilizzando le risorse disponibili sul-

l'apposita contabilità speciale del fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 »;

b) il comma 3 è integralmente sostituito dal seguente: «Alla disciplina dei criteri, delle condizioni e delle modalità di concessione delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 si provvede con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sentito il Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato ».

c) il comma 4 è soppresso.

412-*octies*. Le agevolazioni di cui all'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, spettano anche ai soggetti che hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229, che hanno subito nel periodo dal 1° novembre 2016 al 28 febbraio 2017 la riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente.

412-*novies*. Per i titolari di imprese individuali o di imprese familiari che hanno subito, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle Regioni Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio, la riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015, le agevolazioni di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nei limiti degli stanziamenti di cui al citato articolo 46, sono riconosciute con riguardo ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per

l'assicurazione obbligatoria infortunistica, da corrispondere ai sensi della vigente legislazione.

412-*decies*. Al comma 6 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: « per la fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie » sono soppresse.

412-*undecies*. Per quanto non diversamente previsto dai commi 412-*octies*, 412-*novies* e 412-*decies*, si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

412-*duodecies*. All'articolo 1, comma 492, lettera *0a*), della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche: dopo le parole « legge 7 agosto 2012, n. 134, » sono inserite le seguenti: « e delle relative province, nonché delle province nei cui territori ricadono i comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, ».

412-*terdecies*. Al fine di trasferire le strutture abitative d'emergenza (SAE) di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016 al patrimonio indisponibile dei Comuni interessati dagli eventi sismici che hanno colpito i territori del centro Italia a partire dal 24 agosto 2016, i medesimi Comuni, le Regioni, l'Agenzia del Demanio e il Dipartimento della protezione civile possono stipulare accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990, con i quali si disciplinano, altresì, le procedure per l'attivazione degli interventi di manutenzione. Gli oneri amministrativi derivanti dall'attuazione della presente disposizione sono a carico dei bilanci dei Comuni cui è trasferita la proprietà delle strutture abitative di emergenza, ad esclusione di quelli scaturenti dagli eventuali espropri disposti ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 394 del 19 settembre 2016 finanziati a

valere sulle risorse previste dalla medesima ordinanza. I Comuni sono responsabili del mantenimento dell'efficienza delle strutture da utilizzare per esigenze future di protezione civile e/o per lo sviluppo socio-economico del territorio. Le strutture di cui alla presente disposizione sono esenti dall'imposta per l'accatastamento di nuovi fabbricati.

412-*quaterdecies*. All'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dal decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, come modificato dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 1, lettera *a*), le parole: «degli immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed utilizzati per le esigenze di culto» sono sostituite dalle seguenti parole: «delle chiese, degli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, di interesse storico-artistico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche se formalmente non dichiarati tali ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto legislativo ed utilizzati per le esigenze di culto»;

al comma 1, lettera *c*), le parole: «degli archivi, dei musei, delle biblioteche e delle chiese, che a tale fine sono equiparati agli immobili di cui alla lettera *a*)», sono integralmente sostituite dalle seguenti: «degli archivi, dei musei e delle biblioteche, che a tale fine sono equiparati agli immobili di cui alla lettera *a*), ad eccezione di quelli di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, fermo restando quanto previsto dalla lettera *a*) in relazione alle chiese ed agli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.».

412-*quinquiesdecies*. Per assicurare la funzionalità degli uffici impegnati nelle attività connesse alla ricostruzione, i co-

muni di Lacco Ameno e Casamicciola Terme possono assumere personale rispettivamente nel limite di 4 e 6 unità, con contratti di lavoro a tempo determinato della durata non superiore a quella della vigenza dello stato di emergenza e comunque nei limiti temporali di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 259, comma 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Agli oneri derivanti dal presente comma, individuati nella misura di euro 353.600 si provvede a valere sul fondo di cui al comma 415 per la successiva assegnazione ai Comuni di cui al primo periodo.

412-*sexiesdecies*. All'articolo 50, comma 9, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dapprima dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e, successivamente, dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e dal decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il Commissario straordinario può stipulare apposite convenzioni, ai fini dell'esercizio di ulteriori e specifiche attività istruttorie, con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., nonché, per lo svolgimento di ulteriori e specifiche attività di controllo sulla ricostruzione pubblica e privata, con il Corpo della Guardia di finanza e con il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.».

412-*septiesdecies*. All'articolo 13 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15

dicembre 2016, n. 229 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, il Commissario straordinario può prevedere, valutate le necessità connesse al processo generale di ricostruzione e previa ricognizione dei fabbisogni al fine, in caso di insufficienza delle risorse, di provvedere a un riparto proporzionale tra gli aventi titolo, la concessione di contributi per la ricostruzione agli immobili già danneggiati dagli eventi sismici di cui al periodo precedente e che abbiano riportato danni ulteriori per effetto degli eventi di cui all'articolo 1, anche in ipotesi diverse dalla determinazione di un'inagibilità indotta di altri edifici ovvero di pericolo per la pubblica incolumità, nel limite di spesa complessivo di euro 3.000.000 »;

b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma:

« 6-bis. Con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, possono essere destinate risorse nel limite di 3.000.000 di euro, a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 4, comma 2, per il finanziamento degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di edifici già dichiarati parzialmente inagibili a seguito degli eventi sismici verificatisi in Umbria nel 2009 e successivamente dichiarati totalmente inagibili a seguito degli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016. Con il medesimo provvedimento sono altresì definiti i criteri e le modalità di erogazione delle risorse di cui al periodo precedente.

412-octiesdecies. All'articolo 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, la lettera e) del comma 1 è così sostituita: »Le Diocesi, limitatamente agli interventi sugli immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti sottoposti alla giurisdizione dell'Ordinario diocesano di cui alla lettera a) dell'articolo 14 e di importo inferiore alla soglia di rilevanza comuni-

taria di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50« .

412-noviesdecies. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 1 a 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, come modificato dalla relativa legge di conversione, si applicano altresì ai contribuenti che abbiano presentato autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni. Al relativo onere, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il presente comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* ».

**65. 11.** (Nuova formulazione) Carrescia, Parrini, Fanucci, Galgano, Tino Iannuzzi, Tea Albini, Giulietti

*Dopo il comma 412, aggiungere il seguente:*

412-bis. Al fine di assicurare, con carattere di continuità, il regolare svolgimento delle attività afferenti l'allertamento, il soccorso ed assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo il 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017, nonché delle strutture regionali di protezione civile, dei Centri funzionali decentrati e delle Sale operative del Servizio nazionale di protezione civile, le medesime regioni possono procedere, negli anni 2018 e 2019, ad assunzioni di personale a tempo determinato anche mediante proroghe di contratti in essere, purché nel limite massimo imposto dalle disposizioni dell'Unione europea. A tal fine, per i predetti anni, la percentuale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è aumentata al 70 per cento. Gli oneri derivanti dall'applicazione del

presente comma sono a carico dei bilanci regionali delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo.

**65. 1.** (Nuova formulazione) Tancredi.

*Dopo il comma 454, aggiungere il seguente:*

454-bis. Allo scopo di valutare gli effetti dello strumento del debito autorizzato e non contratto di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in termini di rilancio degli investimenti, di minori oneri finanziari e di chiarezza della gestione contabile, è istituito, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, un tavolo tecnico, a seguito dei cui lavori, si procede, eventualmente, alle conseguenti modifiche del decreto legislativo n. 118 del 2011, limitatamente alle regioni che nell'ultimo triennio abbiano rispettato gli indicatori annuali di tempestività dei pagamenti, ai sensi delle disposizioni vigenti.

**68. 1.** (Nuova formulazione) Tancredi, Vignali, Menorello.

*Al comma 459 aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Sono inoltre escluse le maggiori spese per il servizio del debito sostenute nel 2017 rispetto all'anno 2016 derivanti dalla rimodulazione dei mutui effettuata nel 2015, nonché le spese per le quote interessi delle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

*Conseguentemente dopo il medesimo comma 459, aggiungere il seguente:*

459-bis. Dal 2018 al 2022 la Regione siciliana si impegna a riqualificare la propria spesa attraverso il progressivo aumento degli investimenti incrementando gli impegni complessivi per gli investimenti in misura non inferiore al 2 per cento per ciascun anno rispetto all'anno precedente. Nell'ipotesi dell'insediamento del governo

regionale successivamente alla scadenza del 30 settembre 2017 prevista per l'approvazione del bilancio consolidato 2016, il termine per l'approvazione dei documenti contabili e l'applicazione delle relative sanzioni è rinviato al 31 marzo 2018.

**69. 9.** (Ulteriore nuova formulazione). Prestigiacomo, Alberto Giorgetti, Milano, Palese, Francesco Saverio Romano.

*Dopo il comma 459, aggiungere il seguente:*

459-bis. Il concorso alla finanza pubblica delle province autonome di Trento e di Bolzano è ridotto, rispettivamente, di 10,5 milioni e di 12,5 milioni annui, per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Conseguentemente il fondo di cui al comma 624 è ridotto di 23 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

**69. 16.** (Nuova formulazione) Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre, Nicoletti.

*Dopo il comma 508 aggiungere il seguente:*

508-bis. All'articolo 21, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 11 è aggiunto il seguente: « 11-bis. Ai fini dell'applicazione della normativa in materia di affidamento del servizio idrico integrato, l'affidamento alla società di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141, è prorogato fino al 31 dicembre 2021. »

**76-bis. 8.** (Ulteriore nuova formulazione) Ginefra.

*Dopo il comma 509, aggiungere i seguenti:*

509-bis. A far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti corrispon-

dono ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:

a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;

b) strumenti di pagamento elettronico;

c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;

d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. L'impedimento s'intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.

509-ter. I datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.

509-quater. Per rapporto di lavoro, ai fini del comma 509-bis, si intende ogni rapporto di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto, nonché ogni rapporto di lavoro originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142. La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.

509-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 509-bis e 509-ter non si applicano ai rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a quelli di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 339, né a quelli

comunque rientranti nell'ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Al datore di lavoro o committente che viola l'obbligo di cui al comma 509-bis, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro.

509-sexies. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo stipula con le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale, con l'Associazione bancaria italiana e con la società Poste italiane Spa una convenzione con la quale sono individuati gli strumenti di comunicazione idonei a promuovere la conoscenza e la corretta attuazione delle disposizioni di cui ai commi 509-bis, 509-ter e 509-quater. Gli obblighi di cui ai commi 509-bis, 509-ter e 509-quater e le relative sanzioni si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. La Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con il Ministero dell'economia e delle finanze, predispone campagne informative, avvalendosi dei principali mezzi di comunicazione, nonché degli organi di comunicazione e di stampa e di soggetti privati. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2018.

*Conseguentemente, il Fondo di cui al comma 624 è ridotto di 100.000 euro per l'anno 2018.*

**77. 51.** *(Ulteriore nuova formulazione)* Di Salvo, Paris, Albanella, Ariotti, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Damiano, Incerti, Giacobbe, Patrizia Maestri, Miccoli, Cinzia Maria Fontana, Gniecchi, Gribaudo, Lavagno, Rostellato, Rotta, Tinagli.

*Dopo il comma 577, aggiungere i seguenti:*

*577-bis.* Ai fini degli articoli 47, comma 4, e 89, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si considerano provenienti da società residenti o localizzate in Stati o territori a regime fiscale privilegiato gli utili percepiti a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e maturati in periodi di imposta precedenti nei quali le società partecipate erano residenti o localizzate in Stati o territori non inclusi nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 23 novembre 2001. Le disposizioni del precedente periodo si applicano anche per gli utili maturati in periodi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014 in Stati o territori non a regime privilegiato e, in seguito, percepiti in periodi d'imposta in cui risultino integrate le condizioni per l'applicazione dell'articolo 167, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. In caso di cessione delle partecipazioni la preesistente stratificazione delle riserve di utili si trasferirli al cessionario.

*577-ter.* Ai fini del comma *577-bis*, gli utili distribuiti dal soggetto non residente si presumono prioritariamente formati con quelli da considerare non provenienti da Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

*577-quater.* All'articolo 89, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Gli utili provenienti da soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera *d*), residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato ai sensi dell'articolo 167, comma 4, e le remunerazioni derivanti da contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera *b*), stipulati con tali soggetti, non concorrono a formare il reddito dell'esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi dalla formazione del reddito della società o

dell'ente ricevente per il 50 per cento del loro ammontare, a condizione che sia dimostrato, anche a seguito dell'esercizio dell'interpello di cui all'articolo 167, comma 5, lettera *a*), l'effettivo svolgimento, da parte del soggetto non residente, di un'attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nel mercato dello stato o territorio di insediamento; in tal caso, è riconosciuto al soggetto controllante residente nel territorio dello Stato, ovvero alle sue controllate residenti percipienti gli utili, un'eredità d'imposta ai sensi dell'articolo 165 in ragione delle imposte assolute dalla società partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione alla quota imponibile degli utili conseguiti e nei limiti dell'imposta italiana relativa a tali utili. ».

*Conseguentemente, il Fondo di cui al comma 624 è incrementato di 18 milioni di euro nell'anno 2019.*

**88. 3.** *(Nuova formulazione)* Marco Di Maio, Cinzia Maria Fontana.

*Dopo il comma 598, aggiungere il seguente:*

*598-bis.* In coerenza con gli obiettivi dell'iniziativa *WiFi4EU* della Commissione europea è istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico un fondo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

*Conseguentemente, il fondo di cui al comma 624, è ridotto di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.*

**89. 3.** *(Nuova formulazione)* Liuzzi, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli

*Dopo il comma 684, aggiungere i seguenti:*

*684-bis.* Al fine di realizzare gli obiettivi fissati dalla Strategia italiana per l'Artico, adottata nel 2015 dal Ministero degli

affari esteri e della cooperazione Internazionale, assicurare la partecipazione italiana all'International Arctic Science Committee (IASC), al Sustaining Arctic Observing Networks (SAON) ed al Ny Alesund Science Managers Committee (NySMAC), ed attuare gli impegni assunti dall'Italia con la Dichiarazione congiunta dei ministri della ricerca firmata alla prima Arctic Science Ministerial a Washington II28 settembre 2016, è istituito per il triennio 2018-2020 il Programma di ricerche in Artico (PRA), finalizzato al sostegno dell'Italia quale Stato osservatore del Consiglio artico.

684-ter. Le linee strategiche e di indirizzo attuativo del PRA sono elaborate e proposte dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) nell'ambito di un Comitato scientifico per l'Artico (CSA), di cui ai commi da 684-quinquies a 684-sexies.

684-quater. Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto tra loro, approvano il PRA, contenente le linee strategiche e di indirizzo attuativo, i programmi annuali di ricerca e vigilano sulla sua attuazione.

684-quinquies. Allo scopo di elaborare, proporre e gestire il PRA è istituito presso il CNR, nell'ambito del Dipartimento scienze del sistema terra e tecnologie per l'ambiente (DTA), il Comitato scientifico per l'Artico che provvede a:

a) elaborare su base triennale il PRA ed i relativi programmi annuali;

b) assicurare il collegamento con gli organismi scientifici internazionali;

c) coordinare le attività di ricerca italiane con quelle di altri Paesi presenti in Artico;

d) promuovere collaborazioni e sinergie tra il PRA e le altre iniziative nazionali in Artico, in particolare quelle inserite in progetti europei;

e) predisporre alla fine del triennio una relazione per il Ministero degli affari

esteri e della cooperazione internazionale ed il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

f) raccogliere la documentazione relativa ai risultati delle attività scientifiche svolte in Artico.

g) incentivare, anche attraverso borse di studio, la conoscenza e lo studio delle tematiche polari e dei cambiamenti climatici.

684-sexies. Il Comitato è composto dai seguenti nove membri, aventi mandato triennale rinnovabile:

a) un presidente nella persona del Capo della delegazione italiana al Consiglio artico (Senior Arctic Official);

b) un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

d) il rappresentante italiano nell'International Arctic Science Committee;

e) il rappresentante italiano di NySMAC,

f) quattro esperti in problematiche polari, nominati dal presidente del CNR su designazione, rispettivamente, del CNR stesso, dell'istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale (OGS), dell'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) e dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA);

g) un esperto in problematiche polari, anche non di cittadinanza italiana, indipendente dagli enti di cui al presente comma e nominato dal CNR.

684-septies. Il CNR provvede all'attuazione del Programma annuale (PA) nel rispetto delle norme stabilite dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il PA deve indicare le attività di ricerca scientifica e tecnologica da svolgere in Artico, il supporto tecnico-logistico necessario, le risorse umane impegnate per le attività e la ripartizione delle spese. Il PA deve assicurare quote di partecipa-

zione a favore dei soggetti (università, enti di ricerca pubblici e privati) selezionati attraverso bandi pubblici emanati dal CNR. I progetti di ricerca sono valutati e approvati sulla base dei seguenti criteri: adeguatezza scientifica, culturale e tecnica, contributi in termini di risorse umane, strumentali e finanziarie alla loro realizzazione.

684-*octies*. L'attuazione operativa del PA è affidata al CNR. Attraverso le risorse del PRA, il CNR provvede all'acquisto, al noleggio e alla manutenzione delle infrastrutture e delle apparecchiature installate presso la Stazione Dirigibile Italia a Ny Alesund – Svalbard e presso strutture italiane ospitate in altre stazioni artiche. Le spese fisse per i contratti di affitto che assicurano la disponibilità della stazione Dirigibile Italia, dei servizi basilari e delle aree riservate all'attività scientifica sono a carico dei competenti uffici del CNR.

684-*novies*. Per assicurare la copertura finanziaria del PRA, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito il Fondo per il programma di ricerche in Artico con dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

*Conseguentemente, il Fondo di cui al comma 624 è ridotto di 500.000 euro annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020.*

**102-ter. 49.** *(Nuova formulazione)* Cicchitto, Causi, Scagliusi.

*Dopo il comma 632, inserire i seguenti:*

632-*bis*. A valere sugli stanziamenti previsti dal comma 632 e nell'ambito dei settori di spesa indicati, una quota annua pari a 70 milioni di euro può essere destinata al finanziamento:

a) degli interventi individuati dal DPCM 15 settembre 2015 di approvazione del « Piano stralcio aree metropolitane ed aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvione » e non ancora finanziati;

b) degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nelle Regioni del Centro-Nord, individuati ai sensi del successivo comma 632-*ter*.

632-*ter*. Gli interventi di cui al comma 632-*bis*, lettera b) sono individuati nell'ambito di un programma nazionale approvato dal CIPE su proposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, sulla base di un accordo di programma sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata al programma nazionale di investimento. I Presidenti delle regioni o Province autonome interessate, possono essere autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri a stipulare appositi mutui di durata massima quindicennale sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa, con la società Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica e nel limite delle risorse allo scopo destinate in sede di riparto del Fondo rifinanziato ai sensi del comma 632. Le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato.

**95. 47.** *(Nuova formulazione)* Braga, Borghi, Culotta, Ribaudò

*Dopo il comma 639, aggiungere il seguente:*

639-*bis*. All'articolo 1, comma 228 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al primo periodo, le parole: « in costruzione » sono sostituite dalle seguenti: « e alle linee tramviarie ivi compreso il materiale rota-

bile» ed è aggiunto, in fine il seguente periodo: « Il riparto delle predette risorse e dei successivi rifinanziamenti è effettuato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ».

639-ter. Le risorse destinate agli interventi di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, possono essere utilizzate anche per il finanziamento dei sistemi di trasporto rapido di massa, ivi compreso il materiale rotabile.

**95-bis. 31.** (Nuova formulazione) Paola Bragantini, Arlotti, Menorello, Marroni.

*Dopo il comma 640, aggiungere i seguenti:*

640-bis. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo per il commercio equo e solidale, con una dotazione di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2018, per finalità di cui al comma 640-ter.

640-ter. Le pubbliche amministrazioni che bandiscono gare di appalto per la fornitura di prodotti di consumo alle proprie strutture possono prevedere, nei capitolati di gara, meccanismi che promuovono l'utilizzo di prodotti del commercio equo e solidale. In favore delle imprese aggiudicatrici è riconosciuto, nel limite delle risorse disponibili nel Fondo istituito ai sensi del comma 640-bis, un rimborso fino al 15 per cento dei maggiori costi conseguenti alla specifica indicazione di tali prodotti nell'oggetto del bando. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i criteri e le modalità per la definizione dei prodotti del commercio equo e solidale che beneficiano del riconoscimento del rimborso di cui al presente comma.

*Conseguentemente, il Fondo di cui al comma 624 è ridotto di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2018.*

**95-ter. 6.** (Nuova formulazione) Scuvera, Rubinato, Benamati, Arlotti, Bargerò, Becattini, Bini, Camani, Cani, Donati, Ginefra, Iacono, Impegno, Martella, Montroni, Peluffo, Senaldi, Taranto, Tentori, Vico, Narduolo.

*Dopo il comma 643, aggiungere i seguenti:*

643-bis. Al fine di pervenire ad una piena e corretta attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, e nel contempo consentire il raggiungimento degli specifici obiettivi connessi all'attività di assistenza e cura in ambito termale, favorendo la ripresa degli investimenti nel settore, l'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della citata direttiva 2006/123/CE, si interpreta nel senso che le disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 59 del 2010 non si applicano al rilascio e al rinnovo delle concessioni per l'utilizzazione delle acque minerali e termali destinate all'esercizio dell'azienda termale in possesso delle autorizzazioni sanitarie di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, qualora il fatturato della stessa azienda, riferibile alle prestazioni termali e alle piscine termali, ove esistenti e come individuate dalla disciplina interregionale in materia, sia stato prevalente, nei due anni precedenti l'istanza di rilascio o di rinnovo, rispetto a quella delle attività di cui all'articolo 3, comma 2, della medesima legge. La prevalenza deve risultare da una specifica certificazione rilasciata dai revisori dei conti e formulata sulla base della contabilità analitica aziendale.

643-ter. Dall'attuazione delle disposizioni del comma 643-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**96. 12.** (Nuova formulazione) Camani, Fannucci, Berlinghieri, Patrizia Maestri, De Girolamo, Cenni, Abrignani, De Mita, Benamati.

*Al comma 652 primo periodo, sostituire le parole: per ciascuno degli anni 2018 e 2019 con le seguenti: per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020 e 2021 e sostituire le parole: con sentenza passata in giudi-*

cato o altro titolo equivalente con le seguenti: con sentenza del giudice o con pronuncia degli arbitri presso la camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 210 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, *Infine, aggiungere le parole:* il Ministro dell'economia e delle finanze presenta una relazione alle Camere sullo stato di attuazione della presente disposizione.

*al comma 653 sostituire la parola:* centotanta con la parola: « novanta ».

*Al comma 655 sostituire le parole:* per l'anno 2019 con le seguenti: per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021.

\* **100-bis. 1.** (Nuova formulazione). Rubinato.

\* **100-bis. 4** (Nuova formulazione). Menorello, Secco, Vaccaro, Catalano, Monchiero.

*Al comma 666, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

*a-bis)* Al fine di incrementare il ricorso alla misura del ritorno volontario assistito (RVA) di cui all'articolo 14-ter del decreto legislativo 286 del 1998, è previsto l'avvio, in via sperimentale, di un « Piano Nazionale la realizzazione di interventi di RVA comprensivi di misure di reintegrazione e di reinserimento dei rimpatriati nel paese di origine », per il periodo 2018-2020 e nel limite di spesa di 500.000 euro per il 2018. Di 1.500.000 euro per il 2019 e di 1.500.000 per l'anno 2020. Tale piano prevede l'istituzione fino ad un massimo di trenta sportelli comunali che svolgano, in concorso con le associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali e in accordo con Prefetture, Questure e con le organizzazioni internazionali, attività informativa, di supporto, di orientamento, assistenza sociale e legale per gli stranieri che possono accedere ai programmi di RVA esistenti; la formazione *ad hoc* di personale interno; l'informazione sui pro-

getti che prevedano, in partenariato, la reintegrazione nei paesi di origine dei destinatari delle misure di RVA. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dell'interno stabiliscono le linee guida e le modalità di attuazione del suddetto Piano.

*Conseguentemente il Fondo di cui al comma 625 è ridotto di 500.000 euro per l'anno 2018, di 1.500.000 euro per l'anno 2019 e di 1.500.000 euro per l'anno 2020.*

**101-quater. 195.** (Nuova formulazione) Misiani, Giulietti, Carnevali, Ribaldo, Gribaudo, Giuseppe Guerini

*Dopo il comma 337 aggiungere i seguenti:*

*337-bis.* Al comma 3 dell'articolo 1-ter del decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015 n.125, le parole: « per gli anni 2016 e 2017 » sono sostituite dalle parole: « per gli anni 2016, 2017 e 2018 ».

*337-ter.* All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, le parole: « sino alla data del 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « sino alla data del 31 dicembre 2018 ».

**101-quater. 141.** (Nuova formulazione) Melilli, Pillozzi

*Dopo il comma 666, aggiungere i seguenti:*

*666-bis.* Al fine di garantire il tempestivo avvio delle procedure connesse all'entrata in vigore del nuovo sistema elettorale, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2018 per l'attuazione degli obblighi di trasparenza previsti dall'articolo 20, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dall'articolo 4 della legge 11 novembre 2017, n. 165, e per l'implementazione dei sistemi informativi a supporto dei nuovi adempimenti degli uffici

elettorali e per la trasmissione in formato elettronico alle Camere di tutti i dati necessari per la proclamazione degli eletti, e, anche in considerazione dei termini connessi alla nuova determinazione dei collegi elettorali in attuazione dell'articolo 3 della legge 11 novembre 2017, n. 165, per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge, il numero delle sottoscrizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è ridotto ad un quarto.

666-ter. In attuazione degli impegni internazionali assunti dall'Italia nell'ambito dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), è ammessa la presenza presso gli Uffici elettorali di sezione, in occasione di consultazioni elettorali o referendarie, di osservatori internazionali. A tale fine, gli osservatori internazionali sono preventivamente accreditati dal Ministero degli affari esteri che, almeno venti giorni prima della data stabilita per il voto, trasmette al Ministero dell'interno l'elenco nominativo per la successiva comunicazione ai prefetti di ciascuna provincia e ai sindaci. Gli osservatori internazionali non possono in alcun modo interferire nello svolgimento delle operazioni degli Uffici elettorali di sezione.

*Conseguentemente il Fondo di cui al comma 624 è ridotto di 1 milione di euro per l'anno 2018.*

**101-quater. 72.** *(Ulteriore nuova formulazione)* Ferrari, Cinzia Maria Fontana.

*Dopo il comma 670, aggiungere i seguenti:*

670-bis. All'articolo 11, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 sono apportate le seguenti modifiche:

a) ai commi 3-bis e 9-bis, dopo le parole: « e comunque non oltre il 31 dicembre », ovunque ricorrenti, sostituire 2017« con 2018 »;

b) al comma 9-bis, quarto periodo, dopo le parole: « nonché nel limite massimo di 10 milioni di euro », è inserita la seguente: « annui » e le parole « nel corso dell'anno 2017. » sono sostituite con le seguenti: « nel corso degli anni 2017 e 2018. ».

670-ter. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, dopo l'articolo 194 è aggiunto il seguente: Articolo 194-bis.

*(Semplificazione del procedimento di tracciabilità dei rifiuti e per il recupero dei contributi dovuti in materia di SISTRI).*

1. In adempimento alle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni « Codice di amministrazione digitale » e consentire la lettura integrata dei dati riportati, gli adempimenti relativi alle modalità di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del formulario di trasporto di cui agli articoli 190 e 193 possono essere effettuati in formato digitale.

2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può, sentiti il Ministero delle infrastrutture e trasporti, il Ministero dello sviluppo economico, l'Agenzia per l'Italia Digitale ed Unioncamere, con proprio decreto predisporre il formato digitale degli adempimenti citati.

3. È consentita la trasmissione della quarta copia del formulario di trasporto prevista al comma 2 dell'articolo 193, anche mediante posta elettronica certificata.

4. Al contributo previsto dall'articolo 7 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 30 marzo 2016, n. 78, si applicano i termini di prescrizione di cui all'articolo 2946 del codice civile.

5. Per il recupero di contributi SISTRI dovuti e non corrisposti e delle richieste di rimborso o conguaglio da parte di utenti del sistema SISTRI, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta con proprio decreto di natura non regolamentare, una o più procedure, nel rispetto dei seguenti criteri direttivi:

a) comunicazione di avvio del procedimento con l'invio del sollecito di pagamento, prima di procedere alla riscossione coattiva del credito vantato dal Ministero dell'ambiente per contributi SISTRI dovuti e non corrisposti o corrisposti parzialmente;

b) determinazione unitaria del debito o del credito, procedendo alla compensazione dei crediti maturati a titolo di rimborso con quanto dovuto a titolo di contributo;

c) previsione di modalità semplificate per la regolarizzazione della posizione contributiva degli utenti obbligati al pagamento del contributo SISTRI, fino all'annualità in corso alla data di approvazione della presente disposizione, che non vi abbiano provveduto o vi abbiano provveduto parzialmente, mediante ravvedimento operoso, acquiescenza o accertamento concordato in contraddittorio;

d) definizione di strumenti di conciliazione giudiziale, al fine di favorire il raggiungimento di accordi, in sede processuale, tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e gli utenti del sistema SISTRI per i profili inerenti il pagamento o il rimborso del contributo SISTRI.

6. L'esperimento delle procedure di cui al comma 2, determina, all'esito della regolarizzazione della posizione contributiva, l'estinzione della sanzione di cui all'articolo 260 bis, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e non comporta il pagamento di interessi.

**101-quater. 264** (Ulteriore nuova formulazione) Carrescia, Marchetti, Preziosi, Borghi, Cominelli, Giovanna Sanna, Morani, Donati, Dallai, Iori, Venittelli, Ascani, Gadda, Manfredi, Crimì, Senaldi.

*Sostituire il comma 674 con il seguente:*

674. Le disposizioni di cui agli articoli 83, comma 3-bis, e 91, comma 1-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2011,

n. 159, in materia di acquisizione della documentazione e dell'informazione antimafia per i terreni agricoli, non si applicano alle erogazioni relative alle domande di fruizione di fondi europei presentate prima del 19 novembre 2017. Le predette disposizioni, limitatamente ai terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi non superiori a 25.000 euro, non si applicano fino al 31 dicembre 2018.

\* **101-quater. 246.** (Nuova formulazione) Fiorio, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Marrocu, Mongiello, Oliverio, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin, Valiante, Ribaudò.

\* **101-quater. 275.** (Nuova formulazione) Mongiello, Ginefra, Grassi, Pelillo, Valiante, Castricone, Marroni.

*Dopo il comma 678 aggiungere il seguente:*

678-bis. All'articolo 17-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: « per i successivi trentasei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « per i successivi quarantotto mesi ».

**101-quater. 53.** (Nuova formulazione) Castricone, Tancredi, Amato, Vacca, Fabrizio Di Stefano.

*Dopo il comma 684, aggiungere il seguente:*

684-bis. Il Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, rifinanziato dall'articolo 56-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 è incrementato di 4 milioni di euro per il 2018, di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 6 milioni di euro per l'anno 2020.

*Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 624, è incrementato di 1.000.000 euro nel 2018.*

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: -5.000.000;  
2019: -5.000.000;  
2020: -6.000.000.

**102-ter. 40.** *(Nuova riformulazione)* Romanini, Albanella, Burtone.

*Dopo il comma 81, inserire il seguente:*

Al fine del compimento dei piani di nuova industrializzazione, di recupero e/o di tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali incardinate presso l'unità di crisi del Ministero dello sviluppo economico e/o delle Regioni, nel limite massimo del 50 per cento delle risorse loro assegnate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera f), numero 1) del decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185 le Regioni, a seguito di specifici accordi sottoscritti dalle parti presso l'unità di crisi del Ministero dello sviluppo economico e/o delle stesse Regioni possono autorizzare, per un periodo massimo di 12 mesi, le proroghe in continuità delle prestazioni di CIGD concesse entro la data del 31 dicembre 2016 ed aventi durata con effetti nell'anno 2017.

**21. 10.** Ginefra, Grassi, Castricone, Chaouki, Mongiello, Marroni, Pelillo, Taranto, Valiante, Michele Bordo

*Dopo il comma 118, aggiungere i seguenti:*

**118-bis.** All'articolo 2, comma 1, lettera b) legge 19 agosto 2016 n. 166, le parole: « gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106. » sono sostituite con: « gli

enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117 ».

**118-ter.** All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982 n. 571, comma 6, le parole: « gli enti del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 5, del codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n.106. » sono sostituite dalle seguenti: « gli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117 ».

**118-quater.** All'articolo 1, comma 236, della legge 27 dicembre 2016, n. 147, le parole: « gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106. » sono sostituite dalle seguenti: « gli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo del 3 luglio 2017 ».

**118-quinquies.** All'articolo 1, comma 1, della legge 25 giugno 2003, n. 155, le parole: « gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106, » sono sostituite dalle seguenti: « gli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117 ».

**118-sexies.** All'articolo 157, comma 1-bis, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 primo periodo, le parole: « enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106. » sono sostituite dalle seguenti: « enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117 » e al terzo periodo, le parole: « agli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106. » sono sostituite con: « agli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117 ».

**26. 2.** Moretto, Gadda, Sanga, Fanucci.

Al comma 125, lettera e), aggiungere in fine le seguenti parole: previo protocollo d'intesa tra Istat e Acquirente Unico S.p.A. sentite l'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il settore idrico, l'Autorità garante per la protezione dei dati personali e l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato.

\* **29. 12.** Galati.

\* **29. 13.** Abrignani.

\* **29. 16.** Realacci, Borghi, Bergonzi, Stella Bianchi, Braga, Carrescia, Cominelli, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini, Galati.

Dopo il comma 126 aggiungere il seguente:

126-bis. Al fine di realizzare specifici interventi educativi urgenti volti al contrasto della povertà educativa minorile sul territorio nazionale, l'ISTAT sulla base delle fonti di dati di cui al comma 2, definisce i parametri e gli indicatori misurabili con l'obiettivo di perimetrare le zone oggetto di intervento prioritario di cui al presente comma.

\*\* **29. 10.** Giorgis, Lattuca, Cenni, Fabbri.

\*\* **29. 9.** Zampa, Gnechi, Giacobbe.

Dopo il comma 135, aggiungere il seguente:

135-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, al comma 2 sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: « Per le somme attribuite ad aumento del capitale sociale nei confronti di soci persone fisiche, la cooperativa ha facoltà di applicare, previa delibera assembleare, la ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'imposta all'atto della loro attribuzione a capitale sociale. Tra i soci persone fisiche non sono compresi gli imprenditori di cui all'articolo 65, comma

1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché i detentori di partecipazione qualificata ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 67 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La facoltà si esercita con il versamento di detta ritenuta, che dovrà essere effettuato entro il 16 del mese successivo a quello di scadenza del trimestre solare in cui è avvenuta la delibera assembleare. La ritenuta del 12,50 per cento può essere applicata con le medesime modalità e termini alle somme attribuite ad aumento del capitale sociale deliberate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in luogo della tassazione prevista dalla previgente normativa. »

**29-bis. 5.** Marchi, Marco Di Maio, Montroni.

Dopo il comma 139, aggiungere il seguente:

139-bis. La lettera b) del comma 2, dell'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, così come modificato dalla legge n. 161 del 2017 è sostituita dalla seguente:

« b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, per i consorzi di cooperative, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5 per cento ».

**29-bis. 14.** Marchi, Marco Di Maio, Arlotti.

Dopo il comma 272, aggiungere il seguente:

272-bis. Al fine di garantire la funzionalità degli uffici giudiziari, entrambi i

termini di cui all'articolo 1, comma 181, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono prorogati di ulteriori dodici mesi dalla data di pubblicazione della delibera di assegnazione del finanziamento.

**42. 2.** Giulietti, Fragomeli, Tentori.

*Dopo il comma 276, aggiungere il seguente:*

*276-bis.* Al comma 2 dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, il terzo e quarto periodo sono soppressi.

**42-ter. 1.** Tancredi.

*Dopo il comma 276, aggiungere il seguente:*

*276-bis.* Al comma 4 dell'articolo 22, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «sei.».

\* **42-ter. 9.** Tancredi.

\* **101-quater. 125** (Nuova formulazione) Giuseppe Guerini.

*Al comma 331, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:*

*a-bis)* al comma 149, dopo le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono aggiunte le seguenti: «o per cinque anni dal rientro in esercizio degli impianti».

\*\* **52-quinquies. 5.** (Nuova formulazione come risultante dalla proposta di coordinamento approvata) Tancredi.

\*\* **52-quinquies. 6.** (Nuova formulazione come risultante dalla proposta di coordinamento approvata) Marroni, Ginefra, Chaouki, Valiante.

\*\* **52-quinquies. 7.** (Nuova formulazione come risultante dalla proposta di coordinamento approvata) Palese.

*Dopo il comma 344, aggiungere il seguente:*

*344-bis.* Alla legge 28 dicembre 2015 n. 208, comma 257, primo periodo, le parole: «non più di due anni» sono sostituite con le seguenti: «non più di tre anni».

**55. 10.** Marroni.

*Dopo il comma 349, aggiungere il seguente:*

*349-bis.* All'articolo 5, comma 1-bis) del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, dopo le parole: «comma 1-ter,» sono aggiunte le seguenti: «per gli studenti internazionali e».

**57. 36.** Vignali.

*Al comma 389, sopprimere la lettera a).*

**59. 31.** Famiglietti.

*Dopo il comma 411, aggiungere il seguente:*

*411-bis.* I Comuni ricompresi negli allegati al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, assegnatari di finanziamenti per adeguamento sismico di edifici scolastici di cui all'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2013, n. 326, continuano ad usufruire dei suddetti finanziamenti anche nel caso di accertata inagibilità dell'edificio a seguito degli eventi sismici e della conseguente collocazione in siti diversi delle scuole, fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50 in materia di espletamento delle procedure. L'edificio oggetto del finanziamento può avere una diversa destinazione pubblica e non può essere alienato prima di 20 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**65. 58.** Melilli.

*Dopo il comma 648, inserire il seguente:*

**648-bis.** La pubblicità delle vendite giudiziarie immobiliari, gestite dagli uffici dei tribunali competenti in materia di esecuzioni immobiliari, è assicurata mediante i quotidiani cartacei più diffusi sul territorio nazionale e attraverso i siti *web*, come previsto a legislazione vigente. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma.

**98. 6.** (Nuova formulazione) Palese.

*Dopo il comma 648 aggiungere il seguente:*

**684-bis.** Al fine di assicurare la trasparenza in materia di appalti, la pubblicità delle gare in caso di subappalto è assicurata attraverso i quotidiani cartacei più diffusi sul territorio nazionale e dai siti *web*, così come previsto dalla normativa vigente.

**98. 5.** (Nuova formulazione) Palese.

*Dopo il comma 213, inserire il seguente:*

**213-bis.** L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75 è incrementata di 1 milione di euro per l'anno 2018, destinati all'erogazione di contributi in favore delle Scuole di Eccellenza Nazionale operanti nell'ambito dell'altissima formazione musicale, di rilevante interesse culturale, al fine di garantire il proseguimento della loro attività. Al relativo riparto, sulla base delle esigenze prospettate, si provvede con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

*Conseguentemente, al comma 624, sostituire le parole: 17.585.300 euro con le seguenti: 16.585.300 euro.*

**39-ter. 1.** Vignali, Dallai.

*Dopo il comma 212, inserire il seguente:*

**212-bis.** I costi di cui al decreto interministeriale n. 663 del 12 settembre 2017, relativo alla prima costituzione dell'organico tecnico-amministrativo dell'ISIA di Pescara, sono posti a carico del capitolo di spesa del Bilancio dello Stato sul quale vengono imputati gli oneri per il personale tecnico-amministrativo degli altri ISIA nazionali.

**39-ter. 5.** Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro, Tancredi

*Dopo il comma 268, aggiungere il seguente:*

**278-bis.** All'articolo 2751-*bis*, comma 1, numero 2) del codice civile, dopo le parole: « le retribuzioni dei professionisti » sono aggiunte le seguenti: « compresi il contributo integrativo da versarsi alla Cassa di previdenza ed assistenza e il credito di rivalsa per IVA ».

**43. 7.** Castricone.

*Al comma 666, alla lettera g), apportare le seguenti modificazioni:*

a) sostituire le parole: « ad eccezione della » con la seguente: « la »;

b) sostituire le parole: « all'approvazione della graduatoria del concorso a 250 posti bandito con decreto del Ministro dell'interno 18 ottobre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, IV serie speciale, n. 90 del 15 novembre 2016, e comunque non oltre il » con la seguente: « al ».

\* **101-quater. 245.** La I Commissione.

\* **101-quater. 194.** Fabbri, Fiano, Baruffi, Orfini, Lodolini, Cenni, Culotta

Al comma 669, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

*b-bis*) all'articolo 14, comma 11, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, le parole « sino al 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « sino al 31 dicembre 2018 », e le parole « entro il 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti « entro il 31 dicembre 2018 ».

**101-quater. 75.** Cinzia Maria Fontana.

Dopo il comma 288, aggiungere il seguente:

*288-bis.* Le risorse certe e stabili del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività dell'Agenzia delle Entrate sono incrementate, a valere sui finanziamenti dell'Agenzia stessa, di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 e di ulteriori 10 milioni di euro a decorrere dal 2019.

Conseguentemente il Fondo di cui al comma 626 è ridotto di 5,2 milioni di euro per l'anno 2018 e di 10,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

**46. 25.** (Nuova formulazione) Sanga, Frangomeli.

Dopo il comma 533 aggiungere il seguente:

*533-bis.* All'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 3, sono aggiunti i seguenti periodi » In deroga al periodo precedente, al fine di salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili degli impianti che al momento dell'accertamento della violazione percepiscono incentivi, il GSE dispone la decurtazione dell'incentivo in misura ricompresa fra il 20 per cento per cento e l'80 per cento in ragione dell'entità della violazione. Nel caso in cui le violazioni siano spontaneamente denunciate dal soggetto responsa-

bile al di fuori di un procedimento di verifica e controllo le decurtazioni sono ulteriormente ridotte di un terzo.

b) Al comma 5, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: « *c-bis.* Le violazioni che danno luogo a decurtazione dell'incentivo ai sensi del secondo periodo del presente comma »

**\* 79. 26.** Benamati, Arlotti, Bargerò, Beccattini, Bini, Camani, Cani, Donati, Ginefra, Iacono, Impegno, Martella, Montroni, Peluffo, Scuvera, Senaldi, Taranto, Tentori, Vico, Alfreider.

**\* 79. 34** La X Commissione

Dopo il comma 664, aggiungere il seguente:

*664-bis.* Nell'ambito dei progetti finanziati ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, una quota dei proventi delle aste di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per gli anni 2018, 2019 e 2020, nel limite di 10 milioni di euro annui, è destinata prioritariamente, al finanziamento delle attività previste dall'articolo 4 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**101-ter. 8.** Borghi, Realacci, Bergonzi, Stella Bianchi, Braga, Carrescia, Cominelli, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

Dopo il comma 665, aggiungere il seguente:

*665-bis.* Nelle materie di interesse del Ministero della giustizia, è disposta la seguente proroga di termini: all'articolo 1, comma 340, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il periodo di dodici mesi è prorogato sino al 31 dicembre 2018. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 5.807.509

per l'anno 2018, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 21-*quater*, comma 5, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, limitatamente all'anno 2018.

\* **101-ter. 6.** La II Commissione.

\* **101-ter. 5.** Giuseppe Guerini.

*Al comma 669, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

« *b-bis*) alla legge 11 dicembre 2012, n. 224, sono apportate le seguenti modifiche:

1) all'articolo 2, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

« *1-bis*. Entro il 1° luglio 2018, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano attivano i corsi regionali di cui all'articolo 7, comma 2, lettera *b*), della legge 5 febbraio 1992, n. 122, per le attività di cui all'articolo 1, comma 3, della medesima legge, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, previa definizione di livelli minimi comuni, mediante accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, in conformità ai principi stabiliti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845.

*1-ter*. Per le imprese di autoriparazione, già iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate per una o più attività di cui all'articolo 1 alla data di entrata in vigore della presente legge, la frequentazione, con esito positivo, dei corsi regionali teorico-pratici di qualificazione di cui al comma precedente consente l'immediata abilitazione del responsabile tecnico relativamente all'abilitazione non posseduta. A tali imprese non si applica l'articolo 7, comma 2, lettera *b*), della legge 5 febbraio 1992, n. 122, nella parte in cui si prevede l'esercizio per almeno un anno dell'attività di

autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni. ».

2) all'articolo 3:

*a*) al comma 2, le parole: « per i cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « per i dieci anni »;

*b*) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« *2-bis*. I termini di cui al comma precedente valgono altresì per la regolarizzazione delle imprese già iscritte, alla data di entrata in vigore della presente legge, nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate per una o più attività di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, come modificata dalla presente legge, che intendano conseguire l'abilitazione anche per una o entrambe le altre attività di cui all'articolo 1 comma 3, lettere *a*), *b*) e *c*), della legge 5 febbraio 1992, n. 122, come modificata dalla legge 11 dicembre 2012, n. 224 ».

\*\* **101-*quater*. 31.** Guidesi, Saltamartini, Allasia, Busin, Simonetti, Molteni, Paganò.

\*\* **101-*quater*. 62.** Vignali.

\*\* **101-*quater*. 76.** Locatelli, Pastorelli, Marzano.

\*\* **101-*quater*. 79.** Pastorino, Marcon.

\*\* **101-*quater*. 132.** Lodolini.

\*\* **101-*quater*. 41.** Castricone.

\*\* **101-*quater*. 167.** De Mita.

\*\* **101-*quater*. 288.** Alberto Giorgetti, Palese, Prestigiacomo, Milanato, Giacomoni, Sandra Savino, Laffranco, Occhiuto.

\*\* **101-*quater*. 151.** Carra, Cenni.

\*\* **101-*quater*. 171.** Bini, Fregolent, Rubinato, Antezza, Vico.

\*\* **101-*quater*. 123.** Falcone.

\*\* **101-*quater*. 120.** Nastri.

- \*\* 101-quater. 101.** Oliaro, Galgano.
- \*\* 101-quater. 122.** Romanini, Patrizia Maestri.
- \*\* 101-quater. 145.** Pratavia, Matteo Bragantini.
- \*\* 101-quater. 144.** Vico.
- \*\* 101-quater. 172.** Basso, Giacobbe, Tullo.
- \*\* 101-quater. 182.** Capezzone, Latronico.
- \*\* 101-quater. 164.** Taricco.

*Dopo il comma 672, aggiungere il seguente:*

672-bis. All'articolo 49 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) ai commi 1 e 2, le parole: « 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »;

2) al comma 3, le parole: « dal 2012 al 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 2012 al 2018 ».

**101-quater. 251.** Famiglietti.

*Al comma 676, lettera a), sostituire le parole: di entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 31 dicembre 2017.*

- \* 101-quater. 10.** La XI Commissione.
- \* 101-quater. 13.** Saltamartini, Guidesi, Simonetti.
- \* 101-quater. 107.** D'Alia.
- \* 101-quater. 113.** Latronico.
- \* 101-quater. 115.** Marroni.
- \* 101-quater. 129.** Gasparini, Carrescia.
- \* 101-quater. 140.** Rizzetto.
- \* 101-quater. 272.** Paris, Damiano, Albanella, Arlotti, Baruffi, Boccuzzi, Casel-

lato, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gnechi, Gribaudo, Incerti, Lavagno, Patrizia Maestri, Miccoli, Rostellato, Rotta, Tinagli, Marroni.

*Dopo il comma 680, aggiungere il seguente:*

680-bis. All'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8-bis:

1) al primo periodo, dopo le parole: « degli enti territoriali » sono aggiunte le seguenti: « e di altri immobili di proprietà del demanio dello Stato »;

2) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Gli immobili di tipo residenziale in uso al Ministero della difesa acquisiti dai citati fondi ai sensi del presente comma contribuiscono al raggiungimento della quota minima di alloggi da alienare fissata dal comma 3, dell'articolo 306 del codice dell'ordinamento militare recato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e i relativi introiti sono destinati alla realizzazione del programma pluriennale di cui all'articolo 297 dello stesso codice. »;

b) al comma 8-quater, il quinto periodo è soppresso e sostituito con il seguente: « Al predetto dicastero, a fronte del conferimento e su indicazione del conferente, è riconosciuto direttamente in quote del costituendo fondo il trenta per cento del valore di apporto dei beni, da impiegarsi con prioritaria destinazione alla razionalizzazione e riorganizzazione del settore infrastrutturale, ad esclusione di spese di natura ricorrente. Le corrispondenti risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva integrale riassegnazione allo stato di previsione della spesa della difesa, in aggiunta rispetto alle dotazioni finanziarie iscritte nel medesimo stato di previsione. In ogni caso fino a quando la procedura di valorizzazione di cui al precedente comma 4 non sia stata completata, secondo le valutazioni effettuate dalla relativa società di

gestione del risparmio, il Ministero della difesa non potrà alienare la maggioranza delle predette quote. ».

**101-sexies. 2.** Sanga, Fragomeli.

*Dopo il comma 684, aggiungere il seguente:*

684-bis. All'articolo 49, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 21 giugno 2017, n. 96 le parole: « nonché apposito preventivo parere dell'Autorità nazionale anticorruzione » sono soppresse. Dopo il comma 7 dell'articolo 49, comma 7 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in legge, con modificazioni, 21 giugno 2017 è aggiunto il seguente: « 7-bis. L'Autorità nazionale anticorruzione verifica in via preventiva, ai sensi dell'articolo 213, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la correttezza della procedura adottata da ANAS per la definizione degli accordi bonari e/o delle transazioni di cui al comma 1. Le modalità di svolgimento della verifica preventiva sono definite in apposita convenzione stipulata tra Anas S.p.A. e Autorità nazionale anticorruzione nella quale è individuata anche la documentazione oggetto di verifica. ».

**102-ter. 30.** Tancredi, Palese.

*Dopo il comma 684, aggiungere i seguenti:*

684-bis. Al fine di garantire che le procedure per l'assegnazione delle concessioni di commercio su aree pubbliche siano realizzate in un contesto temporale e regolatorio omogeneo, il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione e con scadenza anteriore al 31 dicembre 2020 è prorogato fino a tale data.

684-ter. In relazione a quanto disposto dal comma 684-bis e nel quadro della promozione e garanzia degli obiettivi di politica sociale connessi alla tutela dell'occupazione, le amministrazioni interessate prevedono,

anche in deroga al disposto di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, specifiche modalità di assegnazione per coloro che, nell'ultimo biennio, abbiano direttamente utilizzato le concessioni quale unica o prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare. La Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, provvede conseguentemente all'integrazione dei criteri previsti dall'Intesa di cui all'articolo 70 comma 5 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 stabilendo altresì, ai fini della garanzia della concorrenza nel settore, il numero massimo di posteggi complessivamente assegnabili ad un medesimo soggetto giuridico, tanto nella medesima area quanto in diverse aree, mercatali e non mercatali.

**102-ter. 35.** Donati, Becattini, Richetti, Fiano, Ermini, Impegno, Nardi, Morani, Dallai, Basso, Manfredi, Paola Bragantini, Tino Iannuzzi, Carra, Mariano, Valeria Valente, Paris, Minnucci, Orfini, Palladino, Palese, Berlinghieri.

*Dopo il comma 264, inserire il seguente:*

264-bis. Fra i beneficiari dell'equa ripartizione prevista dall'articolo 27-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono inclusi anche i familiari dei deceduti danneggiati, anche se agiscono solo *iure proprio*, a condizione che abbiano fatto domanda di accesso all'*iter* transattivo di cui all'articolo 33 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e all'articolo 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, entro la data del 19 gennaio 2010.

\* **41-sexies. 31.** (Nuova formulazione) Lorefice, Mantero, Nesci, Colonnese, Silvia Giordano, Grillo, Baroni, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Lenzi.

\* **41-ter. 3.** (Nuova formulazione) Miotto, Lenzi, Patriarca, Amato, Casati, Paola Boldrini, Carnevali, Sbröllini, D'Incecco, Gelli, Beni, Capone, Giuditta Pini, Mariano, Piazzoni.

*Dopo il comma 99 inserire il seguente:*

99-bis. Tenuto conto della particolare gravosità del lavoro organizzato in turni di dodici ore, ai fini del conseguimento dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, i giorni lavorativi effettivamente svolti sono moltiplicati per il coefficiente di 1,5 per i lavoratori impiegati in cicli produttivi del settore industriale organizzati su turni di dodici ore, sulla base di accordi collettivi già sottoscritti alla data del 31 dicembre 2016. Ai fini dell'attuazione del presente comma, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è incrementata di euro 300.000 per l'anno 2018, di euro 600.000 per l'anno 2019 e di euro 1.000.000 annui a decorrere dall'anno 2020.

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: -300.000;  
2019: -600.000;  
2020: -1.000.000.

**23. 10.** (Nuova formulazione) Damiano, Miccoli, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Incerti, Giacobbe, Patrizia Maestri, Arlotti, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Gneccchi, Gribaudo, Lavagno, Paris, Rostellato, Rotta, Tinagli.

*Dopo il comma 171, inserire i seguenti:*

171-bis. Per assicurare la piena efficienza organizzativa del dispositivo di soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in occasione di situazioni emergenziali, è autorizzata l'assunzione dal mese di maggio del 2018 nei ruoli iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di 400 unità, a valere sulle facoltà assunzionali del 2018 relative al 100 per cento delle cessazioni avvenute, nei ruoli operativi dei Vigili del Fuoco, nell'anno 2017, attingendo dalla graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco indetto con de-

creto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4a serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008, Le residue facoltà assunzionali relative all'anno 2018, tenuto conto delle assunzioni di cui al presente comma, saranno esercitate non prima del 15 dicembre 2018, con scorrimento della graduatoria.

171-ter. Per garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione alla crescente richiesta di sicurezza proveniente dal territorio nazionale, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 300 unità. Conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla Tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e successive modificazioni, è incrementata di 300 unità. Per la copertura dei posti nella qualifica di vigile del fuoco, con decorrenza 1° ottobre 2018, ai sensi del presente comma, si applica quanto previsto dal comma 174.

171-quater. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi precedenti pari a 2.945.854 per l'anno 2018 e di euro 12.124.370 a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

*Conseguentemente:*

*al comma 174, primo periodo, sostituire le parole: 171 a 176 con le seguenti: 171, 171-ter, 171-quater e 176.*

*al medesimo comma 174 sostituire il secondo periodo con il seguente: Ai fini delle predette assunzioni, nonché di quelle di cui all'articolo 19-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017 n. 8, convertito con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, il limite di età previsto dalle disposizioni vigenti per l'assunzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è eccezionalmente derogato. Per il personale volontario di età fino a 40 anni sono necessari i soli requisiti già richiesti*

per l'iscrizione nell'apposito elenco istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche del corpo medesimo. Per il personale volontario con età ricompresa tra i 40 anni compiuti e i 45 anni compiuti, il requisito relativo ai giorni di servizio è elevato a 250 giorni, ad eccezione del personale volontario femminile per cui lo stesso requisito è elevato a 150 giorni; tale personale volontario, di sesso sia maschile che femminile, deve avere altresì effettuato complessivamente non meno di un richiamo di 14 giorni nell'ultimo quadriennio. Per il personale con età superiore ai 46 anni compiuti il requisito relativo ai giorni di servizio è elevato a 400 giorni, ad eccezione del personale volontario femminile per cui lo stesso requisito è elevato a 200 giorni; tale personale volontario, di sesso sia maschile che femminile, deve avere altresì effettuato complessivamente non meno di due richiami di 14 giorni nell'ultimo quadriennio. Resta fermo il possesso degli altri requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalla normativa vigente. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabiliti per le assunzioni di cui al presente comma i criteri di verifica dell'idoneità psico-fisica, nonché modalità abbreviate per il corso di formazione. Al personale volontario in possesso dei requisiti di cui al presente comma, ai fini dell'assunzione per lo svolgimento delle funzioni di addetto antincendio anche ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, viene rilasciato, a domanda, dal comando dei vigili del fuoco competente per territorio, l'attestato di idoneità per addetto antincendio in attività a rischio elevato.

**36. 46.** Fabbri, Fiano, Piccione, Richetti, Lattuca, Famiglietti, De Menech, Marco Di Maio, Ferrari, Giorgis, Francesco Sanna, Paola Boldrini, D'Incecco, Albanello, Iacono, Incerti, Valeria Valente, Baruffi, Giuditta Pini, Nardi, Arlotti, Carra, Culotta, Carnevali, Gribaudo, Valiante, Giacobbe, Taricco, Bruno Bossio, Oliverio, Borghi, Rizzetto, Cinzia Maria Fontana, Ginefra.

*Dopo il comma 513, aggiungere il seguente:*

**513-bis.** All'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, aggiungere il seguente periodo: « In caso di applicazione dell'imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il cessionario o il committente anzidetto è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro. La restituzione dell'imposta è esclusa qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale ».

**77. 50.** Ginefra, Castricone, Chaouki, Grassi, Marroni, Mongiello, Pelillo, Taranto, Valiante, Pisicchio.

*Dopo il comma 120 aggiungere il seguente:*

**120-bis.** Ai familiari delle vittime dell'attentato terroristico di Dacca del 1° luglio 2016 si applicano, anche in assenza di sentenza, le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 3 agosto 2004, n. 206, nonché le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, così come modificato dalla legge n. 56 del 2003 di conversione del decreto-legge n. 13 del 2003.

*Conseguentemente, il fondo di cui al comma 624 è ridotto di 200 mila euro per il 2018, e di 60 mila euro annui a decorrere dall'anno 2019.*

**26-ter. 4.** (Nuova formulazione) Quintarelli, Mucci, Palmieri, Coppola, Catalano, Monchiero, Rizzetto, D'Inca, Galgano

*Dopo il comma 333, aggiungere i seguenti:*

**333-bis.** Al fine di valorizzare la professionalità dei docenti delle istituzioni scolastiche statali, è istituita un'apposita

sezione nell'ambito del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, con uno stanziamento di 10 milioni di euro per l'anno 2018, di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

333-ter. Per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 333-bis la contrattazione, anche mediante eventuali integrazioni al contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di riferimento, è svolta nel rispetto dei seguenti criteri ed indirizzi:

a) valorizzazione dell'impegno in attività di formazione, ricerca e sperimentazione didattica;

b) valorizzazione del contributo alla diffusione nelle istituzioni scolastiche di modelli per una didattica per lo sviluppo delle competenze.

*Conseguentemente, il fondo di cui al comma 624 è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2018, di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.*

**53. 13.** (Nuova formulazione) Malpezzi, Coscia, Piccoli Nardelli, Ghizzoni, Ascani, Rocchi, Carocci, Blažina, Bonaccorsi, Iori, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Sgambato, Ventricelli.

*Dopo il comma 120 aggiungere il seguente:*

120-bis. Alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, decorrenti dal 1° gennaio 2018 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2018, delle donne vittime di violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case rifugio, di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, si applica, per un periodo massimo di trentasei mesi, un contributo entro il

limite di spesa di un milione di euro l'anno a sgravio delle aliquote per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute relativamente alle suddette lavoratrici assunte. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i criteri di assegnazione e di ripartizione delle risorse di cui al periodo precedente.

*Conseguentemente, il fondo di cui al comma 624 è ridotto di un milione di euro per l'anno 2018.*

**26-ter. 15.** (Nuova formulazione) Tentori, Gribaudo, Camani, Fabbri, Bonomo, Carocci, Centemero, D'Incecco, Gnechi, Locatelli, Patrizia Maestri, Martelli, Marzano, Miotto, Petrenga, Quartapelle Procopio, Valeria Valente, Vezzali, Rubinato, Tidei, Bruno Bossio, Braga, Paola Boldrini, Giacobbe, Garavini, Zampa, Galgano, Cimbri, Nicchi, Iori, Iacono, Carloni, Pes, De Girolamo.

*Dopo il comma 171, aggiungere il seguente:*

171-bis. Fino all'adeguamento alla dotazione organica prevista dall'articolo 113, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata è autorizzata ad avvalersi di una quota non superiore a 100 unità di personale non dirigenziale appartenente alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché ad enti pubblici economici. Nei limiti complessivi della stessa quota l'Agenzia può avvalersi in posizione di comando di personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare con qualifica non dirigenziale fino a un massimo di 20 unità. Il predetto personale è posto in posizione di comando o di distacco anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità

e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fisso, continuativo e accessorio, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza e successivo rimborso da parte dell'Agenzia all'amministrazione di appartenenza dei soli oneri relativi al trattamento accessorio.

**36. 81.** Il Relatore.

*Al capoverso 374-bis, sopprimere le parole:* anche attraverso l'istituzione di presidi in aree territoriali caratterizzate da particolari esigenze discendenti dal numero dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e dalla complessità della relativa gestione.

\* **0. 36. 82. 1.** Verini, Miotto.

*Al capoverso 374-bis, sopprimere le parole:* anche attraverso l'istituzione di presidi in aree territoriali caratterizzate da particolari esigenze discendenti dal numero dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e dalla complessità della relativa gestione.

\* **0. 36. 82. 3.** Tancredi.

*Dopo il comma 171, aggiungere il seguente:*

*171-bis.* L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata svolge le funzioni e i compiti previsti dall'articolo 110, comma 2, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, anche attraverso l'istituzione di presidi in aree territoriali caratterizzate da particolari esigenze connesse al numero dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e dalla complessità della relativa gestione. Fino all'adeguamento della pianta organica dell'Agenzia alle disposizioni dell'ar-

ticolo 113-bis, comma 1, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, continuano a operare le sedi secondarie già istituite.

**36. 82.** Il Relatore.

*Dopo il comma 251, aggiungere il seguente:*

*251-bis.* Per l'anno 2018, il termine del 31 maggio di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è differito al 15 luglio e, conseguentemente, il termine del 30 aprile di cui al medesimo comma è differito al 15 giugno.

**41. 166.** Il Relatore.

*All'emendamento 53.61, capoverso 333-ter, dopo le parole:* è attribuita *aggiungere le seguenti:* con laurea L19 e.

**0. 53. 61. 4.** Iori.

*Dopo il comma 333, aggiungere i seguenti:*

*333-bis.* L'educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogista operano nell'ambito educativo, formativo e pedagogico, in rapporto a qualsiasi attività svolta in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, in una prospettiva di crescita personale e sociale, secondo le definizioni contenute nell'articolo 2 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, perseguendo gli obiettivi della Strategia europea deliberata dal Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000. Le figure professionali indicate al primo periodo operano nei servizi e nei presidi socio-educativi e socio-assistenziali, nei confronti di persone di ogni età, prioritariamente nei seguenti ambiti: educativo e formativo; scolastico; socio-assistenziale, limitatamente agli aspetti socio-educativi; della genitorialità e della famiglia; culturale; giudiziario; ambientale; sportivo e motorio; dell'integrazione e della cooperazione internazionale. Ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, le professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogista sono comprese nell'ambito delle professioni non organizzate in ordini o collegi.

333-ter. La qualifica di educatore professionale socio-pedagogico è attribuita ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. La qualifica di pedagogo è attribuita a seguito del rilascio di un diploma di laurea abilitante nelle classi di laurea magistrale LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi, LM-57 Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, LM-85 Scienze pedagogiche o LM-93 Teorie e metodologie dell'*e-learning* e della *media education*. Le spese derivanti dallo svolgimento dell'esame previsto ai fini del rilascio del diploma di laurea abilitante sono poste integralmente a carico dei partecipanti con le modalità stabilite dalle università interessate. La formazione universitaria dell'educatore professionale socio-pedagogico e del pedagogo è funzionale al raggiungimento di idonee conoscenze, abilità e competenze educative rispettivamente del livello 6 e del livello 7 del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017, ai cui fini il pedagogo è un professionista di livello apicale.

333-*quater*. La qualifica di educatore professionale socio-sanitario è attribuita a seguito del rilascio del diploma di laurea abilitante di un corso di laurea della classe L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione, fermo restando quanto previsto del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 8 ottobre 1998, n. 520.

333-*quinquies*. In via transitoria, acquisiscono la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico, previo superamento di un corso intensivo di formazione per complessivi 60 crediti formativi universitari nelle discipline di cui al comma 333-ter, organizzato dai dipartimenti e dalle facoltà di scienze dell'educazione e della formazione delle università anche tramite attività di formazione a distanza, le cui spese sono poste integralmente a carico dei frequentanti con le modalità stabilite dalle medesime università, da intraprendere entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro che, alla medesima data di entrata in vigore, sono in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di educatore;

b) svolgimento dell'attività di educatore per non meno di tre anni, anche non continuativi, da dimostrare mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

c) diploma rilasciato entro l'anno scolastico 2001/2002 da un istituto magistrale o da una scuola magistrale.

333-*sexies*. Acquisiscono la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato negli ambiti professionali di cui al comma 333-*bis*, a condizione che, alla medesima data, abbiano età superiore a cinquanta anni e almeno dieci anni di servizio, ovvero abbiano almeno venti anni di servizio.

333-*septies*. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno svolto l'attività di educatore per un periodo minimo di dodici mesi, anche non continuativi, documentata mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, possono continuare ad esercitare detta attività; per tali soggetti, il mancato possesso della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico o di educatore professionale socio-sanitario non può costituire, direttamente o indirettamente, motivo per la risoluzione unilaterale dei rapporti di lavoro in corso alla data di entrata in vigore della presente legge né per la loro modifica, anche di ambito, in senso sfavorevole al lavoratore.

333-*octies*. L'acquisizione della qualifica di educatore socio-pedagogico, di educatore professionale socio-sanitario ovvero di pedagogo non comporta, per il per-

sonale già dipendente di amministrazioni ed enti pubblici, il diritto ad un diverso inquadramento contrattuale o retributivo, ad una progressione verticale di carriera ovvero al riconoscimento di mansioni superiori.

**333-novies.** All'attuazione delle disposizioni dei commi da **333-bis** a **333-octies** si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**53. 61.** Il Relatore.

*All'emendamento 97.42 sostituire le parole: nella graduatoria 2015 con le seguenti: nelle graduatorie 2013 e 2015.*

**0. 97. 42. 4.** Boccadutri.

*Al comma 644, dopo le parole: di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196; inserire le seguenti: pertanto la RAI-Radiotelevisione italiana Spa può avviare, in un'ottica virtuosa di risparmio a medio-lungo termine, immissioni in organico di figure al livello retributivo più basso, attingendo prioritariamente al personale idoneo inserito nella graduatoria 2015 di giornalisti professionisti riconosciuti idonei.*

**97. 42.** Il Relatore.

*Dopo il comma 675, inserire il seguente:*

**675-bis.** All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, le parole: « e 2016-2017 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2016-2017 e 2017-2018 ».

**101-quater. 310.** Il Relatore.

*Dopo il comma 675, aggiungere il seguente:*

Al comma 40 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « Per l'anno 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2017 e 2018 » e sono ag-

giunte, in fine, le seguenti parole: « per ciascuno dei due anni ».

**101-quater. 316.** Il Relatore.

*Dopo il comma 157 è aggiunto il seguente:*

**157-bis.** All'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma **9-ter** sono aggiunti i seguenti:

« **9-quater.** Al fine di rafforzare il supporto alle esportazioni e all'internazionalizzazione dell'economia italiana, gli impegni assunti da SACE S.p.A. relativi alle operazioni riguardanti settori strategici per l'economia italiana, Paesi strategici di destinazione ovvero società di rilevante interesse nazionale in termini di livelli occupazionali, di entità di fatturato o di ricadute per il sistema economico produttivo del Paese e per l'indotto di riferimento, effettuate anche nell'ambito delle operazioni di «export banca» di cui all'articolo 8 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono garantiti dallo Stato, nei limiti di cui al comma 9 e secondo le modalità di cui ai commi **9-quinquies** e **9-sexies**.

**9-quinquies.** Le operazioni e le categorie di rischi assicurabili di cui al comma **9-quater**, nonché l'ambito di applicazione del medesimo comma e le modalità di funzionamento della garanzia dello Stato, sono definiti con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con Ministro dello sviluppo economico, tenuto anche conto delle deliberazioni già assunte dal CIPE con riferimento ad operazioni e categorie di rischi assicurabili da SACE S.p.A., degli accordi internazionali, nonché della normativa e degli indirizzi dell'Unione europea in materia di privatizzazione dei rischi di mercato e di armonizzazione dei sistemi comunitari di assicurazione dei crediti all'esportazione gestiti con il sostegno dello Stato.

9-sexies. La garanzia dello Stato di cui al comma 9-quater è rilasciata a prima domanda e con rinuncia all'azione di regresso su SACE S.p.A., è onerosa e conforme con la normativa di riferimento dell'Unione europea in materia di assicurazione e garanzia per rischi non di mercato. Su istanza di SACE S.p.A., la garanzia è rilasciata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. In virtù della garanzia dello Stato di cui al comma 1, per gli impegni assunti in relazione alle operazioni di cui al medesimo comma, SACE S.p.A. riceve una remunerazione calcolata sulla base di quanto previsto dall'accordo «*Arrangement on Officially Supported Export Credits*» dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico. Tale remunerazione verrà retrocessa allo Stato secondo le modalità di cui al comma 9-octies.

9-septies. Alle operazioni di cui al comma 9-quater non si applica quanto previsto ai commi 9-bis e 9-ter.

9-octies. Per le finalità di cui ai commi 9-quater, 9-quinquies e 9-sexies, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo a copertura della garanzia dello Stato concessa ai sensi dei medesimi commi, con una dotazione iniziale di 40 milioni di euro per l'anno 2018. Tale Fondo verrà ulteriormente alimentato con i premi corrisposti da SACE S.p.A., al netto delle commissioni trattenute per coprire i costi di gestione derivanti dalle operazioni di cui al comma 9-quater, che a tal fine sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. Al relativo onere, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire per l'integrazione delle risorse destinate alla concessione di garanzie rilasciate dallo Stato, di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Con le delibere assunte ai sensi del comma 9-quinquies, il CIPE incrementa la dotazione del Fondo di cui al primo periodo, tenuto anche conto delle risorse disponibili del Fondo

finalizzato ad integrare le risorse iscritte sul bilancio statale destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, nonché delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 1, comma 876, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ».

**32. 11.** Il Relatore.

*All'articolo 1, dopo il comma 402, inserire il seguente:*

402-bis. All'articolo 10, comma 2, secondo periodo, del Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, le parole: « 31 dicembre 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2017 ».

**63. 35.** Il Relatore.

*Al comma 289, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

b-bis) all'articolo 93-ter è aggiunto, infine, il seguente comma:

« Agli atti funzionali al promovimento del procedimento disciplinare si applica l'articolo 8, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287. ».

\* **46-bis. 11.** Albini, Melilla, Capodicasa, Cimbro.

\* **46-bis. 15.** Gregorio Fontana, Prestigiacomo.

\* **46-bis. 27.** Tabacci.

*Dopo il comma 513, aggiungere il seguente:*

513-bis. Al fine di contrastare l'evasione fiscale e agevolare l'accertamento e la riscossione da parte dell'Agenzia delle entrate, mediante il potenziamento del sistema di vigilanza nei confronti delle

società cooperative e delle sanzioni per il mancato rispetto del carattere mutualistico prevalente:

a) all'articolo 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2638, secondo comma, del codice civile, gli enti cooperativi che si sottraggono all'attività di vigilanza o non rispettano finalità mutualistiche, sono cancellati, sentita la Commissione centrale per le cooperative, dall'albo nazionale degli enti cooperativi. Si applica il provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'articolo 2545-*septiesdecies* del codice civile e dell'articolo 223-*septiesdecies* delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, con conseguente obbligo di devoluzione del patrimonio ai sensi dell'articolo 2511, primo comma, lettera d), del codice civile »;

2) il comma 5-*bis* è sostituito dal seguente:

« 5-*bis*. Agli enti cooperativi che non ottemperino alla diffida impartita in sede di vigilanza senza giustificato motivo ovvero non ottemperino agli obblighi previsti dall'articolo 2545-*octies* del codice civile è applicata una maggiorazione del contributo biennale pari a tre volte l'importo dovuto. Le procedure per l'applicazione della maggiorazione del contributo sono definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico. »;

3) il comma 5-*ter* è sostituito dal seguente:

« 5-*ter*. Lo scioglimento di un ente cooperativo è comunicato dal Ministero dello sviluppo economico entro trenta giorni all'Agenzia delle entrate anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 ».

b) all'articolo 2542 del codice civile, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « L'amministrazione della società è affidata ad un organo collegiale formato da almeno tre soggetti. Alle cooperative di cui all'articolo 2519, secondo comma, si applica la disposizione prevista dal secondo comma dell'articolo 2383 »;

c) all'articolo 2545-*sexiesdecies* del codice civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, le parole: « irregolare funzionamento » sono sostituite dalle seguenti: « gravi irregolarità di funzionamento o fondati indizi di crisi »;

2) al terzo comma, le parole: « di cui ai commi precedenti » sono sostituite dalle parole: « di cui al comma seguente. »;

3) dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente: « Laddove vengano accertate una o più irregolarità suscettibili di specifico adempimento, l'autorità di vigilanza, previa diffida, può nominare un commissario, anche nella persona del legale rappresentante o di un componente dell'organo di controllo societario, che si sostituisce agli organi amministrativi dell'ente, limitatamente al compimento degli specifici adempimenti indicati ».

**77. 21.** Basso, Marchi, Baruffi, Beni, Giacobbe, Marco Di Maio, Montroni, Benamati, Arlotti, Bargerò, Becattini, Bini, Camani, Cani, Donati, Ginefra, Iacono, Impegno, Martella, Montroni, Peluffo, Scuvera, Senaldi, Taranto, Tentori, Vico.

*Dopo il comma 288 inserire il seguente:*

288-*bis*. All'articolo 37 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al terzo periodo dopo le parole « A decorrere dall'anno 2015 » sono inserite le seguenti « e sino all'anno 2017 »;

2) dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: « A decorrere dall'anno 2018, la quota pari a 7,5 milioni di euro di cui al terzo periodo è destinata a fronteggiare le imprevedibili esigenze di servizio, ivi comprese quelle connesse al conseguimento degli obiettivi definiti dai programmi di cui al comma 1, ove il prolungamento dell'orario d'obbligo per il personale amministrativo degli uffici giudiziari interessati ecceda i limiti orari stabiliti dalla vigente normativa per il lavoro straordinario; l'autorizzazione al prolungamento dell'orario d'obbligo oltre i limiti previsti per il lavoro straordinario è disposta, in deroga alla normativa vigente, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, fino al limite massimo, per ciascuna unità, non superiore a 35 ore mensili. »;

b) al comma 12, primo periodo, le parole « entro il 30 aprile di ogni anno » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 aprile di ciascuno degli anni interessati »;

c) il comma 13, è sostituito dal seguente:

« 13. L'organo di autogoverno della magistratura tributaria provvede al riparto delle somme di cui al comma 11 tra gli uffici giudiziari che hanno raggiunto gli obiettivi di smaltimento dell'arretrato di cui al comma 12, secondo le percentuali di cui al comma 1, e tenuto conto delle dimensioni e della produttività di ciascun ufficio.

Il Presidente del Consiglio di Stato, sentito l'organo di autogoverno della magistratura amministrativa, provvede al riparto delle risorse di cui al comma 11-bis tra gli uffici della giustizia amministrativa, tenendo conto della produttività e delle dimensioni di ciascun ufficio. Per gli anni 2015, 2016 e 2017, il Ministro della giustizia provvede, sentito il Consiglio superiore della magistratura, al riparto delle somme di cui al comma 11 tra gli uffici della giustizia ordinaria in conformità ai criteri di cui al primo periodo ».

\* **46. 14.** Verini, Ferranti, Berretta, Rosomando, Ermini, Morani, Bazoli, Giu-

liani, Mattiello, Di Lello, Iori, Amoddio, Giuditta Pini, Giuseppe Guerini, Campana, Tartaglione, Magorno, Greco, Zan.

\* **46. 19.** La II Commissione.

*Dopo il comma 259, inserire i seguenti:*

259-bis. È istituita presso il Ministero della salute una banca dati destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) attraverso le quali ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata una spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2018.

259-ter. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalità di registrazione delle DAT presso la banca dati di cui al comma precedente.

*Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:*

2018: -2.000.000.

\* **41. 117.** (Nuova formulazione) Maraziti.

\* **41. 64.** (Nuova formulazione) Lenzi, Gelli, Patriarca, Amato, Casati, Paola Boldrini, Carnevali, Sbrollini, D'Incecco, Beni, Capone, Giuditta Pini, Mariano, Miotto, Piazzoni, Grassi, Fabbri, Loreface, Mantero, Silvia Giordano.

*Dopo il comma 265, inserire il seguente:*

**265-bis.** Dopo l'articolo 4-bis, comma 6, della legge n. 247 del 2012, come modificata dall'articolo 141 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono inseriti i seguenti commi:

« **6-bis.** Le società di cui al comma 1, in qualunque forma costituite, sono tenute a prevedere ed inserire nella loro denominazione sociale l'indicazione « società tra avvocati » nonché ad applicare la maggiorazione percentuale, relativa al contributo integrativo di cui all'articolo 11 della legge 576/1980 e successive modificazioni, su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini IVA importo che dovrà essere riversato annualmente alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense.

**6-ter.** La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, con proprio regolamento da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, provvede a definire termini, modalità dichiarative e di riscossione, nonché eventuali sanzioni applicabili per garantire l'applicazione dei principi contenuti nel comma **6-bis**. Il regolamento di cui sopra sarà sottoposto ad approvazione Ministeriale, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 509 del 1994 ».

**41-quater. 11.** (Nuova formulazione) Di Gioia, Galati.

*Al comma 676, lettera d), dopo il capoverso 2) aggiungere il seguente:*

**2-bis)** All'articolo 46, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 le parole: « diritto comunitario ed internazionale privato » sono sostituite dalle seguenti: « diritto dell'Unione Europea, diritto internazionale privato ».

**101-quater. 99.** (Nuova formulazione) Menorello, Vaccaro, Catalano, Monchiero.

*Al comma 676, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:*

**g-bis)** all'articolo 22, comma 8, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75,

le parole: « 1° gennaio 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2019 ».

\* **101-quater. 9.** La XI Commissione.

\* **101-quater. 274** Paris, Albanella, Arlotti, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Damiano, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gnechi, Gribaudo, Incerti, Lavagno, Patrizia Maestri, Miccoli, Rostellato, Rotta, Tinagli

*Al comma 21, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* e dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Per l'anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16, del decreto legislativo n. 267 del 2000, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote ».

\*\* **6. 2.** D'Incà, Sorial, Castelli, Brugnerotto, Cariello.

\*\* **6. 105** Tentori, Gasparini, Carnevali.

*Dopo il comma 352, aggiungere il seguente:*

**352-bis.** È consentito il trasferimento a qualsiasi titolo di immobili oggetto di cofinanziamento di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338, anche prima della realizzazione o ultimazione dei relativi lavori, ai fondi comuni d'investimento immobiliare istituiti ai sensi degli articoli 36 e 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. In tal caso il beneficiario del cofinanziamento e il fondo comune d'investimento immobiliare devono comunicare congiuntamente al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il valore di trasferimento dell'immobile e il fondo comune d'investimento immobiliare deve dichiarare di subentrare negli impegni assunti dal beneficiario del cofinanziamento. Il Ministero, nel termine di sessanta giorni dal ricevi-

mento di tale comunicazione, verifica la sussistenza dei requisiti per il trasferimento del bene e, laddove non risultino rispettate le prescrizioni, può vietare il trasferimento. In mancanza di comunicazione da parte del Ministero nel termine predetto il trasferimento al fondo di investimento immobiliare si intende assentito.

**57. 65.** (Nuova formulazione) Vignali.

*Dopo il comma 508, aggiungere il seguente:*

**508-bis.** Fermo restando l'impegno di spesa assunto ed i tempi previsti per l'esecuzione degli interventi, finanziati dalla Gestione Commissariale ex Agensud, cessata ai sensi dell'articolo 6 comma 1 del decreto-legge 5 maggio 2015 n. 51, convertito con la legge n. 91 del 2015, in favore di piccole e medie imprese attive nel settore della produzione di prodotti agricoli di qualità, assegnati ad organismi associativi di produttori ai sensi dell'articolo 1, punto *ter*, comma 2, lettera *c*) della legge 11 novembre 2005, n. 231 e dell'articolo 16-*bis* del decreto-legge 1° luglio 2009 n. 78 convertito con la legge 3 agosto 2009 n. 102 e non formalmente già definiti alla data del 30 giugno 2017, è prorogato d'ufficio al 30 giugno 2018 il termine per la presentazione e/o l'esame da parte dei competenti uffici ministeriali, della documentazione di spesa relativa ai suddetti finanziamenti. Alla suddetta data è demandata altresì ogni verifica sulla congruità e legittimità della spesa certificata.

\* **76-bis. 13.** Antezza, Oliverio.

\* **76-bis. 2.** La XIII Commissione.

*Al comma 682, sostituire le parole: per ciascuno degli anni 2019 e 2020 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2019.*

*Conseguentemente, dopo il comma 682, aggiungere il seguente:*

**682-bis.** Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 682, pari 4

milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

\*\* **101-octies. 5.** Losacco, Boccadutri.

\*\* **101-octies. 4.** Marchi.

*Al comma 311, dopo le parole anno 2018 aggiungere le seguenti: , così ripartito: 6,5 milioni di euro all'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po e 500.000 euro all'Autorità di distretto dell'Appennino meridionale.*

**49-ter. 28.** Parisi, Faenzi, Abrignani, Galati.

*Dopo il comma 679, aggiungere il seguente:*

**679-bis.** All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, nonché all'articolo 8, comma 2, della legge 29 ottobre 2016, n. 199, le parole: « gennaio 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « gennaio 2019 ».

\* **101-quinquies. 4.** Mongiello, Antezza, Ginefra, Grassi, Pelillo, Valiante, Castricone, Marroni.

\* **101-quinquies. 2.** La XIII Commissione.

*Dopo il comma 113 inserire il seguente:*

**« 113-bis.** Per l'anno 2018 ferma restando la revisione qualitativa dell'attività in convenzione con i centri di assistenza fiscale, in previsione di un incremento dei volumi di dichiarazioni sostitutive uniche ai fini della richiesta dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) anche connessi all'attuazione del reddito di inclusione, di cui al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali trasferisce all'INPS, per le suddette finalità, risorse pari a 20 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1,

lettera a), del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 ».

**25. 45.** (Nuova formulazione) Ribaudò.

*Al comma 39, dopo il primo periodo aggiungere il seguente periodo:*

In via sperimentale, in sede di prima applicazione, un terzo delle risorse del Fondo è attribuito ai comuni capoluogo delle città metropolitane, di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e ai comuni capoluogo delle province al alto inquinamento di particolato PM10 e di biossido di azoto, chiamati ad adottare azioni strutturali per la riduzione dell'inquinamento atmosferico al fine del rispetto della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria.

**10. 46.** (nuova formulazione) Arlotti, Marchetti.

*Dopo il comma 198, inserire il seguente:*

198-bis. Al comma 2 dell'articolo 7-sexies del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, le parole: « 400.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 400.000 euro per il 2017, 550.000 euro per gli anni 2018 e 2019 e 200.000 euro per l'anno 2020 ».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2018: -150.000;  
2019: -150.000;  
2020: -200.000.

**39. 105.** Latronico.

*Dopo il comma 122 aggiungere i seguenti:*

122-bis. Per le finalità di cui all'articolo 20, comma 14, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono prorogate al 31

dicembre 2018, nei limiti della spesa già sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le convenzioni sottoscritte per l'utilizzazione di lavoratori socialmente utili, di quelli di pubblica utilità e dei lavoratori impiegati in ASU.

122-ter. Per le finalità del comma 122-bis, le previsioni di cui all'articolo 16-quater del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, nonché quelle dell'articolo 1, comma 163, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 si applicano anche per l'anno 2018.

122-quater. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede all'adozione del decreto di cui all'articolo 1, comma 209, della legge 27 dicembre 2013, n.147, ed alla conseguente attuazione dei commi 211 e 212 del medesimo articolo 1, con riferimento all'entità della spesa sostenuta a livello statale.

**28. 3.** (Nuova formulazione) Paris, Covello, Bruno Bossio, Manfredi, Aiello, Barbanti, Battaglia, Censore, Magorno, Oliverio.

*Al comma 658, lettera b), sostituire il numero 1 con il seguente:*

1) La lettera g) è sostituita dalla seguente:

g) Capo d'Otranto – Grotte Zinzulusa e Romanelli – Capo di Leuca.

**101-bis. 4.** Capone, Massa.

*Dopo il comma 672, aggiungere il seguente:*

672-bis. Al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, le parole « 1° luglio 2018 » sono sostituite dalle seguenti : « 1° gennaio 2019 »;

b) all'articolo 7, comma 1, le parole « 1° luglio 2018 » sono sostituite dalle seguenti : « 1° gennaio 2019 ».

\* **101-quater. 263.** (Nuova formulazione)  
Bruno Bossio, Minnucci.

\* **101-quater. 203.** (Nuova formulazione)  
Sisto

*Dopo il comma 337 inserire i seguenti:*

**337-bis.** Al fine di assicurare la regolare prosecuzione del servizio scolastico, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca indice entro il 28 febbraio 2018 una procedura selettiva per titoli e colloqui finalizzata all'immissione in ruolo, a decorrere dall'anno scolastico 2018-2019, del personale che alla data di entrata in vigore della presente legge è titolare di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati con le istituzioni scolastiche statali ai sensi dei decreti attuativi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, per lo svolgimento di compiti e funzioni assimilabili a quelli propri degli assistenti amministrativi e tecnici. Il bando definisce requisiti, modalità e termini per la partecipazione alla selezione. Le immissioni in ruolo dei vincitori avvengono nell'ambito dell'organico del personale assistente amministrativo e tecnico di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 334, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, a valere sui posti accantonati in attuazione dei decreti di cui al primo periodo. I vincitori sono assunti anche a tempo parziale, nei limiti di una maggiore spesa di personale, pari a 5,402 milioni di euro nel 2018 e 16,204 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. I rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati a tempo pieno o incrementati nel numero di ore se non in presenza di risorse certe e stabili.

**337-ter.** Per lo svolgimento della procedura selettiva di cui al comma 337-bis è autorizzata la spesa di 10.000 euro nel 2018.

**337-quater.** All'onere derivante dall'attuazione dei commi 337-bis e 337-ter si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

**54. 54** (Nuova formulazione ) Ribaudò, Rocchi, Culotta, Tino Iannuzzi, Iacono, Moscatt, Ventricelli, Raciti, Malpezzi, Albanella, Capone, Manzi, Coscia, Capozzolo, Crimi.

*Al comma 641, sostituire le parole : e di 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 con le seguenti: , 125 milioni di euro per l'anno 2019 e di 175 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.*

**96. 20** Il Relatore

*Dopo il comma 271, aggiungere il seguente:*

**271-bis.** In ottemperanza delle sentenze del TAR del Lazio, Sezione 1-bis, n. 640/1994, e del Consiglio di Stato, Sezione IV Giurisdizionale, n. 2537/2004, e per il completamento degli interventi perequativi indicati dal Ministero della Salute con atto DGPROF/P/3/I.8.d.n.1 del 16 giugno 2017, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2018 e di 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Il Ministero della salute, con apposito decreto. Individua i criteri di riparto delle risorse tra i soggetti beneficiari nel limite della spesa autorizzata ed assicura il relativo monitoraggio.

*Conseguentemente, il Fondo di cui al comma 624 è ridotto di 500.000 euro per l'anno 2018 e di 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020.*

\* **41-sexies. 56.** (Nuova formulazione)  
Tancredi.

\* **41. 160.** Manzi.

## ART. 18

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

15-bis. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato a disporre il rimborso, entro il limite di 60 milioni di euro per l'anno 2017, delle somme anticipate dalle regioni a favore delle imprese agricole danneggiate da eventi calamitosi. Al relativo onere, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il presente comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

**119. 5.** Il Relatore.

## TAB. A

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: – 700.000;

*Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Missione 3 Ricerca e innovazione, Programma 3.1 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata, apportare le seguenti variazioni:*

2018:

CP: + 700.000;  
CS: + 700.000.

**Tab. A. 3.** Francesco Saverio Romano, Galati, Sottanelli.

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: – 1.000.000;  
2019: – 1.000.000;  
2020: – 1.000.000.

*Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Missione 3 Ricerca e innovazione, Programma 3.1 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata, apportare le seguenti variazioni:*

2018:

CP: + 1.000.000;  
CS: + 1.000.000.

2019:

CP: + 1.000.000;  
CS: + 1.000.000.

2020:

CP: + 1.000.000;  
CS: + 1.000.000.

**Tab. A. 13.** Francesco Saverio Romano.

## TAB. 2.

*Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23, Fondi da ripartire Programma 23.1 apportare le seguenti variazioni:*

2018:

CP: – 4.000.000;  
CS: – 4.000.000.

*Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, missione 1 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, programma 1.1 Soste-*

gno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: +4.000.000;

CS: +4.000.000.

**Tab. 2. 9.** Prestigiacomò.

TAB. 4.

All'emendamento Tab 4.3 del Relatore, premettere le seguenti parole: Il Fondo di cui al comma 625 è ridotto di 1,5 milioni di euro per l'anno 2018.

Conseguentemente:

a) nella parte dispositiva, premettere la seguente parola: Conseguentemente e sostituire le parole: CP +1.000.000; CS +1.000.000 con le seguenti: CP +1.500.000; CS + 1.500.000;

b) sopprimere la parte consequenziale.

**0. Tab. 4. 3. 1.** Prestigiacomò.

Allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, missione 3 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia programma 3.1 Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni, apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: +1.000.000;

CS: +1.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: -1.000.000;

CS: -1.000.000.

**Tab. 4. 3.** Il Relatore.

TAB. 7.

Allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, missione 2 Istruzione universitaria e formazione post-universitaria, programma 2.3 Sistema universitario e formazione post-universitaria, apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: +1.000.000;

CS: +1.000.000.

2019:

CP: +1.000.000;

CS: +1.000.000.

2020:

CP: +1.000.000;

CS: +1.000.000.

Conseguentemente, si provvede alla corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa del Fondo di cui al comma 625, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

\* **Tab. 7. 2.** (Nuova formulazione) Mucci, Catalano, Monchiero

\* **Tab. 7. 3.** (Nuova formulazione) Tancredi.

TAB. 10

Allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione 3 Casa e assetto urbanistico programma 3.1 Edilizia abitativa e politiche territoriali, apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: + 200.000;

CS: + 200.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle

finanze, missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: - 200.000;

CS: - 200.000.

**Tab. 10. 3.** Il Relatore.

*Allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione 3 Casa e assetto urbanistico programma 3.1 Edilizia abitativa e politiche territoriali, apportare le seguenti variazioni:*

2018:

CP: + 300.000;

CS: + 300.000.

*Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:*

2018:

CP: - 300.000;

CS: - 300.000.

**Tab. 10. 4.** Il Relatore.

TAB. 13.

*Allo stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo,*

*missione 1 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici programma 1.1 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo, apportare le seguenti variazioni:*

2018:

CP: + 100.000;

CS: + 100.000.

2019:

CP: + 100.000;

CS: + 100.000.

2020:

CP: + 100.000;

CS: + 100.000.

*Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:*

2018:

CP: - 100.000;

CS: - 100.000.

2019:

CP: - 100.000;

CS: - 100.000.

2020:

CP: - 100.000;

CS: - 100.000.

**Tab. 13. 3.** Il Relatore.

## ALLEGATO 3

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e relativa nota di variazioni. C. 4768 Governo, approvato dal Senato e C. 4768/1 Governo, approvato dal Senato.**

**EMENDAMENTI DEL RELATORE E RELATIVI SUBEMENDAMENTI**

*Al capoverso 171-bis, primo periodo, dopo le parole: n. 159, inserire le seguenti: alla quale si provvede, nel limite delle unità di personale che residuano a seguito dell'espletamento delle procedure di inquadramento nei ruoli di cui al comma 3 dell'articolo 113-bis del medesimo decreto legislativo, mediante le procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.*

**0. 36. 81. 3.** Speranza, Albini, Melilla, Capodicasa.

*Al capoverso 171-bis, sostituire le parole: 100 unità con le seguenti: 10.000 unità.*

**0. 36. 81. 2.** Palese.

*Al capoverso 171-bis sostituire le parole: 100 unità con le seguenti: 20 unità e le parole: fino ad un massimo di 20 unità con le seguenti: fino ad un massimo di 5 unità.*

**0. 36. 81. 1.** Guidesi, Simonetti, Saltamartini.

*Dopo il comma 171, aggiungere il seguente:*

171-bis. Fino all'adeguamento alla dotazione organica prevista dall'articolo 113, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni seque-

strati e confiscati alla criminalità organizzata è autorizzata ad avvalersi di una quota non superiore a 100 unità di personale non dirigenziale appartenente alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché ad enti pubblici economici. Nei limiti complessivi della stessa quota l'Agenzia può avvalersi in posizione di comando di personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare con qualifica non dirigenziale fino a un massimo di 20 unità. Il predetto personale è posto in posizione di comando o di distacco anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fisso, continuativo e accessorio, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza e successivo rimborso da parte dell'Agenzia all'amministrazione di appartenenza dei soli oneri relativi al trattamento accessorio.

**36. 81.** Il Relatore.

**(Approvato)**

*Al capoverso 374-bis, sopprimere le parole: anche attraverso l'istituzione di presidi in aree territoriali caratterizzate da particolari esigenze discendenti dal nu-*

mero dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e dalla complessità della relativa gestione.

\* **0. 36. 82. 1.** Verini, Miotto.

*(Approvato)*

\* **0. 36. 82. 3.** Tancredi.

*(Approvato)*

*Al comma 171-bis, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* Per le finalità di cui al presente comma continuano ad operare le sedi secondarie già istituite.

**0. 36. 82. 2.** Speranza, Melilla, Albini, Capodicasa.

*Dopo il comma 171, aggiungere il seguente:*

171-bis. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata svolge le funzioni e i compiti previsti dall'articolo 110, comma 2, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, anche attraverso l'istituzione di presidi in aree territoriali caratterizzate da particolari esigenze connesse al numero dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e dalla complessità della relativa gestione. Fino all'adeguamento della pianta organica dell'Agenzia alle disposizioni dell'articolo 113-bis, comma 1, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, continuano a operare le sedi secondarie già istituite.

**36. 82.** Il Relatore.

*(Approvato)*

*All'emendamento del Relatore 41.166, dopo le parole:* Per l'anno 2018, inserire le seguenti: per le regioni che, sulla base del monitoraggio trimestrale, si evinca una situazione di squilibrio economico-finanziario correlato alla spesa farmaceutica ed

individuate con decreto del presidente del consiglio dei Ministri da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge,.

**0. 41. 166. 2.** Grillo, Mantero, Lorefice, Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Baroni.

*All'emendamento del Relatore 41.166, dopo le parole:* per l'anno 2018, inserire le seguenti: per le regioni che, sulla base del monitoraggio trimestrale, si evinca una situazione di squilibrio economico-finanziario ed individuate con decreto del presidente del consiglio dei Ministri da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge,.

**0. 41. 166. 3.** Grillo, Mantero, Lorefice, Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Baroni.

*All'emendamento del Relatore 41.166, dopo le parole:* per l'anno 2018, inserire le seguenti: per le regioni che, sulla base del monitoraggio trimestrale, si evinca una situazione di squilibrio economico-finanziario,

**0. 41. 166. 4** Grillo, Mantero, Lorefice, Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Baroni.

*All'emendamento del Relatore 41.166, sostituire la parola:* 2014 con la seguente: 2004.

**0. 41. 166. 5.** Grillo, Mantero, Lorefice, Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Baroni.

*All'emendamento 41.166 del Relatore, aggiungere, in fine, le parole:*

*Dopo il comma 260 aggiungere il seguente:*

260-bis. Al fine di salvaguardare gli equilibri di finanza pubblica le disposi-

zioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettera o) della legge 27 dicembre 2006 n.296, devono intendersi riferite al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2007 e fino all'entrata in vigore del decreto del ministro della salute del 18 ottobre 2012, pubblicato come supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n.23 del 28 gennaio 2013.

**0. 41. 166. 1.** Bechis, Artini, Baldassarre, Segoni, Turco.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 251, aggiungere il seguente:*

251-bis. Per l'anno 2018, il termine del 31 maggio di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è differito al 15 luglio e, conseguentemente, il termine del 30 aprile di cui al medesimo comma è differito al 15 giugno.

**41. 166.** Il Relatore.

**(Approvato)**

*All'emendamento 53.61, capoverso 333-ter, dopo le parole: è attribuita aggiungere le seguenti: con laurea L19 e.*

**0. 53. 61. 4.** Iori.

**(Approvato)**

*All'emendamento 53.61, capoverso 333-quinquies, sopprimere la lettera c).*

**0. 53. 61. 1.** Marzana.

*All'emendamento 53.61, dopo il capoverso 333-octies, aggiungere il seguente:*

333-octies.1. Al fine di incentivare l'assunzione delle figure professionali di cui ai commi da 333-bis a 333-octies all'interno delle scuole, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è istituito un fondo denominato « Fondo per l'implemento degli educatori e dei pedagogisti nelle scuole », con

una dotazione pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Ai maggiori oneri di spesa di cui al presente comma, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, così come modificato dal comma 625.

**0. 53. 61. 2.** Marzana.

*Dopo il comma 333, aggiungere i seguenti:*

333-bis. L'educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogista operano nell'ambito educativo, formativo e pedagogico, in rapporto a qualsiasi attività svolta in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, in una prospettiva di crescita personale e sociale, secondo le definizioni contenute nell'articolo 2 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, perseguendo gli obiettivi della Strategia europea deliberata dal Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000. Le figure professionali indicate al primo periodo operano nei servizi e nei presidi socio-educativi e socio-assistenziali, nei confronti di persone di ogni età, prioritariamente nei seguenti ambiti: educativo e formativo; scolastico; socio-assistenziale, limitatamente agli aspetti socio-educativi; della genitorialità e della famiglia; culturale; giudiziario; ambientale; sportivo e motorio; dell'integrazione e della cooperazione internazionale. Ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, le professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogista sono comprese nell'ambito delle professioni non organizzate in ordini o collegi.

333-ter. La qualifica di educatore professionale socio-pedagogico è attribuita ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. La qualifica di pedagogista è attribuita a seguito del rilascio di un diploma di laurea abilitante nelle classi di laurea magistrale LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi, LM-57 Scienze dell'educazione

degli adulti e della formazione continua, LM-85 Scienze pedagogiche o LM-93 Teorie e metodologie dell'*e-learning* e della *media education*. Le spese derivanti dallo svolgimento dell'esame previsto ai fini del rilascio del diploma di laurea abilitante sono poste integralmente a carico dei partecipanti con le modalità stabilite dalle università interessate. La formazione universitaria dell'educatore professionale socio-pedagogico e del pedagogo è funzionale al raggiungimento di idonee conoscenze, abilità e competenze educative rispettivamente del livello 6 e del livello 7 del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017, ai cui fini il pedagogo è un professionista di livello apicale.

*333-quater*. La qualifica di educatore professionale socio-sanitario è attribuita a seguito del rilascio del diploma di laurea abilitante di un corso di laurea della classe L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione, fermo restando quanto previsto del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 8 ottobre 1998, n. 520.

*333-quinquies*. In via transitoria, acquisiscono la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico, previo superamento di un corso intensivo di formazione per complessivi 60 crediti formativi universitari nelle discipline di cui al comma *333-ter*, organizzato dai dipartimenti e dalle facoltà di scienze dell'educazione e della formazione delle università anche tramite attività di formazione a distanza, le cui spese sono poste integralmente a carico dei frequentanti con le modalità stabilite dalle medesime università, da intraprendere entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro che, alla medesima data di entrata in vigore, sono in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di educatore;

b) svolgimento dell'attività di educatore per non meno di tre anni, anche non continuativi, da dimostrare mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

c) diploma rilasciato entro l'anno scolastico 2001/2002 da un istituto magistrale o da una scuola magistrale.

*333-sexies*. Acquisiscono la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato negli ambiti professionali di cui al comma *333-bis*, a condizione che, alla medesima data, abbiano età superiore a cinquanta anni e almeno dieci anni di servizio, ovvero abbiano almeno venti anni di servizio.

*333-septies*. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno svolto l'attività di educatore per un periodo minimo di dodici mesi, anche non continuativi, documentata mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, possono continuare ad esercitare detta attività; per tali soggetti, il mancato possesso della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico o di educatore professionale socio-sanitario non può costituire, direttamente o indirettamente, motivo per la risoluzione unilaterale dei rapporti di lavoro in corso alla data di entrata in vigore della presente legge né per la loro modifica, anche di ambito, in senso sfavorevole al lavoratore.

*333-octies*. L'acquisizione della qualifica di educatore socio-pedagogico, di educatore professionale socio-sanitario ovvero di pedagogo non comporta, per il personale già dipendente di amministrazioni ed enti pubblici, il diritto ad un diverso inquadramento contrattuale o retributivo,

ad una progressione verticale di carriera ovvero al riconoscimento di mansioni superiori.

*333-novies.* All'attuazione delle disposizioni dei commi da *333-bis* a *333-octies* si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**53. 61.** Il Relatore.

**(Approvato)**

*All'emendamento 80.36, comma 554-bis, capoverso ART. 124-bis, comma 1, sopprimere le parole: e sintetica.*

**0. 80. 36. 5.** Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Carriello, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

*All'emendamento 80.36, comma 554-bis, capoverso ART. 124-bis, comma 1, sostituire la parola: sintetica, con le seguenti: esautivi e completi.*

**0. 80. 36. 1.** Molteni, Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

*All'emendamento 80.36, comma 554-bis, capoverso ART. 124-bis, comma 2, sopprimere le parole: e in maniera concisa le informazioni essenziali.*

**0. 80. 36. 2.** Guidesi, Molteni, Saltamartini, Simonetti.

*All'emendamento 80.36, comma 554-bis, capoverso ART. 124-bis, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: nonché delle motivazioni non accolte espone dalle parti.*

**0. 80. 36. 6.** Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Carriello, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

*All'emendamento 80.36, comma 554-bis, capoverso ART. 124-bis, sopprimere il comma 3.*

**0. 80. 36. 7.** Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Carriello, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

*All'emendamento 80.36, sopprimere il comma 554-ter.*

**0. 80. 36. 8.** Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Carriello, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

*All'emendamento 80.36, comma 554-ter, capoverso articolo 88-bis, sopprimere le parole: e sintetica.*

**0. 80. 36. 3.** Saltamartini, Guidesi, Molteni, Simonetti.

*All'emendamento 80.36 al comma 554-quater, capoverso «ART. 135-bis», sopprimere le seguenti parole: sintetica, alla rubrica sostituire la parola: sinteticità con la seguente: chiarezza.*

**0. 80. 36. 10.** Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Carriello, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

*Al comma 554-quater, capoverso articolo 135-bis, sopprimere le parole: e sintetica.*

**0. 80. 36. 4.** Simonetti, Saltamartini, Guidesi, Molteni.

*All'emendamento 80.36 al comma 554-ter, capoverso «ART. 88-bis», alla rubrica sostituire la parola: sinteticità con la seguente: chiarezza e, al comma, sopprimere le parole: e sintetica.*

**0. 80. 36. 9.** Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Carriello, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

Dopo il comma 554, inserire i seguenti:

554-bis. Dopo l'articolo 124 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«*ART. 124-bis. – (Redazione degli atti). – 1.* Gli atti del procedimento sono redatti in forma chiara e sintetica.

2. Il giudice, nella motivazione delle sentenze, delle ordinanze e dei decreti, ove prevista, espone in ordine logico e in maniera concisa le informazioni essenziali e le ragioni giuridiche della decisione, anche mediante riferimento a precedenti conformi, dando conto delle norme e dei principi di diritto applicati.

3. I medesimi criteri di cui ai commi 1 e 2 si applicano alla redazione delle richieste, delle memorie e delle istanze delle parti ».

554-ter. Dopo l'articolo 88 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«*Art. 88-bis.* Principio di sinteticità degli atti di parte. – Le parti redigono gli atti processuali in maniera chiara e sintetica ».

554-quater. Dopo l'articolo 135 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«*ART. 135-bis.* Principio di sinteticità dei provvedimenti – Il giudice redige i provvedimenti in maniera chiara e sintetica ».

## 80. 36. Il Relatore.

*All'emendamento 97.42 dopo le parole:* Rai-Radiotelevisione Italiana Spa *inserire le seguenti:* a decorrere dall'anno 2018, provvede al proprio mantenimento economico senza ricorrere alle entrate derivanti dal canone di abbonamento alla televisione di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, nonché la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella

*Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995. La Rai – Radiotelevisione italiana Spa, a decorrere dall'anno 2018, il canone di abbonamento alla televisione per uso privato di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, nonché la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995 sono aboliti. Conseguentemente, l'articolo 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103, l'articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'articolo 47 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono abrogati. A copertura degli oneri, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e a quelli previsti nel disegno di legge di bilancio. Inoltre, a decorrere dall'anno 2018 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico – SOSE spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni *standard* nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa per i consumi intermedi per realizzare un concorso al miglioramento della finanza pubblica. Gli interventi di cui al primo e al secondo periodo garantiscono, complessivamente, risparmi pari o superiori a 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Entro la data del 15 luglio 2018, mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2018. Nel caso in cui i provvedimenti risultino insufficienti a garantire tali risparmi, il Ministro assume iniziative normative volte a introdurre li-

miti di spesa per ciascuna amministrazione statale. Entro la data del 15 gennaio 2019, sempre mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano 1.500 milioni di euro di minori spese a decorrere dai 2019. A copertura degli ulteriori oneri derivanti dal comma 644, valutati in euro 300.000.000,00 a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**0. 97. 42. 1.** Caparini, Guidesi, Simonetti, Saltamartini.

**(Inammissibile)**

*All'emendamento 97.42 sostituire le parole: nella graduatoria 2015 con le seguenti: nelle graduatorie 2013 e 2015.*

**0. 97. 42. 4.** Boccadutri.

**(Approvato)**

*All'emendamento 97.42, aggiungere, in fine, le parole: vista la consuetudine aziendale del recente passato, e l'alto prestigio dell'istituto, si impegna a valorizzare internamente le risorse che provengono dalla Scuola di Giornalismo di Perugia, per l'esplicito indirizzo radiotelevisivo della scuola e per lo spirito di servizio pubblico che la ispira, partecipando l'azienda attivamente alla sua gestione e al suo finanziamento.*

**0. 97. 42. 3.** Latronico.

*All'emendamento 97.42 aggiungere, in fine, le parole: è fatto obbligo per la società RAI-Radiotelevisione italiana Spa e per le altre società televisive di stipulare contratti giornalistici per i dipendenti che compiono in video e che effettuano interviste.*

**0. 97. 42. 2.** Bechis, Artini, Baldassarre, Segoni, Turco.

**(Inammissibile)**

*Al comma 644, dopo le parole: di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inserire le seguenti: pertanto la RAI-Radiotelevisione italiana Spa può avviare, in un'ottica virtuosa di risparmio a medio-lungo termine, immissioni in organico di figure al livello retributivo più basso, attingendo in primis al personale idoneo inserito nella graduatoria 2015 di giornalisti professionisti riconosciuti idonei.*

**97. 42.** Il Relatore.

**(Approvato)**

*All'emendamento 101-quater.310 aggiungere, in fine, le parole: A decorrere dall'anno accademico 2018-2019, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.*

*Conseguentemente, alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno, Missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27), programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti rapporti con le confessioni religiose (27.2), apportare le seguenti variazioni:*

2018:

CP: -2.000.000;  
CS: -2.000.000.

2019:

CP: -2.000.000;  
CS: -2.000.000.

2020:

CP: -2.000.000;  
CS: -2.000.000.

**0. 101-quater. 310. 1.** Borghesi, Guidesi.

*All'emendamento 101-quater.310 al capoverso 657-bis, sostituire le parole: , 2016-2017 e 2017-2018, con le seguenti: , 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 e 2020-2021.*

**0. 101-quater. 310. 3.** Pannarale, Giancarlo Giordano, Marcon, Pastorino, Paglia.

*Dopo il comma 675, inserire il seguente:*

675-bis. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, le parole: « e 2016-2017 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2016-2017 e 2017-2018 ».

**101-quater. 310.** Il Relatore.

**(Approvato)**

*All'emendamento 101-quater.315 al capoverso 1-bis sostituire le parole: 9 febbraio 2019 con le seguenti: 1° gennaio 2025.*

**0. 101-quater. 315. 1.** Di Gioia, Colomba, Mongiello.

*All'emendamento 101-quater.315 sopprimere il capoverso « 1-ter ».*

**0. 101-quater. 315. 2.** Di Gioia, Colomba, Mongiello.

*Al comma 673, aggiungere la seguente lettera:*

c) all'articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione, del 2 ottobre 2015, che integra la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imbal-

laggio dei medicinali per uso umano, si applicano a decorrere dal 9 febbraio 2019.

1-ter. A decorrere dalla data di cui all'articolo 1-bis è abrogato il comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531.

1-quater. Le confezioni dei medicinali destinate alla vendita o alla distribuzione prima della data di cui al comma 1-bis possono essere immesse sul mercato, distribuite e fornite al pubblico fino alla loro data di scadenza ».

**101-quater. 315.** Il Relatore.

*All'emendamento 101-quater.316 dopo il comma 675, aggiungere il seguente:*

675-bis. All'articolo 9-quater del decreto-legge del 24/04/2017 n. 50 convertito, con modificazioni, in legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: « per l'anno 2017 » e: « per l'anno 2017 » sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: « nell'anno 2018 » e: « per l'anno 2018 ».

**0. 101-quater. 316. 1.** Fantinati, Vallascas, Cancelleri, Della Valle, Da Villa, Crippa, Sorial, Brugnerotto, D'Incà.

**(inammissibile)**

*Dopo il comma 675, aggiungere il seguente:*

675-bis. Al comma 40 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « Per l'anno 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2017 e 2018 » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « per ciascuno dei due anni » .

**101-quater. 316.** Il Relatore.

**(Approvato)**

*All'emendamento 119.5 sostituire il primo periodo con il seguente:*

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato a corri-

spondere alle regioni che hanno dichiarato lo stato di calamità naturale entro il 31 dicembre 2017, in quota parte ed entro il limite di 60 milioni di euro per l'anno 2017, le somme necessarie a fronteggiare le spese sostenute dalle imprese agricole danneggiate da eventi calamitosi.

**0. 119. 5. 1.** Tino Iannuzzi, Antezza, Covello, Bruno Bossio, Placido, Oliverio.

*All'articolo 18, dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

15-bis. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato a disporre il rimborso, entro il limite di 60 milioni di euro per l'anno 2017, delle somme anticipate dalle regioni a favore delle imprese agricole danneggiate da eventi calamitosi. Al relativo onere, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il presente comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

**119.5.** Il Relatore.

**(Approvato)**

*All'emendamento Tab 4.3 del Relatore, premettere le seguenti parole: alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:*

2018: -1.500.000

*Conseguentemente:*

a) *nella parte dispositiva, sostituire le parole: CP +1.000.000; CS +1.000.000 con le seguenti: CP +1.500.000; CS + 1.500.000;*

b) *sopprimere la parte consequenziale.*

**0. Tab. 4. 3. 1.** Prestigiacomo. **(approvato)**

*All'emendamento TAB 4.3 sostituire le parole da: programma 3.1 fino a: delle organizzazioni con le seguenti: programma 3.2 Trasferimenti assistenziali ad enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva.*

**0. Tab. 4. 3. 4.** Rondini, Guidesi, Simonetti, Saltamartini.

*Allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, missione 3 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia programma 3.1 Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni, apportare le seguenti variazioni:*

2018:

CP: +1.000.000;

CS: +1.000.000.

*Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:*

2018:

CP: -1.000.000;

CS: -1.000.000.

**Tab. 4. 3.** Il Relatore.

**(Approvato)**

*Al capoverso comma 157-bis, comma 9-sexies, secondo periodo, aggiungere, in*

fine, le seguenti parole: previo parere dell'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS).

**0. 32. 11. 1.** Guidesi, Saltamartini.

*Dopo il comma 157 aggiungere il seguente:*

157-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 9-ter sono aggiunti i seguenti:

«9-quater. Al fine di rafforzare il supporto alle esportazioni e all'internazionalizzazione dell'economia italiana, gli impegni assunti da SACE S.p.A. relativi alle operazioni riguardanti settori strategici per l'economia italiana, Paesi strategici di destinazione ovvero società di rilevante interesse nazionale in termini di livelli occupazionali, di entità di fatturato o di ricadute per il sistema economico produttivo del Paese e per l'indotto di riferimento, effettuate anche nell'ambito delle operazioni di «export banca» di cui all'articolo 8 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono garantiti dallo Stato, nei limiti di cui al comma 9 e secondo le modalità di cui ai commi 9-quinquies e 9-sexies.

9-quinquies. Le operazioni e le categorie di rischi assicurabili di cui al comma 9-quater, nonché l'ambito di applicazione del medesimo comma e le modalità di funzionamento della garanzia dello Stato, sono definiti con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con Ministro dello sviluppo economico, tenuto anche conto delle deliberazioni già assunte dal CIPE con riferimento ad operazioni e categorie di rischi assicurabili da SACE S.p.A., degli accordi internazionali, nonché della

normativa e degli indirizzi dell'Unione europea in materia di privatizzazione dei rischi di mercato e di armonizzazione dei sistemi comunitari di assicurazione dei crediti all'esportazione gestiti con il sostegno dello Stato.

9-sexies. La garanzia dello Stato di cui al comma 9-quater è rilasciata a prima domanda e con rinuncia all'azione di regresso su SACE S.p.A., è onerosa e conforme con la normativa di riferimento dell'Unione europea in materia di assicurazione e garanzia per rischi non di mercato. Su istanza di SACE S.p.A., la garanzia è rilasciata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. In virtù della garanzia dello Stato di cui al comma 1, per gli impegni assunti in relazione alle operazioni di cui al medesimo comma, SACE S.p.A. riceve una remunerazione calcolata sulla base di quanto previsto dall'accordo «Arrangement on Officially Supported Export Credits» dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico. Tale remunerazione verrà retrocessa allo Stato secondo le modalità di cui al comma 9-octies.

9-septies. Alle operazioni di cui al comma 9-quater non si applica quanto previsto ai commi 9-bis e 9-ter.

9-octies. Per le finalità di cui ai commi 9-quater, 9-quinquies e 9-sexies, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo a copertura della garanzia dello Stato concessa ai sensi dei medesimi commi, con una dotazione iniziale di [40] milioni di euro per l'anno 2018. Tale Fondo verrà ulteriormente alimentato con i premi corrisposti da SACE S.p.A., al netto delle commissioni trattenute per coprire i costi di gestione derivanti dalle operazioni di cui al comma 9-quater, che a tal fine sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse disponibili e non impegnate del Fondo a copertura della garanzie dello Stato di cui all'articolo 6, comma 9-bis, del decreto-legge 30

settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Con le delibere assunte ai sensi del comma 9-*quinquies*, il CIPE incrementa la dotazione del Fondo di cui al primo periodo, tenuto anche conto delle risorse disponibili del Fondo finalizzato ad integrare le risorse iscritte sul bilancio statale destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, nonché delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 1, comma 876, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Al relativo onere pari a 40 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire per l'integrazione delle risorse destinate alla concessione di garanzie rilasciate dallo Stato di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89».

**32. 11.** Il Relatore.

*(Approvato)*

*Dopo il comma 402 inserire il seguente:*

402-*bis*. All'articolo 10, comma 2, secondo periodo, del Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».

**63. 35.** Il Relatore.

*(Approvato)*

*Allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione 3 Casa e assetto urbanistico programma 3.1 Edilizia abitativa e politiche territoriali, apportare le seguenti variazioni:*

2018:

CP: + 200.000;  
CS: + 200.000.

*Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:*

2018:

CP: – 200.000;  
CS: – 200.000.

**Tab. 10. 3.** Il Relatore.

*(Approvato)*

*Allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione 3 Casa e assetto urbanistico programma 3.1 Edilizia abitativa e politiche territoriali, apportare le seguenti variazioni:*

2018:

CP: + 300.000;  
CS: + 300.000.

*Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:*

2018:

CP: – 300.000;  
CS: – 300.000.

**Tab. 10. 4.** Il Relatore.

*(Approvato)*

*Allo stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, missione 1 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici programma 1.1 Sostegno, valorizzazione e*

tutela del settore dello spettacolo dal vivo,  
*apportare le seguenti variazioni:*

2018:

CP: + 100.000;

CS: + 100.000.

2019:

CP: + 100.000;

CS: + 100.000.

2020:

CP: + 100.000;

CS: + 100.000.

*Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:*

2018:

CP: - 100.000;

CS: - 100.000.

2019:

CP: - 100.000;

CS: - 100.000.

2020:

CP: - 100.000;

CS: - 100.000.

**Tab. 13. 3.** Il Relatore.

**(Approvato)**

*Al comma 641, sostituire le parole : e di 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 con le seguenti: , 125 milioni di euro per l'anno 2019 e di 175 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.*

**96. 20.** Il Relatore.

**(Approvato)**